

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 20 dicembre 2006

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 411. Sentenza 4 - 14 dicembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Intervento di soggetto privo di interesse qualificato ad intervenire - Inammissibilità.

Lavoro (rapporto di) - Legge della Regione Lombardia - Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) - Personale assunto successivamente alla trasformazione in persone giuridiche di diritto privato - Prevista applicazione, in sede di contrattazione decentrata, dei contratti in essere o di contratti compatibili ed omogenei con quelli applicati al personale già in servizio - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Inammissibilità.

- Legge della Regione Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1, art. 18, comma 13, secondo periodo.
- Costituzione, artt. 18, 39 e 117, secondo comma, lettera l).

Lavoro (rapporto di) - Legge della Regione Lombardia - Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) - Personale assunto successivamente alla trasformazione in persone giuridiche di diritto privato - Prevista applicazione, in sede di contrattazione decentrata, dei contratti in essere o di contratti compatibili ed omogenei con quelli applicati al personale già in servizio - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

- Legge della Regione Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1, art. 18, comma 13, secondo periodo.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l), (artt. 3, 18, 39 e 41)

Pag. 11

N. 412. Sentenza 4 - 14 dicembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Imposte e tasse - Norme della Regione Molise - Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi - Modalità di versamento fissate con apposito provvedimento della Giunta regionale - Ricorso del Governo - Contrasto con la legislazione statale in materia secondo cui le modalità di versamento del tributo sono stabilite con legge della Regione, con conseguente esorbitanza dai limiti della potestà tributaria regionale - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1, art. 7, comma 3, quale sostituito dall'art. 6 della legge della Regione Molise 10 ottobre 2005, n. 34.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lettera e), in relazione all'art. 3, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 119.

Imposte e tasse - Norme della Regione Molise - Tributo speciale per il deposito di rifiuti solidi - Omessa registrazione delle operazioni di conferimento ed infedele registrazione - Trattamento sanzionatorio - Ricorso del Governo - Contrasto con il regime sanzionatorio previsto dalla legge statale, con conseguente esorbitanza dai limiti della potestà tributaria regionale - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1, art. 9, comma 1, quale sostituito dall'art. 8, comma 1, della legge della Regione Molise 10 ottobre 2005, n. 34.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e), in relazione all'art. 3, comma 31, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e art. 119.

Imposte e tasse - Norme della Regione Molise - Tributo speciale per il deposito di rifiuti solidi - Trattamento sanzionatorio - Gestione di discarica abusiva - Trattamento sanzionatorio per omessa registrazione ed omessa dichiarazione - Inapplicabilità delle norme agevolative di cui all'art. 9, comma 4, della legge regionale n. 1 del 2003 - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1, art. 11, comma 3-bis, introdotto dall'art. 10 della legge della Regione Molise 10 ottobre 2005, n. 34.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e), in relazione all'art. 3, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e art. 119.

Imposte e tasse - Norme della Regione Molise - Tributo speciale per il deposito di rifiuti solidi - Previsione della determinazione dell'ammontare del tributo con decorrenza dal 1° gennaio 2006 - Ricorso del Governo - Contrasto con la normativa statale, che prevede la fissazione dell'ammontare del tributo con legge regionale entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, con conseguente esorbitanza dai limiti della potestà tributaria regionale - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Legge della Regione Molise 10 ottobre 2005, n. 34, art. 14.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e), in relazione all'art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e art. 119

Pag. 19

N. 413. Sentenza 4 - 14 dicembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Imposte e tasse - Norme della Regione Toscana - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Rideterminazione degli importi a decorrere dal 1° gennaio 2006 - Ricorso del Governo - Violazione dei limiti temporali indicati dalla legislazione statale che prevede la fissazione dell'ammontare dell'importo entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo e la proroga della misura vigente in caso di mancata determinazione entro detto termine - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Legge della Regione Toscana 27 dicembre 2005, n. 70, art. 5, sostitutivo dell'art. 23-bis, comma 1, della legge della Regione Toscana 29 luglio 1996, n. 60.
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119; legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 29

» 25

N. 414. Sentenza 4 - 14 dicembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero ed apolide - Permesso di soggiorno - Rinnovo - Condanna, a seguito di patteggiamento, per determinati reati - Mancata previsione del previo accertamento della pericolosità sociale - Applicazione della norma anche ad un solo episodio criminoso di lieve entità - Mancata motivazione sull'applicabilità della normativa impugnata a fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore ed omessa motivazione sulla rilevanza della questione - Inammissibilità.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 4, comma 3, sostituito dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 4, comma 1, lettera b); d.lgs. 25 luglio 1986, art. 5, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 4, 16, 27 e 35

» 28

N. 415. Sentenza 4 - 14 dicembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Società - Controversie in materia societaria - Effetti della notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza - Decadenza dell'attore dal potere di proporre nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, di precisare o modificare domande o eccezioni già proposte, nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie o depositare nuovi documenti - Questione carente di esposizione sui fatti di causa e di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza - Inammissibilità.

– D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 10, commi 1 e 2.

– Costituzione, artt. 3, 24, 76 e 111

Pag. 31

N. 416. Sentenza 4 - 14 dicembre 2006.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Brescia nei confronti della Camera dei deputati - Eccezione di inammissibilità per omessa indicazione del *petitum* - Inesistenza di norme che prescrivano l'adozione di forme obbligate per la proposizione di un conflitto - Reiezione dell'eccezione.

– Deliberazione della Camera dei deputati, 4 febbraio 2004 (doc. IV-*quater*, n. 88).

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Brescia - Insussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni del parlamentare e gli atti tipici della funzione parlamentare dal medesimo posti in essere - Incidenza del giudizio della Corte costituzionale sulla offensività delle dichiarazioni - Esclusione - Non spettanza alla Camera dei deputati della potestà contestata - Annullamento della delibera di insindacabilità.

– Deliberazione della Camera dei deputati, 4 febbraio 2004 (doc. IV-*quater*, n. 88).

– Costituzione, art. 68, primo comma

» 35

N. 417. Ordinanza 4 - 14 dicembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per settore sanitario e sociale - Ricorso del Governo - Rinuncia al ricorso seguita dalla accettazione della controparte - Estinzione del processo.

– Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 2005, n. 21, art. 2, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *i)* e *k)*.

– Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere *d)*, *g)*, *m)* e *n)*, e terzo comma; statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 5, punto 16, e 6, punto 2; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25

» 40

N. 418. Ordinanza 4 - 14 dicembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Beni culturali e ambientali - Norme della Regione Umbria - Attribuzione alla Regione della determinazione e verifica degli standard qualitativi e quantitativi da assicurare nell'esercizio delle funzioni di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale e dei musei - Ricorso del Governo - Rinuncia al ricorso in assenza di parte costituita - Estinzione del processo.

– Legge della Regione Umbria 22 dicembre 2003, n. 24, art. 6, comma 1, lettera *g)*.

– Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere *m)* e *s)*, e terzo comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25

» 43

N. 419. Ordinanza 4 - 14 dicembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Sostituto del difensore - Previsione della iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio - Denunciata lesione dei principi di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 97, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 111, secondo comma.....

Pag. 44

N. 420. Ordinanza 4 - 14 dicembre 2006.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un senatore per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività parlamentari - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione del Senato della Repubblica 15 febbraio 2006.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37.....

» 46

N. 421. Ordinanza 4 - 14 dicembre 2006.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Catania - Sezione distaccata di Giarre - Dichiarazione di ammissibilità del conflitto - Adempimenti successivi - Deposito del ricorso in cancelleria oltre il prescritto termine perentorio - Improcedibilità del giudizio.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 4 dicembre 2003 (doc. 4-*quater*, n. 74-R).
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.....

» 48

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 560. Ordinanza del giudice di pace di Torre Annunziata (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 ottobre 2006) del 18 novembre 2005.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 1 [recte: 2] e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per guida senza casco protettivo) - Incidenza sulla proprietà - Sproporzione tra violazione e sanzione e relative conseguenze economiche - Disparità di trattamento fra conducenti di ciclomotori o motoveicoli e conducenti di altri veicoli - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale dinanzi a un giudice terzo.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis* del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 42 e 111

» 51

N. 561. Ordinanza della Corte d'appello, Sezione minori di Trieste, (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 ottobre 2006) del 27 aprile 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento nelle sole ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Ingiustificata disparità di trattamento tra le parti - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111

Pag. 52

N. 562. Ordinanza del Giudice di pace di Belluno del 20 luglio 2006.

Procedimento civile - Procedimento di ingiunzione - Provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione - Prevista concessione con ordinanza «non impugnabile» - Conseguente non revocabilità e non modificabilità dell'ordinanza stessa - Diversità di regime rispetto all'ordinanza di cui al novellato art. 624 cod. proc. civ. - Ingiustificata disparità di trattamento delle parti del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo rispetto alle parti del procedimento di opposizione all'esecuzione.

- Codice di procedura civile, art. 648.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 55

N. 563. Ordinanza della Corte di assise d'appello di Milano del 13 luglio 2006.

Reati e pene - Pene accessorie - Differimento, una volta espiata la pena principale, della pena accessoria della sospensione della patente (già differita sino al termine dell'espiazione della pena principale in quanto di ostacolo alla espiazione della pena detentiva nelle misure alternative della semilibertà e dell'affidamento in prova) - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento tra situazioni omogenee - Contrasto con la finalità rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 139.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo

» 57

N. 564. Ordinanza della Corte d'appello di Palermo (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 ottobre 2006) del 13 aprile 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Ricorso in cassazione contro la sentenza di primo grado - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento, tra pubblico ministero e imputato - Ingiustificata estensione dei poteri valutativi della Corte di cassazione - Violazione del principio dell'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, e 112.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria - Violazione del principio costituzionale in tema di ricorso in cassazione.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111, comma settimo

» 60

- n. 565. Ordinanza della Corte d'appello di Palermo (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 ottobre 2006) del 20 aprile 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Ricorso in cassazione contro la sentenza di primo grado - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento, tra pubblico ministero e imputato - Ingiustificata estensione dei poteri valutativi della Corte di cassazione - Violazione del principio dell'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, e 112.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria - Violazione del principio costituzionale in tema di ricorso in cassazione.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111, comma settimo.....

Pag. 65

- n. 566. Ordinanza della Corte d'appello di Palermo (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 ottobre 2006) del 27 aprile 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Ricorso in cassazione contro la sentenza di primo grado - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento, tra pubblico ministero e imputato - Ingiustificata estensione dei poteri valutativi della Corte di cassazione - Violazione del principio dell'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, e 112.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria - Violazione del principio costituzionale in tema di ricorso in cassazione.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111, comma settimo.....

» 69

- n. 567. Ordinanza della Corte d'appello di Torino (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 ottobre 2006) del 2 maggio 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2 - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 2.
- Costituzione artt. 3, 111 e 112

» 74

N. 568. Ordinanza della Corte d'appello di Torino del 10 maggio 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Disparità di trattamento tra pubblico ministero e parte civile - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111

Pag. 75

N. 569. Ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 ottobre 2006) del 20 aprile 2006.

Reati e pene - Recidiva - Determinazione della pena in caso di recidiva reiterata - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti - Disparità di trattamento - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 99, comma quarto, come modificato dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo.....

» 79

N. 570. Ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 ottobre 2006) del 22 dicembre 2005.

Processo penale - Prove - Operazioni d'intercettazioni - RegISTRAZIONI delle conversazioni poste a base di una misura cautelare personale - Deposito o comunque messa a disposizione dell'indagato o del suo difensore nella fase successiva alla esecuzione della ordinanza cautelare - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra le parti - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di parità tra le parti - Lesione del diritto della persona accusata di preparare adeguatamente la sua difesa.

- Codice di procedura penale, art. 268.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, commi secondo e terzo

» 80

N. 571. Ordinanza del Giudice di pace di Torre Annunziata (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 ottobre 2006) del 24 novembre 2005.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Incidenza sulla proprietà del bene, pur se appartenente a terzo non trasgressore - Sproporzione tra violazione e sanzione, con diversità di conseguenze economiche a seconda del valore del bene confiscato - Lesione del diritto inviolabile all'uguaglianza - Disparità di trattamento fra conducente di ciclomotori o motoveicoli e conducenti di altri veicoli - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale, della parità delle parti e dei principi in materia di sanzioni amministrative.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24 e 111

» 87

- N. 572. Ordinanza del Tribunale di Perugia (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 ottobre 2006) del 20 marzo 2006.
- Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione dell'applicazione di tale termine a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace - Irragionevolezza.**
- Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
 - Costituzione, art. 3. Pag. 89
- N. 573. Ordinanza del Tribunale di Perugia - Sez. distaccata Assisi - (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 ottobre 2006) dell'11 aprile 2006.
- Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione dell'applicazione di tale termine a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace - Irragionevolezza.**
- Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
 - Costituzione, art. 3. » 91
- N. 574. Ordinanza del Tribunale di Taranto (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 novembre 2006) del 24 marzo 2006.
- Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (A.T.A.) - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica dell'attribuzione del trattamento economico annuo in godimento al 31 dicembre 1999 - Ingiustificato deterioro trattamento di detto personale rispetto ai lavoratori A.T.A., a parità di qualifica ed anzianità di servizio - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.**
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218.
 - Costituzione, artt. 3, primo comma, 101, 102 e 104 » 92

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 411

Sentenza 4 - 14 dicembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Intervento di soggetto privo di interesse qualificato ad intervenire - Inammissibilità.

Lavoro (rapporto di) - Legge della Regione Lombardia - Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) - Personale assunto successivamente alla trasformazione in persone giuridiche di diritto privato - Prevista applicazione, in sede di contrattazione decentrata, dei contratti in essere o di contratti compatibili ed omogenei con quelli applicati al personale già in servizio - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Inammissibilità.

- Legge della Regione Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1, art. 18, comma 13, secondo periodo.
- Costituzione, artt. 18, 39 e 117, secondo comma, lettera l).

Lavoro (rapporto di) - Legge della Regione Lombardia - Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) - Personale assunto successivamente alla trasformazione in persone giuridiche di diritto privato - Prevista applicazione, in sede di contrattazione decentrata, dei contratti in essere o di contratti compatibili ed omogenei con quelli applicati al personale già in servizio - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

- Legge della Regione Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1, art. 18, comma 13, secondo periodo.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l), (artt. 3, 18, 39 e 41).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 13, della legge Regione Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia), promossi con ordinanze del 27 luglio 2004 dal Tribunale di Lecco nel procedimento civile vertente tra la F.P. Cgil Funzione Pubblica della Provincia di Lecco ed altra e la Casa di riposo dott. Luigi e Regina Sironi Onlus, iscritta al n. 978 del registro ordinanze 2004, e del 3 giugno 2005 dal Tribunale di Mantova nel procedimento civile vertente tra la Fondazione Isabella Gonzaga Onlus e la Funzione Pubblica Cgil di Mantova, iscritta al n. 434 del registro ordinanze 2005, e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 49, 1^a serie speciale, dell'anno 2004 e 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2005;

Visti gli atti di costituzione della F.P.S. CISL-Federazione Pubblici Servizi della Provincia di Lecco, della Casa di riposo dott. Luigi e Regina Sironi Onlus, della Fondazione Isabella Gonzaga Onlus nonché gli atti di intervento della F.P.S. CISL, Federazione Pubblici Servizi della Regione Lombardia, e della Regione Lombardia;

Udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Uditi gli avvocati Bassano Baroni e Lidia Ciabattini per la Casa di riposo dott. Luigi e Regina Sironi Onlus e per la Fondazione Isabella Gonzaga Onlus, Nico Cerana per la F.P.S. CISL, Federazione Pubblici Servizi della Provincia di Lecco, e gli avvocati Nicolò Zanon e Andrea Manzi per la Regione Lombardia.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza depositata il 27 luglio 2004 il Tribunale di Lecco ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 13, della legge Regione Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia), in riferimento agli artt. 18, 39 e 117 della Costituzione.

1.1.1. — L'incidente è stato sollevato nel corso di un giudizio promosso dalle organizzazioni sindacali provinciali CGIL Funzione Pubblica e F.P.S. CISL della Provincia di Lecco, ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), al fine di denunciare il comportamento, asseritamente anti-sindacale, tenuto dalla Casa di Riposo dott. Luigi e Regina Sironi - ONLUS (già IPAB), consistito nell'applicazione unilaterale, ad un dipendente assunto dopo la privatizzazione della Fondazione convenuta, del CCNL «UNEBA» (Unione nazionale enti di beneficenza e assistenza), in luogo di quello «Regioni ed Autonomie locali», e segnatamente nella mancata concertazione del contratto collettivo da applicare, in violazione del disposto dell'art. 18, comma 13, della legge Regione Lombardia n. 1 del 2003.

Nel resistere alla domanda attrice, la parte convenuta aveva dedotto che, nella fase immediatamente precedente alla sua trasformazione in ente di diritto privato, essa aveva comunicato alle organizzazioni ricorrenti quale contratto collettivo avrebbe applicato; che la disposizione addotta a fondamento del ricorso non imponeva affatto l'obbligo di raggiungere un accordo con le associazioni sindacali circa la disciplina contrattuale da osservare; e infine che la norma invocata era costituzionalmente illegittima.

1.1.2. — Il giudice *a quo* osserva, in punto di non manifesta infondatezza, che la lesione degli artt. 18 e 39 della Costituzione deriverebbe dalla violazione, da parte della norma censurata, del principio della libertà ordinamentale riconosciuta alle organizzazioni sindacali. La contrattazione collettiva, invero, sfuggirebbe a qualsivoglia intervento «eteronomo», segnatamente nel senso che non potrebbe, con legge — e tanto meno con legge regionale — stabilirsi da quale contratto e di quale livello debba essere disciplinato un certo rapporto, essendo la relativa scelta rimessa esclusivamente alle parti contraenti. Peraltro, la norma censurata porterebbe all'applicazione, a rapporti di lavoro di diritto privato, di un contratto collettivo — quello delle «Regioni ed autonomie locali» — previsto per la disciplina di rapporti del «comparto pubblico» e stipulato, *ex parte datoris*, dall'ARAN, e cioè da un soggetto che, in quanto rappresentativo delle sole amministrazioni pubbliche, giammai potrebbe rappresentare un datore di lavoro privato.

Ad avviso del rimettente, inoltre, la norma censurata violerebbe altresì l'art. 117 della Costituzione, in quanto interverrebbe a regolamentare rapporti di natura privatistica, come tali sottratti alla potestà legislativa delle regioni.

1.1.3. — Quanto alla rilevanza del prospettato dubbio, la questione sarebbe «determinante per la decisione della controversia in atti».

1.2. — Si è costituita la F.P.S. CISL — (Federazione Pubblici Servizi) della Provincia di Lecco — che ha chiesto dichiararsi inammissibile, ovvero infondata, la questione sollevata.

1.2.1. — Ricapitolata l'evoluzione normativa delle IPAB — a partire dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), cosiddetta legge Crispi, e dal trasferimento alle Regioni delle funzioni relative alle IPAB, ad opera del d.P.R. n. 616 del 1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382) — la deducente ricorda come la Corte costituzionale (sentenza n. 173 del 1981) abbia dichiarato incostituzionale la norma (art. 25, comma quinto, del d.P.R. n. 616 del 1977) che, trasferendo ai comuni personale, beni e funzioni delle IPAB, aveva sovvertito il principio — posto a fondamento della legge n. 6972 del 1890 — del rispetto della volontà dei fondatori, pur dovendosi prevedere un sistema di controlli, in ragione del fine pubblico dell'attività svolta, in regime di autonomia, da tali enti.

Segnala inoltre la deducente Federazione come la peculiarità della natura giuridica delle IPAB — caratterizzata dall'intrecciarsi di una disciplina pubblicistica, in funzione di controllo, con una notevole permanenza di elementi privatistici, ulteriormente ribadita nella sentenza n. 195 del 1987 — portò questa Corte (sentenza n. 396

del 1988) a dichiarare l'illegittimità dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui non prevedeva che le IPAB regionali e infraregionali continuassero a sussistere come soggetti di diritto privato, qualora possedessero i requisiti di un'istituzione privata.

Fissati dalle leggi regionali lombarde 27 marzo 1990, n. 21, e 27 marzo 1990, n. 22, la procedura e i requisiti perché le IPAB interessate ottenessero il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), ha, tra l'altro, disposto che le istituzioni inquadrate come aziende di servizi o persone giuridiche di diritto privato conservano i diritti e gli obblighi anteriori a tale inquadramento, tra i quali quelli inerenti al mantenimento, da parte del personale dipendente, dell'anzianità pregressa (art. 4).

1.2.2. — Ciò posto, evidenzia la deducente come, in piena aderenza ai principi di cui agli artt. 18, 38 e 118 della Costituzione, nonché alle linee guida della legge 8 novembre 2000, n. 328, e del d.lgs. n. 207 del 2001, la legge della Regione Lombardia n. 1 del 2003 abbia provveduto al riordino delle IPAB operanti sul suo territorio, mediante la loro trasformazione in Aziende di servizi alla persona (ASP) o in persone giuridiche di diritto privato, senza scopo di lucro, prevedendo — ad integrazione del disposto dell'art. 4 del predetto decreto legislativo e in conformità alle previsioni dell'accordo 18 novembre 2002, nel frattempo intervenuto tra le organizzazioni sindacali di categoria e il competente Assessorato regionale — che qualsivoglia trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato o in ASP non costituisca causa di risoluzione del rapporto con il personale, né altrimenti incida sui trattamenti in godimento o sull'anzianità maturata (art. 3, comma 6).

Inequivocabile, pertanto, sarebbe la volontà del legislatore regionale di fare in modo che la trasformazione dell'ente non incida sul rapporto di lavoro del personale dipendente e non crei — nelle more della determinazione di apposito comparto — inaccettabili sperequazioni relativamente a future assunzioni.

1.2.3. — La questione proposta, secondo la F.P.S. - CISL, sarebbe inammissibile, vuoi per assoluta carenza di motivazione in ordine alla sua rilevanza, solo apoditticamente enunciata, vuoi per mancanza del necessario carattere «determinante».

In effetti, mentre oggetto del giudizio *a quo* era l'inosservanza della procedura prescritta dagli artt. 1, comma 2, e 5 del CCNL 22 gennaio 2004 e dalla legge regionale al fine di assicurare una scelta concordata tra le parti della disciplina contrattuale applicabile al rapporto, la questione di costituzionalità è stata sollevata con riguardo alla asserita limitazione della tipologia dei contratti da prendere in considerazione.

1.2.4. — Il dubbio di costituzionalità sarebbe in ogni caso infondato.

E invero, a prescindere dalla mancata esplicitazione delle ragioni del contrasto della norma impugnata con l'art. 18 della Costituzione, il preteso *vulnus* alla libertà sindacale di cui all'art. 39 Cost. sarebbe insussistente, sia perché la disposizione censurata costituirebbe la trasposizione in legge dell'accordo raggiunto tra le parti in vista del riordino delle IPAB, sia perché la previsione di una contrattazione decentrata, avente ad oggetto l'individuazione del contratto di lavoro applicabile al personale assunto dopo la trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato, toglierebbe ogni carattere lesivo alla (eventuale) «applicazione di un contratto collettivo previsto per il comparto pubblico [...], in riferimento ad un datore di lavoro (le IPAB) e ad un rapporto contrattuale definitivamente accertato come privato».

Immotivato e infondato sarebbe altresì, ad avviso della Federazione deducente, il denunciato contrasto della norma censurata con l'art. 117 della Costituzione, in quanto, a prescindere dalla generale assimilazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici a quello privatistico, la norma impugnata, demandando all'autonoma contrattazione delle parti l'individuazione del contratto collettivo per i neo assunti, si correlerebbe alla ricordata necessità perequativa, senza in alcun modo condizionare i contenuti del rapporto, al quale non imporrebbe affatto l'applicazione di una disciplina pubblicistica, e senza pertanto violare la potestà legislativa dello Stato.

1.3. — Nel giudizio si è altresì tempestivamente costituita la Fondazione Casa di Riposo Dr. Luigi e Regina Sironi - ONLUS.

1.3.1. — Nella sua memoria l'ente sottolinea come — a fronte della denuncia *ex art.* 28 della legge n. 300 del 1970, proposta per essere stato unilateralmente applicato, a una dipendente assunta dopo la privatizzazione, il C.C.N.L. «UNEBA», piuttosto che quello «Regioni e Autonomie locali», in assenza di qualsivoglia procedura di concertazione con le organizzazioni sindacali — esso avesse replicato che, costituendo «l'avvenuta depublicizzazione» della *ex* IPAB «un atto di accertamento meramente ricognitivo dell'originaria natura privatistica della Casa di Riposo», doveva escludersi l'applicabilità di una norma destinata ad operare nei confronti di soggetti la cui trasformazione fosse ancora *in itinere*; che l'art. 18, comma 13, della legge Regione Lombardia n. 1 del 2003, pretesamente violato dal datore di lavoro, non imponeva affatto un obbligo di risultato, ma soltanto un obbligo di trattare, impegno nella fattispecie sicuramente assolto; che, non sussistendo tra il CCNL Regioni - Enti locali del 22 gennaio 2004 e il CCNL UNEBA del 27 maggio 2004 problemi di raccordo e costituendo il secondo lo

svolgimento e l'attuazione del disegno delineato nel primo, il preteso obbligo di trattare poteva considerarsi assolto con la sua stipulazione; che, in ogni caso, la disposizione della quale i ricorrenti chiedevano al giudice l'applicazione, ove interpretata come volta a porre un limite inderogabile alla libera e piena esplicazione della libertà di contrattazione collettiva, era costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 4, 18, 39 e 117 della Costituzione.

1.3.2. — Nel domandare, quindi, alla Corte di ritenere fondata la prospettata questione, la deducente sottolinea, in ordine alla sua rilevanza, che il ricorso contro di essa proposto, una volta espunta dall'ordinamento la norma regionale, dovrebbe essere rigettato per mancanza di qualsivoglia base normativa.

1.4. — La Regione Lombardia è intervenuta nel giudizio ed ha successivamente depositato memoria, eccettuando preliminarmente la manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, del sollevato dubbio di costituzionalità e, in subordine, la sua infondatezza nel merito.

1.4.1. — Ripercorsi i tratti salienti dell'evoluzione della disciplina degli enti operanti nel campo della beneficenza e dell'assistenza, ricorda l'esponente che il d.lgs. n. 207 del 2001, dopo avere espressamente affermato la natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti delle ASP (art. 11), nulla prevede circa la natura e il contenuto di quello del personale delle seconde.

La legge della Regione Lombardia n. 1 del 2003, si sarebbe adeguata alle grandi linee di tale riforma e, oltre a disciplinare compiutamente le modalità di trasformazione delle IPAB in ASP o in persone giuridiche di diritto privato, avrebbe dettato regole relative al rapporto di lavoro e allo *status* del personale sia delle une che delle altre, così avviando al silenzio serbato sul punto dal legislatore statale. Si tratterebbe, peraltro, di norme — compresa quella censurata — che, inserite quali emendamenti al progetto di legge (a seguito di un accordo intercorso tra l'assessore regionale alla Famiglia e Solidarietà sociale e le federazioni regionali di categoria), si preoccuperebbero del destino del personale degli enti che subiscono la trasformazione, in un'ottica volta a salvaguardare la continuità del rapporto di lavoro e l'intangibilità delle posizioni acquisite.

La norma denunciata, infatti, sarebbe volta ad introdurre specifiche garanzie a favore dei lavoratori assunti successivamente alla trasformazione, sia garantendo alle organizzazioni sindacali un ruolo attivo *in parte qua*, sia evitando disparità di trattamento tra neo-assunti e lavoratori già occupati.

1.4.2. — Sulla base di tali premesse, sostiene la deducente la manifesta inammissibilità della proposta questione, e per omessa motivazione sulla rilevanza, solo apoditticamente affermata, e, comunque, per evidente difetto di rilevanza, dal momento che il denunciato carattere antisindacale della condotta tenuta dal datore di lavoro consisteva nel non aver provveduto ad instaurare l'attività di contrattazione decentrata prescritta dalla legge regionale e pertanto — escluso ogni profilo sostanziale — nell'inosservanza della procedura prevista dalla norma regionale.

1.4.3. — La sollevata questione sarebbe, in ogni caso, infondata nel merito.

Quanto alla prospettata lesione dell'art. 39 Cost., osserva l'interveniente che, a prescindere dagli aspetti paradossali della censura — volta a denunciare per violazione della libertà sindacale una disposizione voluta dagli stessi sindacati —, costituirebbe ormai *ius receptum* l'inesistenza di un'assoluta riserva, in favore dell'autonomia collettiva, della competenza a disciplinare i rapporti di lavoro, essendo del tutto pacifico che questi ben possono essere regolamentati, in via confermativa o concorrente, da norme primarie, cui spetta anzi il compito di assicurare la tutela minima del lavoratore. Del resto, posto che il Giudice delle leggi ha ripetutamente riconosciuto la costituzionalità di interventi normativi volti a integrare o modificare i contratti collettivi, con interventi su specifici aspetti della disciplina concordata dalle parti (sentenze n. 419 del 2000, n. 697 del 1988 e n. 141 del 1980), dovrebbe, a maggior ragione, essere sostenuta la legittimità di una disposizione che, come quella censurata, si limiti a circoscrivere l'area dei contratti collettivi tra i quali, in sede di contrattazione decentrata, va individuato quello da applicare ai rapporti presi in considerazione.

Né potrebbe ignorarsi, nello scrutinio di costituzionalità, da un lato, la valenza delle finalità perequatrici perseguite dalla norma, e, dall'altro, il suo carattere transitorio, e cioè applicabile «fino alla determinazione di un autonomo comparto di contrattazione».

Quanto al presunto contrasto con l'art. 117 Cost., osserva la deducente che «una legislazione regionale di contorno, che non viola l'autonomia collettiva, ma anzi ne incorpora la volontà», come quella censurata, dovrebbe considerarsi inerente alla competenza regionale in materia di «tutela e (sicurezza) del lavoro».

In ogni caso, sarebbe del tutto irragionevole e irrealistico ritenere che le Regioni — alle quali la riforma del titolo V della Costituzione ha attribuito competenza legislativa esclusiva in materia di servizi e assistenza sociale — debbano limitarsi a regolamentare esclusivamente le attività socio-assistenziali, astenendosi da qualunque riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente degli enti cui ne è demandato lo svolgimento.

Sottolineato che la disposizione impugnata non incide su rapporti di natura privatistica e, in particolare, sui contenuti del rapporto di lavoro, la Regione conclude osservando che, esclusa la violazione dell'art. 39 Cost.,

sarebbe da negare anche quella dell'art. 117, secondo comma, Cost., in quanto, se il contenuto dei contratti non è intaccato dalla legge regionale, neppure sarebbe violata la competenza esclusiva statale in punto di disciplina del rapporto di lavoro.

1.5. — Nel giudizio di costituzionalità è altresì intervenuta la F.P.S. CISL - Federazione Pubblici Servizi della Regione Lombardia, che, affermata la propria legittimazione a intervenire in quanto firmataria dell'accordo stipulato in data 18 novembre 2002 con l'Assessore regionale alla Famiglia e alla Solidarietà sociale — accordo che ha portato alla formulazione della disposizione poi trasfusa nel comma 13 dell'art. 18 della legge della Regione Lombardia n. 1 del 2003 — ha insistito per la declaratoria di inammissibilità, o in subordine di infondatezza, della proposta questione, esponendo argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle svolte dalla F.P.S. CISL - Federazione Pubblici Servizi della Provincia di Lecco.

2. — Con ordinanza del 3 giugno 2005 anche il Tribunale di Mantova ha sollevato, in riferimento agli artt. 18, 39, 41 e 117 Cost., nonché «al principio di razionalità desumibile dall'art. 3 Cost.», questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 13, secondo periodo, della medesima legge Regione Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1.

2.1.1. — Espone il rimettente che, con ricorso del 17 dicembre 2004, la Fondazione Isabella di Gonzaga aveva proposto opposizione avverso il decreto, reso *ex art.* 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, contenente la sua condanna a contrattare con il sindacato ricorrente la scelta del contratto collettivo da applicare ai rapporti di lavoro del personale assunto successivamente al 1° gennaio 2004, data della sua trasformazione da IPAB a fondazione di diritto privato.

Nel contestare la pronuncia del giudice del lavoro, l'opponente aveva affermato che essa era fondata sull'errore presupposto che tale contrattazione fosse imposta dal contratto collettivo nazionale UNEBA (art. 5), associazione di categoria cui essa aderiva, e comunque dall'art. 18, comma 13, della legge regionale n. 1 del 2003 da ritenersi, *in parte qua*, costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, 39, 18 e 41 Cost.

Dal canto suo l'opposto sindacato — ribadita l'antisindacalità della condotta dell'opponente, per avere la stessa applicato, ai dipendenti assunti successivamente alla trasformazione, in modo unilaterale, il contratto collettivo nazionale UNEBA — aveva affermato la piena conformità alla Costituzione della norma che tale contrattazione imponeva, insistendo per il rigetto della opposizione.

2.1.2. — Tanto premesso, osserva il rimettente, in punto di rilevanza della proposta questione, che non è condivisibile l'argomentazione difensiva della Fondazione, secondo cui la contrattazione prevista dalla disposizione censurata sarebbe avvenuta, a livello nazionale, con la conclusione del contratto UNEBA (alla cui stipulazione aveva partecipato la stessa CGIL), e che, attraverso la ricezione dello stesso, essa avrebbe in sostanza adempiuto agli obblighi imposti dal menzionato art. 18, comma 13, della legge regionale n. 1 del 2003: in realtà, oggetto della predetta norma è la previsione di una contrattazione a livello decentrato, volta a individuare, fra diversi contratti collettivi già stipulati a livello nazionale, tutti astrattamente applicabili al rapporto, quello da osservare in concreto.

Neppure sarebbe fondato il rilievo secondo cui il contratto UNEBA si porrebbe quale unica regolamentazione pattizia applicabile ai rapporti di lavoro oggetto di controversia, e cioè ai rapporti di lavoro di diritto privato nel settore assistenziale, sociale e socio-sanitario: tale previsione — anche a prescindere dall'esistenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili alla fattispecie — andrebbe pur sempre intesa nei limiti dell'efficacia soggettiva del contratto limitata ai partecipanti all'UNEBA, in conformità al principio generale per cui i contratti collettivi vincolano solo gli aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti.

Né avrebbe peso il mancato avvio della contrattazione integrativa decentrata a livello aziendale, prevista dal contratto UNEBA, perché tale doglianza presuppone l'applicabilità del contratto prescelto, laddove ciò di cui *in primis* si duole il ricorrente è, a monte, l'unilateralità della scelta compiuta dalla Fondazione.

In tale contesto — argomenta il giudice *a quo* — non può negarsi che la soluzione della controversia dipende dalla vigenza o meno della norma nell'ordinamento: e invero, sussistendo tutti i presupposti fattuali della sua applicazione — qualità soggettiva del datore di lavoro; assunzione dei lavoratori dopo la sua trasformazione; mancato avvio della contrattazione decentrata circa il contratto collettivo applicabile a tali rapporti — l'affermazione della conformità della disposizione censurata alla Costituzione e, quindi, la declaratoria di infondatezza della prospettata questione, comporterebbe quella dell'antisindacalità della condotta denunciata, mentre, l'esito positivo dello scrutinio imporrebbe il rigetto della domanda attrice.

2.1.3. — Quanto alla non manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità, secondo il rimettente la materia regolamentata dalla norma impugnata rientrerebbe nella competenza esclusiva dello Stato *ex art.* 117, secondo comma, lett. l), Cost.

E invero, posto che le disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro rientrano pur sempre nell'ambito del diritto civile, costituendo anzi un diritto civile speciale, la norma censurata, in quanto volta alla regolamentazione

del rapporto di lavoro, e segnatamente delle modalità di applicazione dei contratti collettivi ai singoli rapporti, violerebbe la menzionata riserva di competenza dell'ordinamento civile alla legge statale, secondo un ordine di idee ripetutamente condiviso dalla Corte costituzionale (sentenze n. 50 del 2005, n. 379 del 2004, n. 359 del 2003).

Posto poi che i contratti collettivi, malgrado la loro asserita funzione «normativa nei confronti di tutti i datori di lavoro che sono o diventeranno parte di singoli contratti», sono pur sempre contratti di diritto comune, la norma regionale censurata si porrebbe altresì in contrasto con l'art. 39 Cost., sotto il profilo della violazione della libertà sindacale.

Oggetto di garanzia costituzionale sarebbe, infatti, oltre che la libertà di agire dei sindacati per la salvaguardia dei diritti dei lavoratori, la tutela dell'organizzazione sindacale, ivi compresa quella relativa alla produzione contrattuale, dalle interferenze dei pubblici poteri: libertà della quale sarebbero titolari sia individualmente i singoli soggetti sia l'associazione nel suo complesso, sia i datori di lavoro, sia i lavoratori, secondo un approccio che trova conforto in alcune convenzioni internazionali, tra cui l'art. 28 della Carta fondamentale dei diritti dell'UE, oltre che in pronunce del Giudice delle leggi.

La norma censurata sarebbe, pertanto, lesiva dell'evocato art. 39 Cost., sotto il profilo che essa impone alle parti l'obbligo di negoziare la scelta del contratto collettivo applicabile a determinati rapporti, per violazione della libertà dei singoli datori di lavoro di aderire ad un'associazione di categoria e di fare proprie le statuizioni del contratto collettivo nazionale dalla stessa concluso: essa li obbligherebbe, in sostanza, ad applicare un contratto anche diverso da quello dell'associazione di appartenenza, o comunque ad applicare un contratto collettivo, tra quelli esistenti, pur in mancanza di adesione a qualsivoglia organizzazione sindacale. Invece, la libertà sui termini e sui modi della contrattazione collettiva sfuggirebbe a ogni intervento eteronomo, poiché l'autosufficienza dell'ordinamento sindacale imporrebbe allo Stato di astenersi dal legiferare *in parte qua*, se non per garantire la libertà di esplicazione dell'attività sindacale, dovendo eventuali interventi nella regolazione del rapporto di lavoro comunque svolgersi in via del tutto eccezionale, in modo da non ledere l'autonomia delle parti nella composizione delle dinamiche contrattuali.

Tali presupposti sarebbero insussistenti nella fattispecie, tanto più che il preteso carattere transitorio della norma sarebbe vanificato dalla oscurità della sua formulazione.

In ogni caso, le argomentazioni svolte con riferimento all'art. 39 Cost., ben si presterebbero anche a sorreggere una censura di incostituzionalità per contrasto con il principio della libertà di associazione, in collegamento con quello di iniziativa economica, di cui agli artt. 18 e 41 Cost., ove il fondamento dei diritti dei datori di lavoro, nei termini innanzi precisati, venisse in tali norme rinvenuto.

Infine, la norma censurata imponendo una scelta condivisa del contratto collettivo da applicare a determinati rapporti di lavoro, senza nulla prevedere in caso di mancato accordo, violerebbe altresì il principio di razionalità di cui all'art. 3 Cost.

2.2. — Si è costituita, ed ha poi depositato memoria, la Fondazione Isabella Gonzaga O.N.L.U.S., che ha chiesto alla Corte di dichiarare fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale.

2.2.1. — Quanto alla violazione dell'art. 117 Cost., la parte privata osserva che una legge regionale che subordina l'applicazione di CCNL volti a disciplinare certi rapporti all'intervento di accordi decentrati e che mira ad estendere a un'area squisitamente privatistica le regole concorsuali sull'accesso, sulla progressione delle carriere e sul procedimento disciplinare, tipiche dell'area del pubblico impiego, incidendo altresì sulle regole dettate dall'art. 2070 del codice civile, contrasta con la natura privatistica dei contratti collettivi, con la loro pacifica soggezione alle disposizioni codicistiche, nonché col costante insegnamento del Giudice delle leggi, secondo cui è interdetto al legislatore regionale introdurre modifiche in materie e rapporti regolati dal codice civile.

Del resto, è opinione ormai unanimemente accolta che l'art. 39 Cost. dia copertura costituzionale al principio secondo cui l'ordinamento delle relazioni sindacali è esente da qualsiasi forma di controllo o ingerenza estranea e che la libertà sindacale «non investe solo le forme di aggregazione», ma si estende all'organizzazione della «attività di produzione contrattuale», di modo che la libertà sui termini e sui modi della contrattazione collettiva sfuggirebbe a ogni intervento eteronomo, anche della legge ordinaria.

La libertà di cui all'art. 39 Cost. sarebbe, altresì, indebitamente coartata sotto il profilo del vincolo apposto dalla legge regionale al tipo e all'identità del CCNL da applicare, dovendosi necessariamente optare tra i «contratti in essere» e i «contratti compatibili e omogenei con quelli applicati al personale in servizio», e cioè, in definitiva, tra contratti parametrati sul comparto pubblico, malgrado l'intervenuto mutamento della natura giuridica dell'ente e senza che tale soluzione possa ritenersi giustificata dall'esigenza di garantire ai nuovi assunti eventuali condizioni di maggior favore previste dai contratti previgenti all'assunzione: è, infatti, assolutamente pacifica la possibilità di modificare *in peius* i trattamenti previsti in sede di contrattazione collettiva nonché la necessità, in caso di trasformazione di un ente da pubblico a privato, che la disciplina del rapporto sia desunta dai CCNL stipulati dopo la privatizzazione e non già dal regime giuridico anteriore.

In definitiva, la Fondazione opponente, dopo la stipulazione, da parte dell'UNEBA — cui essa aderisce —, di un CCNL per l'area degli enti assistenziali privati, tra i quali rientrano le *ex* IPAB, potrebbe trovarsi ad applicare, per effetto della norma censurata, un contratto collettivo alla cui formazione non ha mai partecipato, essendo la sottoscrizione di quelli dell'area pubblica per legge riservata all'ARAN. E tanto in contrasto con gli artt. 18, 39 e 41 Cost., secondo cui i CCNL devono essere conclusi tra organi realmente rappresentativi.

Considerato in diritto

1. — I Tribunali di Lecco e di Mantova sollevano questione di legittimità costituzionale — in riferimento, il primo, agli artt. 18, 39 e 117, secondo comma, lett. *l*), della Costituzione, il secondo anche in riferimento agli artt. 3 e 41 — dell'art. 18, comma 13, secondo periodo, della legge Regione Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia), nella parte in cui dispone che al personale assunto successivamente alla trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato, «in sede di contrattazione decentrata, è stabilita l'applicazione di contratti in essere o di contratti compatibili ed omogenei con quelli applicati al personale già in servizio».

2. — Avendo le questioni, sollevate dalle due ordinanze, ad oggetto la medesima norma ed essendo analoghe le argomentazioni svolte a sostegno del dubbio di legittimità costituzionale, i due giudizi devono essere riuniti.

3. — Preliminarmente, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'intervento spiegato nel giudizio n. 978 del 2004 dalla F.P.S. CISL della Regione Lombardia, dal momento che le associazioni di categoria «non sono titolari di un interesse giuridicamente qualificato suscettibile di essere pregiudicato immediatamente ed irrimediabilmente» dalla pronuncia di questa Corte (sentenze n. 279 del 2006 e n. 341 del 2003).

4. — L'eccezione di inammissibilità della questione sollevata dal Tribunale di Lecco è fondata.

L'ordinanza *de qua*, infatti, non motiva in alcun modo sulla rilevanza di una questione che — sorta in un procedimento nel quale si denunciava come antisindacale la condotta datoriale consistita nell'inosservanza dell'obbligo di «confrontarsi» con le organizzazioni sindacali — viene dal rimettente posta esclusivamente in termini di contratto collettivo da applicare ai dipendenti assunti dopo la privatizzazione, e cioè senza alcun riferimento alla disciplina procedimentale che costituiva l'oggetto del giudizio *ex art.* 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

5. — La questione sollevata dal Tribunale di Mantova è fondata.

5.1. — Il giudice rimettente — dopo aver esposto, con motivazione esauriente, le ragioni per le quali l'esito del giudizio di opposizione al decreto di repressione della condotta antisindacale dipende dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale della norma regionale censurata — osserva come, con tale norma, la Regione abbia dettato una disciplina propria dell'ordinamento civile, riservato alla legislazione statale dall'art. 117, secondo comma, lett. *l*), della Costituzione, in quanto l'intervento legislativo regionale sarebbe «volto alla regolamentazione del rapporto di lavoro, e segnatamente delle modalità di applicazione dei contratti collettivi ai singoli rapporti».

Aggiunge che la norma regionale violerebbe anche l'art. 39 Cost., in quanto «impone alle parti l'obbligo di negoziare la scelta del contratto collettivo applicabile a determinati rapporti, in violazione della libertà dei singoli datori di lavoro di aderire ad un'associazione di categoria e di fare proprie le statuizioni del contratto collettivo nazionale dalle stesse concluso»; ciò che inciderebbe anche sulla libertà di associazione (art. 18 Cost.) in collegamento con la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.).

La disciplina, infine, sarebbe manifestamente irragionevole (art. 3 Cost.) in quanto nulla prevede per l'ipotesi di mancata intesa.

5.2. — Il primo periodo, non censurato, del comma 13 dell'art. 18 della legge regionale n. 1 del 2003 dispone — svolgendo i principi fissati dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328) — che «al personale delle IPAB che si trasformano in persone giuridiche di diritto privato, in servizio alla data di trasformazione, si applicano i contratti in essere»: in tal modo prevedendo — «fino alla determinazione di un autonomo comparto di contrattazione» — l'ultrattività dei contratti collettivi «pubblicistici» vigenti al momento della trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato.

Il secondo periodo del medesimo comma 13 — all'evidente scopo di evitare che i rapporti di lavoro instaurati dopo la trasformazione siano disciplinati sulla base di contratti collettivi profondamente diversi da quelli «pubblicistici» applicati ai vecchi dipendenti — impone ai datori di lavoro di negoziare «in sede di contrattazione decentrata» la scelta del contratto collettivo da applicare ai neo-assunti, se «contratti collettivi in essere o contratti compatibili ed omogenei con quelli applicati al personale già in servizio».

5.3. — Al fine di individuare la materia, tra quelle contemplate dall'art. 117 Cost., alla quale ricondurre la disciplina in esame, questa deve essere considerata per ciò che dispone, e non già in base alle finalità perseguite dal legislatore: criterio che si impone, in particolare, quando venga in rilievo una materia — quale quella della «tutela del lavoro» — la cui stessa denominazione include il concetto di fine, e che per ciò solo sarebbe in grado di riferirsi a qualsiasi disciplina avente ad oggetto il lavoro.

Se, pertanto, il legislatore regionale ha perseguito una finalità riconducibile all'intento (generico) di «tutelare il lavoro» dei neo-assunti, lo strumento utilizzato — l'obbligo di contrattare — attiene certamente all'ordinamento civile, in quanto si risolve nel vincolo, imposto ad un soggetto privato, di tenere un comportamento prescritto dalla legge e, quindi, in un vincolo destinato ad incidere sul suo potere di autodeterminarsi.

Per pervenire alla conclusione che la norma censurata attiene alla materia dell'ordinamento civile non occorre stabilire se la legge regionale imponga anche un'obbligazione di risultato, e cioè pretenda di condizionare altresì la scelta del contratto collettivo da applicare e, sia pure indirettamente, il contenuto di esso; è qui sufficiente rilevare che la norma censurata certamente crea un procedimento negoziale — al quale il datore di lavoro è obbligato a partecipare prima di poter scegliere il contratto collettivo da applicare — le cui controparti (le organizzazioni sindacali del pubblico impiego) sono autoritativamente individuate.

La circostanza che l'inosservanza di tale obbligo — di contrattare con quelle controparti — sia sanzionabile come lesivo della libertà sindacale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, e cioè del ruolo che l'ordinamento riconosce ai sindacati dei lavoratori, conferma la natura dell'obbligazione in tal modo creata in capo al datore di lavoro.

5.4. — La norma censurata deve, pertanto, essere dichiarata costituzionalmente illegittima, con assorbimento delle altre censure, attraverso le quali si pongono tematiche che, espunta la legge regionale, sono estranee al giudizio, in quanto investono la possibilità che una qualsiasi legge, e quindi anche statale, contenga analoghe disposizioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) *dichiara inammissibile l'intervento spiegato, nel giudizio r.o. n. 978 del 2004, da F.P.S. CISL - Federazione Pubblici Servizi della Regione Lombardia;*

2) *dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 13, secondo periodo, della legge Regione Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia);*

3) *dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 13, secondo periodo, della medesima legge, sollevata, in riferimento agli artt. 18, 39 e 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, dal Tribunale di Lecco con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 412

Sentenza 4 - 14 dicembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Imposte e tasse - Norme della Regione Molise - Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi - Modalità di versamento fissate con apposito provvedimento della Giunta regionale - Ricorso del Governo - Contrasto con la legislazione statale in materia secondo cui le modalità di versamento del tributo sono stabilite con legge della Regione, con conseguente esorbitanza dai limiti della potestà tributaria regionale - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1, art. 7, comma 3, quale sostituito dall'art. 6 della legge della Regione Molise 10 ottobre 2005, n. 34.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lettera e), in relazione all'art. 3, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 119.

Imposte e tasse - Norme della Regione Molise - Tributo speciale per il deposito di rifiuti solidi - Omessa registrazione delle operazioni di conferimento ed infedele registrazione - Trattamento sanzionatorio - Ricorso del Governo - Contrasto con il regime sanzionatorio previsto dalla legge statale, con conseguente esorbitanza dai limiti della potestà tributaria regionale - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1, art. 9, comma 1, quale sostituito dall'art. 8, comma 1, della legge della Regione Molise 10 ottobre 2005, n. 34.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e), in relazione all'art. 3, comma 31, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e art. 119.

Imposte e tasse - Norme della Regione Molise - Tributo speciale per il deposito di rifiuti solidi - Trattamento sanzionatorio - Gestione di discarica abusiva - Trattamento sanzionatorio per omessa registrazione ed omessa dichiarazione - Inapplicabilità delle norme agevolative di cui all'art. 9, comma 4, della legge regionale n. 1 del 2003 - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1, art. 11, comma 3-bis, introdotto dall'art. 10 della legge della Regione Molise 10 ottobre 2005, n. 34.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e), in relazione all'art. 3, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e art. 119.

Imposte e tasse - Norme della Regione Molise - Tributo speciale per il deposito di rifiuti solidi - Previsione della determinazione dell'ammontare del tributo con decorrenza dal 1° gennaio 2006 - Ricorso del Governo - Contrasto con la normativa statale, che prevede la fissazione dell'ammontare del tributo con legge regionale entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, con conseguente esorbitanza dai limiti della potestà tributaria regionale - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge della Regione Molise 10 ottobre 2005, n. 34, art. 14.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e), in relazione all'art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e art. 119.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 6, 8, 10 e 14 della legge della Regione Molise 10 ottobre 2005, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1, contenente «Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549» nonché determinazione dell'ammontare del tributo con decorrenza dal 1° gennaio 2006), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 13 dicembre 2005, depositato in cancelleria il 19 dicembre 2005 ed iscritto al n. 96 del registro ricorsi 2005;

Visto l'atto di costituzione della Regione Molise;

Udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 2006 il giudice relatore Franco Gallo;

Udito l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 13 dicembre 2005 e depositato il 19 dicembre successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale degli articoli 6, 8, 10 e 14 della legge della Regione Molise 10 ottobre 2005, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1, contenente «Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549» nonché determinazione dell'ammontare del tributo con decorrenza dal 1° gennaio 2006), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 29 del 15 ottobre 2005, per violazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione.

A sostegno del ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri premette che le norme regionali censurate disciplinano il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito e regolato dall'art. 3 della legge statale 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), ed osserva che tale imposta non costituisce un «tributo proprio» della Regione, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., e che, pertanto, la sua disciplina deve ritenersi preclusa a detto ente pubblico territoriale. Rileva, quindi, che il contrasto tra le norme regionali impugnate e le norme statali interposte comporta la violazione dei limiti di esercizio della potestà legislativa regionale in una materia in cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva e richiama, al riguardo, la costante giurisprudenza di questa Corte.

1.1. — In primo luogo, il ricorrente censura l'articolo 6 della citata legge regionale n. 34 del 2005, nella parte in cui — sostituendo il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549) — prevede che le modalità di versamento del tributo speciale sono fissate «con apposito provvedimento della giunta regionale», perché tale disposizione si porrebbe in contrasto con il comma 30 dell'art. 3 della legge statale n. 549 del 1995, secondo il quale, invece, «con legge della regione sono stabilite le modalità di versamento del tributo».

La violazione della norma statale interposta comporta, ad avviso dello stesso ricorrente, la violazione degli evocati parametri costituzionali, in quanto la norma censurata modifica illegittimamente la «conformazione normativa del tributo quale dettata dalla norma statale», attribuendo alla Giunta regionale la competenza ad emanare un provvedimento amministrativo, «senza [...] indicare neppure i criteri e i principi cui la stessa giunta si dovrebbe attenere nel disciplinare in concreto le modalità di versamento del tributo».

1.2. — In secondo luogo, è censurato l'articolo 8 della legge regionale n. 34 del 2005, il quale — sostituendo il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 1 del 2003 — differenzia il trattamento sanzionatorio della omessa registrazione delle operazioni di conferimento dei rifiuti da quello della infedele registrazione delle stesse e prevede, per entrambe le fattispecie, sanzioni amministrative determinate in una percentuale fissa dell'entità del tributo dovuto.

Ad avviso dello stesso ricorrente, la Regione, con il censurato art. 8 (*rectius*, con il comma 1 di tale articolo), introduce «una disciplina sanzionatoria che profondamente si discosta da quella in proposito dettata dal legislatore statale al comma 31 dell'art. 3 della legge n. 549/1995», il quale, da un lato, prevede lo stesso trattamento sanzionatorio per la omissione e per la infedeltà nella registrazione e, dall'altro, determina in misura variabile la sanzione edittale per tali violazioni.

1.3. — In terzo luogo, viene censurato l'articolo 10 della legge regionale n. 34 del 2005, il quale, attraverso l'inserimento del comma 3-*bis* nell'art. 11 della legge regionale n. 1 del 2003, dispone — con riguardo al tratta-

mento sanzionatorio previsto a carico di chi esercita attività di gestione di una discarica abusiva ovvero abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti — l'inapplicabilità delle misure agevolative di cui al comma 4 dell'art. 9 della stessa legge regionale n. 1 del 2003, secondo il quale «le sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione».

Il medesimo ricorrente afferma che il comma 32 dell'art. 3 della legge statale n. 549 del 1995, disponendo la applicabilità delle sanzioni di cui al comma 31 per chi esercita l'attività di discarica abusiva, richiama integralmente il trattamento sanzionatorio contenuto in tale comma e, quindi, anche la ivi prevista riduzione al quarto delle sanzioni irrogabili, in caso di tempestiva adesione del contribuente con pagamento contestuale del tributo e della sanzione. Lamenta, perciò, che l'art. 10 censurato, «escludendo la operatività della predetta riduzione al quarto delle sanzioni di cui sopra nei confronti dell'esercente discariche abusive che presti adesione all'accertamento», violi i parametri costituzionali evocati.

1.4. — È censurato, infine, l'articolo 14 della legge regionale n. 34 del 2005, il quale dispone che «l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 1/2003, è determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 2006, nelle misure minime previste dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

Per il ricorrente — che richiama sul punto la sentenza di questa Corte n. 397 del 2005 —, la suddetta disposizione viola gli evocati parametri costituzionali, perché fissa l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006 e, pertanto, si pone in contrasto con l'art. 3, comma 29, della legge statale n. 549 del 1995, a norma del quale la legge regionale che fissa l'ammontare dell'imposta deve essere emanata «entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo», intendendosi «prorogata la misura vigente» nel caso di mancato rispetto di tale termine.

2. — Si è costituita in giudizio la Regione Molise, la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza delle sollevate questioni, sostenendo che, in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, sussiste una competenza legislativa della Regione, «oltre i limiti prefigurati dalla legge n. 549/1995».

Quanto alle singole censure, la Regione rileva che: *a)* «sussiste il potere di rimettere alla competenza della Giunta la disciplina della riscossione dei tributi», perché «tale materia rientra nelle competenze di gestione e procedimenti amministrativi», con la conseguenza che il limite della riserva di legge regionale «non trova riscontro vincolabile in modo assoluto», fermi restando «i limiti imposti dalla legge statale e regionale»; *b)* la disciplina del regime sanzionatorio deve ritenersi di competenza della Regione, «tanto che l'originario parametro della legge n. 549/1995 non può assurgere ad obbligo inderogabile»; *c)* il censurato art. 14 della legge regionale n. 34 del 2005 ha fissato, per l'applicazione della nuova misura del tributo speciale, il termine del 1° gennaio 2006 e non il termine del 1° gennaio 2007, perché la citata legge regionale è stata adottata al fine di rimediare all'incostituzionalità della legge regionale n. 1 del 2003 e, pertanto, «il termine di riferimento è quello della precedente legge considerato che il nuovo testo statuisce l'entità del tributo nelle misure minime previste dalla legge 549/1995».

3. — Con successiva memoria, la Regione Molise ribadisce l'infondatezza del ricorso, affermando che la determinazione dell'ammontare dell'imposta costituisce, nella sostanza, un «atto di natura “provvedimentale-gestionale”», il quale — in forza dell'art. 3, commi 27, 29 e 34, della legge n. 549 del 1995 — rientra nelle competenze di gestione amministrativa proprie della Regione e, in particolare, nel potere di disciplinare le modalità di riscossione dei tributi, con conseguente legittimità della impugnata legge regionale, nella parte in cui, in applicazione dei principi di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, attribuisce ad una deliberazione della Giunta regionale (invece che alla legge della Regione) la competenza a tale determinazione annuale dell'imposta. E ciò — aggiunge la resistente — senza che lo Stato possa indicare alla Regione con quale atto questa debba esercitare una funzione conferitagli dallo stesso Stato. Conclude, pertanto, per il rigetto del ricorso, «con ogni conseguenza di legge, anche in merito a diritti ed onorari».

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia l'illegittimità costituzionale degli articoli 6, 8, 10 e 14 della legge della Regione Molise 10 ottobre 2005, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1, contenente «Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549» nonché determinazione dell'ammontare del tributo con decorrenza dal 1° gennaio 2006), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 29, del 15 ottobre 2005, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera *e*), e 119 della Costituzione.

2. — Il ricorrente propone quattro distinte questioni di legittimità costituzionale, denunciando il contrasto tra le norme censurate e le norme statali che regolano il tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica e la conseguente violazione dei limiti di esercizio della potestà legislativa regionale nella materia del sistema tributario dello Stato appartenente alla competenza legislativa esclusiva statale.

La prima questione riguarda il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), nel testo modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 34 del 2005, il quale, nel prevedere la fissazione delle modalità di versamento del tributo speciale «con apposito provvedimento della giunta regionale», si porrebbe in contrasto con quanto disposto dal comma 30 dell'art. 3 della legge statale 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che, invece, dispone la fissazione di dette modalità «con legge della regione».

La seconda questione ha ad oggetto l'art. 9, comma 1, della legge della Regione Molise n. 1 del 2003, quale sostituito dall'art. 8 (più precisamente, dal comma 1 di detto articolo) della legge regionale n. 34 del 2005, il quale, differenziando il trattamento sanzionatorio della omessa registrazione delle operazioni di conferimento dei rifiuti da quello della infedele registrazione delle stesse e prevedendo, per entrambe le fattispecie, sanzioni amministrative determinate in una percentuale fissa dell'entità del tributo dovuto, sarebbe in contrasto con il comma 31 dell'art. 3 della legge statale n. 549 del 1995, che, da un lato, prevede un identico trattamento sanzionatorio per la omissione e per la infedeltà della registrazione e, dall'altro, determina la sanzione edittale per tali violazioni in una percentuale variabile tra un minimo e un massimo dell'entità del tributo dovuto.

La terza questione concerne l'art. 10 della legge regionale n. 34 del 2005, il quale, attraverso l'inserimento del comma 3-bis nell'art. 11 della legge regionale n. 1 del 2003, stabilisce — con riguardo al trattamento sanzionatorio previsto a carico di chi esercita attività di gestione di una discarica abusiva ovvero abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti — l'inapplicabilità delle misure agevolative di cui al comma 4 dell'art. 9 della stessa legge regionale n. 1 del 2003, secondo cui le sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, intervengono l'adesione del contribuente e il contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. Ad avviso del ricorrente, la norma censurata si porrebbe in contrasto con il comma 32 dell'art. 3 della legge statale n. 549 del 1995, il quale, disponendo l'applicabilità delle sanzioni di cui al precedente comma 31 per chi esercita l'attività di discarica abusiva, prevederebbe anche in tale fattispecie la riduzione delle sanzioni al quarto, nel caso di adesione del contribuente e contestuale pagamento entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie.

La quarta questione, riguardante l'art. 14 della legge regionale n. 34 del 2005, viene sollevata sotto il profilo che la decorrenza dell'aumento del tributo a far data dal 1° gennaio 2006, in quanto disposta con legge regionale emanata dopo il 31 luglio 2005, contrasterebbe con l'art. 3, comma 29, della legge statale n. 549 del 1995, secondo cui la legge regionale che fissa l'ammontare dell'imposta deve essere emanata «entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo», intendendosi «prorogata la misura vigente» nel caso di mancato rispetto di tale termine.

3. — Tutte le questioni proposte vanno esaminate alla luce del costante orientamento di questa Corte, secondo cui la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., con la conseguenza che l'esercizio della potestà legislativa delle regioni riguardo a tale tributo è ammesso solo nei limiti consentiti dalla legge statale. Si tratta, infatti, di un tributo che va considerato statale e non già «proprio» della Regione, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., senza che in contrario rilevino né l'attribuzione del gettito alle regioni ed alle province, né le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dalla citata norma statale (sentenze n. 397 e n. 335 del 2005, concernenti lo stesso tributo speciale oggetto del presente giudizio; v., analogamente, a proposito delle tasse automobilistiche e dell'IRAP, le sentenze n. 431, n. 381 e n. 241 del 2004, n. 311, n. 297 e n. 296 del 2003; v. altresì, in generale, le sentenze n. 37 e n. 29 del 2004).

Lo scrutinio di costituzionalità richiesto dal ricorrente esige, pertanto, una comparazione fra le norme regionali censurate e le norme statali interposte, al fine di verificare se sussistano o meno le prospettate difformità.

4. — La prima questione — avente ad oggetto l'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 1 del 2003, quale sostituito dall'art. 6 della legge regionale n. 34 del 2005 — è fondata.

La norma censurata eccede, infatti, i limiti fissati dalla norma statale quanto alla fonte regionale utilizzabile per la regolamentazione delle modalità di versamento del tributo speciale (con riferimento a fattispecie analoga, si veda la sentenza n. 335 del 2005). In particolare, mentre l'art. 3, comma 30, della legge statale n. 549 del 1995 impone alle regioni di fissare con legge tali modalità di versamento, la norma regionale impugnata stabilisce che esse siano fissate «con apposito provvedimento della Giunta regionale», e cioè con uno strumento normativo diverso. Né può essere condiviso l'assunto della Regione, secondo cui la materia della fissazione delle modalità

di versamento del tributo speciale rientrerebbe nelle «competenze di gestione amministrativa proprie della Regione». Infatti, come già osservato in via preliminare, tale materia riguarda direttamente un tributo proprio dello Stato e, pertanto, rientra nella competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

5. — La seconda questione — avente ad oggetto l'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2003, quale modificato dall'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 34 del 2005 — è anch'essa fondata. Infatti, mentre l'art. 3, comma 31, della legge statale n. 549 del 1995 prevede la medesima sanzione amministrativa in misura variabile (dal duecento al quattrocento per cento del tributo) sia per l'omessa registrazione sia per l'infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, la norma regionale stabilisce invece, per gli stessi illeciti, un diverso trattamento sanzionatorio, e cioè, per l'omessa registrazione, la sanzione amministrativa in misura fissa del quattrocento per cento del tributo e, per l'infedele registrazione, la sanzione amministrativa, anch'essa in misura fissa, del duecento per cento del tributo. Essendo di competenza dello Stato anche la disciplina sanzionatoria del tributo, sussiste, quindi, il denunciato contrasto fra la norma regionale censurata e l'evocata norma statale interposta.

6. — La terza questione — riguardante il comma 3-*bis* dell'art. 11 della legge della Regione Molise n. 1 del 2003 — non è fondata perché, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la disposizione regionale censurata, ove correttamente interpretata, non esclude che, in caso di gestione di una discarica abusiva, le sanzioni previste per l'omessa registrazione e l'omessa dichiarazione possano essere ridotte, ai sensi del comma 4 dell'art. 9 della citata legge regionale n. 1 del 2003 e in conformità con i commi 31 e 32 dell'art. 3 della legge statale n. 549 del 1995.

Il ricorrente muove dalla constatazione che, fino all'entrata in vigore della disposizione censurata, la normativa regionale consentiva, conformemente a quella statale, la riduzione ad un quarto delle sanzioni previste a carico di chi gestisce una discarica abusiva, in relazione agli illeciti di omessa registrazione e di omessa dichiarazione, a condizione che il gestore avesse prestato adesione e contestualmente pagato il tributo e l'importo della sanzione, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie. Solo l'introduzione del censurato comma 3-*bis*, ad opera dell'art. 10 della legge regionale n. 34 del 2005, avrebbe comportato l'inapplicabilità della riduzione della misura di dette sanzioni, creando così un contrasto con il comma 32 dell'art. 3 della legge statale n. 549 del 1995.

Il ricorrente trascura, però, di considerare che detto comma 3-*bis* dell'art. 11 della legge regionale n. 1 del 2003 esclude l'applicazione delle «misure agevolative indicate nell'art. 9, comma 4» solo per le «violazioni individuate dal presente articolo», e cioè, per l'«abbandono, scarico o deposito incontrollato di rifiuti» e per l'«esercizio dell'attività di gestione di una discarica abusiva» (quest'ultima, unica violazione rilevante ai fini del richiesto scrutinio di costituzionalità). In particolare, non tiene conto del fatto che il comma 1 dello stesso art. 11, nel disporre l'applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 9 per l'omessa registrazione e per l'omessa dichiarazione, in aggiunta alla sanzione amministrativa da esso stesso comminata per l'«esercizio dell'attività di gestione di una discarica abusiva», ha il solo scopo di consentire l'applicazione congiunta delle indicate sanzioni e non quello — attribuito-gli dal ricorrente — di «individuare» le violazioni alle quali, ai sensi del censurato comma 3-*bis* dello stesso art. 11, non si applica la riduzione. Tale essendo la funzione del richiamo effettuato dall'art. 11, comma 1, alle sanzioni previste dal citato art. 9, il ricorrente avrebbe dovuto, dunque, considerare che l'esclusione della riduzione disposta dalla norma censurata vale solo per la sanzione del triplo del tributo comminata direttamente dallo stesso art. 11, comma 1, per l'«esercizio dell'attività di gestione di una discarica abusiva», e non anche per le sanzioni richiamate dall'art. 11, comma 1, ai soli fini dell'applicazione congiunta, e cioè quelle previste dall'art. 9 per la violazione degli obblighi strumentali di registrazione e di dichiarazione.

La modifica introdotta con il comma 3-*bis* non altera, dunque, la conformità del regime sanzionatorio regionale a quello statale. Come già osservato, infatti, anche il combinato disposto dei citati commi 31 e 32 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995 limita, nel caso di esercizio di attività di discarica abusiva, l'applicazione delle menzionate misure agevolative alle violazioni degli obblighi strumentali di registrazione e di dichiarazione.

Siffatta interpretazione della normativa regionale in senso conforme a quella statale deve essere preferita, in quanto costituzionalmente orientata, a quella — ritenuta incostituzionale dal ricorrente — secondo cui, nel caso di attività di discarica abusiva, anche gli illeciti di omessa registrazione e omessa dichiarazione sarebbero esclusi, in base al censurato comma 3-*bis*, dalle «misure agevolative indicate nell'art. 9, comma 4» (v. *ex plurimis*, in tema di preferenza da accordare all'interpretazione costituzionalmente orientata, sentenze n. 270 del 2005, n. 91 del 2003 e n. 520 del 2000).

Ne consegue l'infondatezza della questione sollevata, per erroneità del presupposto interpretativo.

7. — Infine, la quarta questione — avente ad oggetto l'art. 14 della legge regionale n. 34 del 2005 — è fondata, perché la norma impugnata fissa, per l'applicazione del nuovo ammontare del tributo speciale, un termine di decorrenza contrastante con quello stabilito dall'evocata norma statale interposta.

Infatti, il comma 29 dell'art. 3 della legge statale n. 549 del 1995, prevede che «l'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo», e che, «in caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente». Con la norma censurata, la Regione, innovando la disciplina previgente, stabilisce, invece, che «l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi [...] è determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 2006, nelle misure minime previste dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549». Pur essendo contenuto in una legge regionale promulgata il 10 ottobre 2005 e, quindi, intervenuta successivamente al 31 luglio del 2005, il denunciato art. 14 fissa l'ammontare del tributo con effetto dal 1° gennaio 2006, in evidente violazione del richiamato secondo periodo del comma 29 (v. sentenza n. 397 del 2005).

Va, perciò, dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, nella parte in cui determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, della legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), quale sostituito dall'articolo 6 della legge della Regione Molise 10 ottobre 2005, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1, contenente «Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549» nonché determinazione dell'ammontare del tributo con decorrenza dal 1° gennaio 2006);

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Molise n. 1 del 2003, quale sostituito dall'articolo 8, comma 1, della legge della Regione Molise n. 34 del 2005;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Molise n. 34 del 2005, nella parte in cui determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3-bis, della legge della Regione Molise n. 1 del 2003, introdotto dall'art. 10 della legge della Regione Molise n. 34 del 2005, sollevata, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 413

Sentenza 4 - 14 dicembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Imposte e tasse - Norme della Regione Toscana - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Ride-terminazione degli importi a decorrere dal 1° gennaio 2006 - Ricorso del Governo - Violazione dei limiti temporali indicati dalla legislazione statale che prevede la fissazione dell'ammontare dell'importo entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo e la proroga della misura vigente in caso di mancata determinazione entro detto termine - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Legge della Regione Toscana 27 dicembre 2005, n. 70, art. 5, sostitutivo dell'art. 23-*bis*, comma 1, della legge della Regione Toscana 29 luglio 1996, n. 60.
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettera *e*), e 119; legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 29.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 24 febbraio 2006, depositato in cancelleria il 2 marzo 2006 ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 2006;

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

Udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 2006 il giudice relatore Franco Gallo;

Uditi l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 24 febbraio 2006 e depositato il 2 marzo successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 30 dicembre 2005, il quale sostituisce l'art. 23-*bis*, comma 1, della legge della stessa Regione 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), per violazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *e*), e 119 della Costituzione.

Il ricorrente censura la suddetta disposizione, nella parte in cui prevede un nuovo ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006, perché tale decorrenza — essendo stata la legge regionale emanata dopo il 31 luglio 2005 — violerebbe il disposto dell'art. 3, comma 29,

della legge statale 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), per il quale la legge regionale che fissa l'ammontare dell'imposta deve essere emanata «entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo», intendendosi «prorogata la misura vigente» nel caso di mancato rispetto di tale termine.

A sostegno del ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito da una legge statale, non costituisce un «tributo proprio» della Regione, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., e pertanto la sua disciplina deve ritenersi a questa preclusa. Rileva, quindi, che il contrasto tra la norma regionale impugnata e la norma statale interposta comporta la violazione dei limiti di esercizio della potestà legislativa regionale in una materia in cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva e richiama, in tal senso, la costante giurisprudenza di questa Corte.

2. — Si è costituita in giudizio la Regione Toscana, la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della sollevata questione, con riserva di deduzioni e deposito di documenti.

3. — Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione Toscana ha richiesto, in via principale, che la Corte dichiari infondata la sollevata questione e, in via subordinata, che «dichiari che l'art. 5 impugnato possa avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2007».

Rileva la Regione che la norma censurata non ha inciso sugli elementi costitutivi o comunque essenziali del tributo, né ha stabilito esenzioni o agevolazioni, ma ha semplicemente proceduto ad una rimodulazione delle tariffe in base al nuovo testo dell'art. 3, comma 29, della legge statale n. 549 del 1995, come modificato dall'art. 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), nel rispetto dei limiti massimi previsti dal legislatore statale.

In particolare, ad avviso della stessa Regione, se il ricorso fosse accolto e, conseguentemente, le tariffe fissate dalla norma censurata entrassero in vigore solo dal 1° gennaio 2007, ai rifiuti provenienti dalle attività minerarie, estrattive, edilizie, lapidee e metallurgiche si dovrebbe applicare l'aliquota stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 5, comma 2, della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71 (Legge finanziaria 2005), la quale è maggiore rispetto a quella prevista dalla norma censurata.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia l'illegittimità dell'art. 5 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 30 dicembre 2005 — il quale sostituisce l'art. 23-bis, comma 1, della legge della stessa Regione 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549) — in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione.

Il ricorrente afferma che la decorrenza del nuovo ammontare del tributo a far data dal 1° gennaio 2006, in quanto disposta con legge regionale emanata dopo il 31 luglio 2005, si pone in contrasto con l'art. 3, comma 29, secondo periodo, della legge statale 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), secondo cui la legge regionale che fissa l'ammontare dell'imposta deve essere emanata «entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo», intendendosi «prorogata la misura vigente» nel caso di mancato rispetto di tale termine.

2. — La questione è fondata, perché la norma impugnata fissa, per l'applicazione del nuovo ammontare del tributo speciale, un termine di decorrenza contrastante con quello stabilito dall'evocata norma statale interposta.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e, di conseguenza, l'esercizio della potestà legislativa delle regioni riguardo a tale tributo è ammesso solo nei limiti consentiti dalla legge statale. Si tratta, infatti, di un tributo che va considerato statale e non già «proprio» della Regione, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., senza che in contrario rilevino né l'attribuzione del gettito alle regioni ed alle province, né le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dalla

citata norma statale (sentenze n. 397 e n. 335 del 2005, concernenti lo stesso tributo speciale oggetto del presente giudizio; v., analogamente, a proposito delle tasse automobilistiche e dell'IRAP, le sentenze n. 431, n. 381 e n. 241 del 2004, n. 311, n. 297 e n. 296 del 2003; v. altresì, in generale, le sentenze n. 37 e n. 29 del 2004).

Nella specie, il comma 29 dell'art. 3 della legge statale n. 549 del 1995 prevede che «l'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo» (primo periodo del comma), e che, «in caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente» (secondo periodo dello stesso comma). Con la norma censurata, la Regione, sostituendo il previgente art. 23-*bis*, comma 1, della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60, determina, invece, il nuovo ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi «a decorrere dal 1° gennaio 2006». Pur essendo contenuto in una legge regionale promulgata il 27 dicembre 2005 e, quindi, intervenuta successivamente al 31 luglio 2005, il denunciato art. 5 fissa, pertanto, l'ammontare del tributo con effetto dal 1° gennaio 2006, in evidente violazione del citato secondo periodo del comma 29 dell'art. 3 della legge statale n. 549 del 1995. Né può opporsi che la richiesta pronuncia di illegittimità costituzionale comporterebbe l'applicazione per l'anno 2006 di un'aliquota maggiore di quella prevista dalla norma censurata per il tributo relativo ai rifiuti provenienti dalle attività minerarie, estrattive, edilizie, lapidee e metallurgiche. Tale circostanza, infatti, è irrilevante ai fini del presente giudizio, perché è la stessa norma statale interposta a disporre la proroga della «misura vigente» del tributo nel caso di intempestiva determinazione regionale del nuovo ammontare, senza attribuire alcun rilievo al fatto che tale nuovo ammontare possa essere superiore o inferiore a quello prorogato.

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, nella parte in cui determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006, anziché dal 1° gennaio 2007, data quest'ultima a partire dalla quale il nuovo ammontare di detto tributo speciale acquisterà efficacia, ai sensi dell'art. 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006), nella parte in cui determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 414

Sentenza 4 - 14 dicembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero ed apolide - Permesso di soggiorno - Rinnovo - Condanna, a seguito di patteggiamento, per determinati reati - Mancata previsione del previo accertamento della pericolosità sociale - Applicazione della norma anche ad un solo episodio criminoso di lieve entità - Mancata motivazione sull'applicabilità della normativa impugnata a fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore ed omessa motivazione sulla rilevanza della questione - Inammissibilità.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 4, comma 3, sostituito dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 4, comma 1, lettera *b*); d.lgs. 25 luglio 1986, art. 5, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 4, 16, 27 e 35.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sui ricorsi proposti da S. D. ed altro contro il Ministero dell'interno ed altro, con ordinanza del 7 giugno 2005 iscritta al n. 488 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, 1^a serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'8 novembre 2006 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di due giudizi, aventi ad oggetto l'annullamento di due provvedimenti del Questore di Mantova con i quali erano stati rifiutati i rinnovi di altrettanti permessi di soggiorno di cittadini extracomunitari, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 16, 27 e 35 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189.

Premette in fatto il remittente che entrambi i ricorrenti avevano presentato istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno e che il Questore di Mantova le aveva respinte, poiché i cittadini extracomunitari erano stati condannati a seguito di patteggiamento, con sentenze passate in giudicato, per reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; tali reati rientrano nelle ipotesi per le quali le norme impuginate non consentono l'ammissione in Italia né il rinnovo del permesso di soggiorno in precedenza concesso.

Aggiunge, altresì, il giudice *a quo* di aver sollevato già una prima volta, nel corso dei medesimi giudizi, un'analoga questione di legittimità costituzionale, dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte con l'ordinanza n. 9 del 2005.

Dopo aver proceduto alla riunione dei giudizi, aventi ad oggetto la medesima materia, il t.a.r. richiama il contenuto delle norme impuginate, in particolare l'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, a norma del quale

non è ammesso in Italia lo straniero condannato, anche a seguito di patteggiamento della pena, per una serie di reati, fra i quali quelli inerenti gli stupefacenti. Poiché il censurato art. 5, comma 5, dispone che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo vengano rifiutati quando mancano o vengono a mancare i requisiti per l'ingresso in Italia, da tanto consegue che, in presenza di una condanna per uno dei reati di cui al citato art. 4, comma 3, «il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno rappresenti un epilogo scontato e perentorio», non essendo consentita all'autorità amministrativa ed a quella giudiziaria alcuna concorrente valutazione in ordine «al rilievo, sul piano della sicurezza pubblica, del singolo episodio ostativo». Da tanto deriva, secondo il giudice *a quo*, la rilevanza della questione, in quanto l'accoglimento della medesima imporrebbe l'accoglimento dei ricorsi.

Ciò posto per dare conto della rilevanza, il remittente osserva, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, che le due norme appaiono in conflitto con gli evocati parametri, sotto tre differenti aspetti: 1) nella parte in cui rendono elemento ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno anche le condanne pronunciate, a seguito di patteggiamento della pena, in epoca precedente l'entrata in vigore della legge n. 189 del 2002, cui si deve la nuova formulazione dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998; 2) nella parte in cui introducono un divieto automatico di rinnovo del permesso di soggiorno «per determinati reati anche di lieve o lievissima entità»; 3) nella parte in cui sottraggono all'autorità amministrativa il potere di valutare la pericolosità del cittadino extracomunitario, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza.

Quanto alla prima doglianza il t.a.r. remittente, richiamandosi alla sentenza n. 394 del 2002 di questa Corte, nota che la legge n. 189 del 2002, introducendo *ex novo* l'elemento ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno costituito dall'esistenza di una sentenza di condanna emessa «anche a seguito di applicazione della pena su richiesta», ha sostanzialmente alterato «la componente negoziale insita nell'istituto del patteggiamento»; in altri termini i due ricorrenti, i quali avevano a suo tempo concordato la pena sulla base di un certo quadro normativo — che non prevedeva alcun divieto di rinnovo del permesso di soggiorno a seguito di un patteggiamento della pena — hanno visto mutata radicalmente la loro posizione, con un effetto gravemente pregiudizievole non prevedibile al momento del patteggiamento (le due sentenze risultano essere divenute irrevocabili in data 20 febbraio 1997 e 28 febbraio 2001, ossia in epoca precedente l'entrata in vigore della legge n. 189 del 2002). L'aspettativa costituzionalmente rilevante sarebbe da identificare, in questo caso, con la legittima permanenza nel territorio italiano, con le conseguenti opportunità in termini di lavoro (art. 4 Cost.) e di esercizio delle altre prerogative di cui agli artt. 13, 16 e 35 della Costituzione.

Sotto altro profilo, il t.a.r. censura le norme in oggetto perché prevedono come ostacolo insuperabile al rinnovo del permesso di soggiorno «un'unica ed isolata condanna per determinati reati, anche di lieve o lievissima entità», senza alcun margine di valutazione della concreta pericolosità sociale del condannato. Siffatta previsione sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost. inteso come principio di ragionevolezza ed adeguatezza, nonché con i diritti fondamentali dello straniero regolarmente soggiornante in Italia. Pur essendo pacifico, infatti, che la disciplina della permanenza degli stranieri è affidata alla discrezionalità del legislatore, cui spetta il bilanciamento di vari interessi fra loro anche in contrasto, è altresì vero che tale discrezionalità incontra il limite della ragionevolezza, come riconosciuto da questa Corte in numerose pronunce (sentenze n. 104 del 1969, n. 144 del 1970 e n. 62 del 1994). Nel caso in esame, trattandosi non di un primo ingresso bensì della possibilità di permanenza in Italia, il sacrificio del diritto dello straniero non può essere ammesso «se non in stretto collegamento con l'esigenza di tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti»; sicché solo l'accertamento in concreto della pericolosità potrebbe giustificare l'assunzione di una misura così grave come quella del mancato rinnovo del permesso di soggiorno. L'irragionevolezza della previsione, inoltre, risulterebbe anche dalla parificazione — una volta che sia stato commesso un certo reato — tra straniero socialmente pericoloso e straniero non socialmente pericoloso.

Il sistema derivante dalle norme impugnate appare al giudice *a quo*, inoltre, in contrasto con gli artt. 4, 27 e 35 Cost., perché il mancato rinnovo del permesso di soggiorno comporta l'impossibilità di svolgere un regolare lavoro, «condannando di fatto l'interessato ad una condizione di irregolarità e clandestinità». Non potrebbe ipotizzarsi, d'altra parte, che la condanna per un solo reato sia di per sé sintomo di pericolosità; a questo proposito vengono richiamate le sentenze n. 78 del 2005, n. 139 e n. 140 del 1982 di questa Corte: la prima, relativa alla sostanziale ininfluenza della mera denuncia; le altre, relative al rapporto che deve esistere, in materia di misure di sicurezza personali, tra applicabilità delle stesse e pericolosità sociale del condannato. I menzionati precedenti appaiono al t.a.r. remittente tali da far ritenere l'irrazionalità della presunzione assoluta di pericolosità a seguito della commissione di un unico reato.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.

Secondo la difesa erariale, con le norme censurate il legislatore ha inteso affermare che aver commesso uno dei reati che impedisce l'ingresso nel nostro Paese è una manifestazione di pericolosità tale da giustificare il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno; quanto all'estensione di tale previsione anche ai reati oggetto di patteggiamento della pena, l'Avvocatura osserva che il rito adottato non può che «cedere» rispetto al tipo di reato per il quale viene scelto il patteggiamento.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 16, 27, e 35 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte con la legge 30 luglio 2002, n. 189.

sSecondo il remittente, le suddette disposizioni sarebbero in contrasto sotto molteplici profili con i parametri evocati; in particolare, esse contrasterebbero con gli artt. 3, 4, 16, 27 e 35 Cost., in quanto attribuiscono efficacia ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno anche alle condanne pronunciate ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (patteggiamento) anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 189 del 2002, che ha modificato l'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, incidendo negativamente sul diritto al lavoro e sulla libertà di circolazione nel territorio nazionale.

In secondo luogo, esse violerebbero l'art. 3 Cost. in quanto introducono un divieto automatico di rinnovo, senza alcuna valutazione della pericolosità sociale da parte dell'autorità amministrativa, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblici.

Infine, violerebbero l'art. 3 Cost. perché attribuiscono efficacia ostativa anche ad un solo episodio criminoso di lieve entità.

2. — La questione è inammissibile sotto tutti i profili dedotti.

Si deve anzitutto rilevare che il t.a.r. remittente fonda il suo ragionamento riguardo alle condanne inflitte in sede di patteggiamento sul presupposto che esse siano ostative al rinnovo del permesso di soggiorno ancorché antecedenti l'entrata in vigore della legge n. 189 del 2002, che tale efficacia ha attribuito alle medesime. Dell'assunto, tuttavia, il remittente non fornisce alcuna motivazione, dimostrando così di non aver esplorato le diverse, possibili interpretazioni delle disposizioni censurate tali da escludere la loro applicabilità nelle fattispecie oggetto del giudizio *a quo*, nelle quali l'efficacia preclusiva del rinnovo del permesso di soggiorno sarebbe spiegata da condanne antecedenti l'entrata in vigore della legge n. 189 del 2002. Ciò in presenza di diversi orientamenti giurisprudenziali affermati in numerose pronunce di giudici amministrativi, conformi alla sentenza n. 394 del 2002 di questa Corte, richiamata dallo stesso remittente.

In secondo luogo, il giudice *a quo*, mentre denuncia la sottrazione all'autorità amministrativa del potere di valutare la pericolosità sociale del cittadino extracomunitario e sottolinea la diversità di trattamento che in tal modo verrebbe a profilarsi rispetto all'ipotesi dell'espulsione inflitta allo straniero a titolo di misura di sicurezza dal giudice penale, non si pone neppure il problema del giudizio in cui tale valutazione dovrebbe ricevere il necessario controllo giurisdizionale e, quindi, della propria legittimazione a sollevare siffatta questione. In tal modo, il remittente trascura quanto affermato da questa Corte con l'ordinanza n. 9 del 2005, i cui principi sono stati poi ribaditi con la sentenza n. 240 del 2006.

Si deve osservare, infine, che il remittente censura le disposizioni in scrutinio anche per l'efficacia attribuita ad una sola condanna per reati di lieve entità, ma non fornisce alcuna motivazione sul punto con riguardo alla rilevanza, in particolare sulla ritenuta lieve entità dei reati che, nelle fattispecie oggetto del suo esame, precluderebbero il rinnovo del permesso di soggiorno.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 16, 27 e 35 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 415

Sentenza 4 - 14 dicembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Società - Controversie in materia societaria - Effetti della notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza - Decadenza dell'attore dal potere di proporre nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, di precisare o modificare domande o eccezioni già proposte, nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie o depositare nuovi documenti - Questione carente di esposizione sui fatti di causa e di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza - Inammissibilità.

- D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 10, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 76 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promosso dal Tribunale di Lamezia Terme nel procedimento civile instaurato da P. L. ed altri nei confronti della San Paolo IMI Asset Management - Società di gestione del risparmio s.p.a. con ordinanza del 30 giugno 2004, iscritta al n. 924 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, 1^a serie speciale, dell'anno 2004;

Visto l'atto di costituzione di P. L. ed altri (fuori termine) e della San Paolo IMI Asset Management - Società di gestione del risparmio s.p.a., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 2006 il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi gli avvocati Roberto Carleo per la San Paolo IMI Asset Management - Società di gestione del risparmio s.p.a. e l'avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Il giudice relatore di una controversia instaurata dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme in composizione collegiale ai sensi dell'art. 1, lettera *d*), del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), ha sollevato, con ordinanza del 30 giugno 2004 e in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 10, commi 1 e 2, del citato d.lgs. n. 5 del 2003, «nella parte in cui prima vieta e, poi, sancisce la decadenza dal potere di proporre nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, di precisare o modificare domande o eccezioni già proposte nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e depositare nuovi documenti successivamente alla notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza, anche quando tale ultima istanza sia stata notificata da parte convenuta dopo la sua costituzione, nella pendenza del termine per il deposito, a cura di parte attrice, della memoria di replica di cui agli artt. 4, secondo comma, e 6, primo e secondo comma», dello stesso d.lgs. n. 5 del 2003.

Precisa il remittente che, con atto di citazione iscritto a ruolo il 20 febbraio 2004, la San Paolo IMI Asset Management - Società di gestione del risparmio s.p.a. era stata convenuta in giudizio da alcuni clienti — acquirenti di quote del fondo di investimento San Paolo Azioni Italia — i quali avevano chiesto all'adito Tribunale «di accer-

tare e dichiarare l'invalidità e, comunque, la nullità e, comunque, l'annullabilità e, in ogni caso, l'inefficacia» del relativo contratto ovvero, in via subordinata, di dichiarare «risolto il suddetto contratto per esclusivo fatto e colpa imputabili alla società convenuta» e, in ogni caso, di condannare la convenuta alla restituzione di quanto indebitamente percepito nonché al risarcimento di tutti i danni. Con comparsa di risposta notificata il 28 aprile 2003 (*recte*: 28 aprile 2004) e depositata il successivo 30 aprile ai sensi degli artt. 4, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 5 del 2003, la società convenuta si costituiva in giudizio, concludendo per il rigetto integrale di tutte le domande avanzate dagli attori, in quanto infondate in fatto e in diritto. Successivamente la convenuta medesima — con atto notificato lo stesso 30 aprile 2004 e depositato il successivo 7 maggio — presentava istanza per la fissazione dell'udienza di trattazione, ai sensi degli artt. 8, comma 2, lettera c), e 9, comma 3, del d.lgs. n. 5 del 2003. Gli attori, con nota notificata e depositata il 10 maggio 2004 ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 5 del 2003, insistevano per le conclusioni già rassegnate e formulavano nuove richieste istruttorie. La parte convenuta, con istanza notificata il 13 maggio 2004 e depositata il successivo 17 maggio ai sensi dell'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003, eccepeva l'intervenuta decadenza della parte attrice dal potere di formulare ulteriori istanze istruttorie. Gli attori, con una memoria di replica depositata il 28 maggio 2004, sostenevano l'irritualità dell'istanza di decadenza avanzata dalla convenuta sul rilievo che essa, ai sensi dell'art. 157 cod. proc. civ., avrebbe dovuto essere proposta nella prima istanza o difesa successiva ritualmente disciplinata rispetto al procedimento instaurato e, cioè, con le memorie conclusionali di cui all'art. 12, comma 3, lettera e), del d.lgs. n. 5 del 2003. Gli attori aggiungevano che — in base all'interpretazione sistematica delle norme processuali disciplinanti il particolare procedimento in argomento, effettuata anche sulla base dei principi generali desumibili dal codice di rito (richiamati dall'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 5 del 2003) — doveva ritenersi che, nella pendenza del termine per la notificazione e il deposito della memoria di replica da parte dell'attore (ai sensi dell'art. 6 del citato d.lgs.), vi fossero comunque le condizioni per presentare la richiesta dei nuovi mezzi istruttori in contestazione, nonostante la proposizione dell'istanza di fissazione dell'udienza da parte del convenuto. Altrimenti si sarebbe dovuto dubitare della conformità agli artt. 3, 24, 76, 77 e 111 Cost. dell'art. 10, comma 2, del citato d.lgs. n. 5 del 2003, nella parte relativa alla categorica previsione della decadenza dalla formulazione di ulteriori richieste istruttorie e dal deposito di nuovi documenti da parte dell'attore a seguito della notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza a cura della controparte, anche in pendenza del termine per la notifica e il deposito della memoria di replica da parte dell'attore ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 6, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 5 del 2003.

Il giudice relatore del collegio giudicante, dopo aver sottolineato che in applicazione dell'art. 10, comma 2, in oggetto, si sarebbe dovuta dichiarare la decadenza degli attori dalla presentazione delle richieste istruttorie in argomento, ha sollevato la presente questione di legittimità costituzionale (nella formulazione dianzi indicata e, cioè, estesa anche al comma 1 del medesimo art. 10), ritenendosi titolare della relativa legittimazione essendo a lui «demandata [...] — e non al collegio decidente — l'ammissione delle richieste istruttorie *ex art.* 12, comma 3, del d.lgs. n. 5 del 2003».

Quanto alla rilevanza il remittente precisa che, nella specie, gli attori hanno posto l'accento sul fatto che le richieste istruttorie di cui si tratta «trovavano la propria ragione giustificativa nella posizione difensiva assunta da parte convenuta nella comparsa di costituzione».

Per quel che riguarda il merito della questione, il giudice *a quo* sostiene che la disposizione censurata si pone, in primo luogo, in contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto, del tutto irragionevolmente e contraddittoriamente, consente al convenuto — attraverso l'utilizzazione dello strumento processuale della presentazione dell'istanza di fissazione di udienza senza alcuna limitazione — di ostacolare l'effettivo esercizio del diritto di difesa da parte dell'attore, con conseguente disparità di trattamento fra le parti e concessione di un *favor* non giustificato a vantaggio di uno dei contendenti. La disposizione stessa violerebbe, in modo evidente, anche il diritto di difesa di cui all'art. 24, secondo comma, Cost., perché attribuisce ad una delle parti «la possibilità [...] di incidere sulle facoltà di allegazione ordinariamente riconosciute alla controparte», permettendole, così, di stabilire unilateralmente il *thema decidendum* e il *thema probandum*, «con arbitraria neutralizzazione del diritto di replica della controparte». Il suddetto meccanismo si porrebbe, altresì, in contrasto con l'art. 111, secondo comma, Cost., perché, compromettendo gravemente la parità delle armi tra le parti, attribuisce al convenuto la facoltà di anticipare il momento di maturazione delle singole preclusioni a carico dell'attore, così negando a quest'ultimo il diritto di replica rispetto alle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta e impedendo la piena attuazione del contraddittorio. Infine, la disposizione censurata sarebbe in contrasto con l'art. 76 Cost. in quanto, eccedendo dalla delega di cui all'art. 12, comma 2, della legge 3 ottobre 2001, n. 366, «si discosta nettamente, nella definizione delle scadenze processuali, dalla disciplina del processo ordinario di cognizione».

2. — Si è costituita in giudizio la società San Paolo IMI Asset Management che ha chiesto, anche in una memoria depositata in prossimità dell'udienza, che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.

Alla prima conclusione si porrebbe sia per il difetto di legittimazione del giudice relatore remittente a sollevare la questione (avendo la normativa denunciata una diretta influenza sulla decisione della controversia,

demandata al collegio), sia per l'irrelevanza della questione nel giudizio *a quo*, derivante dal fatto che, al di là dell'ampia formulazione adottata dal remittente, l'unica attività effettuata dagli attori è stata quella di presentare ulteriori istanze istruttorie, richiesta che non può farsi derivare dalla posizione difensiva assunta dalla società convenuta.

Peraltro, la normativa censurata non sarebbe affatto in contrasto con i parametri evocati, in primo luogo perché essa è il diretto portato della scelta del legislatore di attribuire a ciascuna delle parti, in corrispondenza con l'onere di completezza degli atti introduttivi del giudizio, il potere di rinunciare all'ampliamento del *thema decidendum* e di provocare, attraverso la richiesta di fissazione dell'udienza, l'immediata remissione della causa in decisione. D'altra parte, non si riscontrerebbe neppure alcuna violazione dell'art. 76 Cost., in quanto non solo le parti si trovano in una posizione di assoluta parità in riferimento alla determinazione delle scadenze di rito, ma comunque l'art. 12 della legge di delega non contiene alcun espresso riferimento al processo civile ordinario di cognizione, limitandosi a dare le direttive dell'attuazione del principio di concentrazione e della riduzione dei termini processuali.

3. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o la manifesta infondatezza della questione, cui si perverrebbe, rispettivamente, per difetto di rilevanza e perché il remittente muove da un erroneo presupposto interpretativo, in quanto non avendo, nella specie, la convenuta atteso la replica degli attori o la scadenza del relativo termine, la sua istanza di fissazione dell'udienza sarebbe intempestiva e, come tale, inidonea a determinare la decadenza di cui all'art. 10, comma 1, censurato.

Considerato in diritto

1. — Il giudice relatore in una causa svolgentesi con il rito societario davanti al Tribunale di Lamezia Terme in composizione collegiale ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), «nella parte in cui prima vieta e, poi, sancisce la decadenza dal potere di proporre nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, di precisare o modificare domande o eccezioni già proposte, nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e depositare nuovi documenti successivamente alla notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza, anche quando tale ultima istanza sia stata notificata da parte convenuta dopo la sua costituzione, nella pendenza del termine per il deposito, a cura di parte attrice, della memoria di replica di cui agli artt. 4, secondo comma e 6, primo e secondo comma, del d.lgs 17 gennaio 2003, n. 5».

Il remittente espone che la convenuta, dopo aver chiesto nella comparsa di costituzione il rigetto delle domande perché infondate in fatto e in diritto, senza assegnare agli attori alcun termine per la replica, aveva notificato e depositato istanza di fissazione dell'udienza; che gli attori, a loro volta, nel termine legale di trenta giorni avevano notificato la memoria di replica con la quale, tra l'altro, formulavano in via graduata nuove istanze istruttorie; che con ulteriore atto difensivo la convenuta aveva chiesto fosse dichiarata la decadenza degli attori dal potere di formulare nuove istanze istruttorie.

In punto di rilevanza, in siffatta situazione egli assume che non avrebbe potuto ammettere le istanze istruttorie proposte dagli attori nella memoria di replica, attesa la decadenza prevista dall'art. 10 del d.lgs. n. 5 del 2003.

Secondo il remittente, le disposizioni censurate contrasterebbero con i menzionati parametri in quanto, escludendo l'ulteriore esercizio del potere degli attori di dedurre nuove prove, inciderebbero sul diritto di difesa di costoro, creando una ingiustificata disparità di trattamento tra le parti in violazione del principio della parità delle armi, elemento essenziale del principio costituzionale del giusto processo, ed in difformità della delega che tale disparità non prevedeva.

2. — La questione non è ammissibile per carenze di motivazione in ordine ad una pluralità di profili.

L'ordinanza di rimessione, infatti, riferisce che la convenuta, con la comparsa di costituzione, aveva chiesto il rigetto delle domande perché infondate in fatto e in diritto, ma non espone neppure sinteticamente gli argomenti addotti a sostegno di siffatte generiche conclusioni e non riferisce quindi se il contenuto delle difese (della convenuta) fosse tale da determinare un ampliamento dell'oggetto dell'indagine processuale rispetto a quello delineato nell'atto di citazione.

Il remittente si limita ad affermare che «la questione di legittimità costituzionale è rilevante in quanto gli attori si dolgono del fatto che le richieste istruttorie formulate (interrogatorio formale e prova testimoniale nonché istanza di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile), entro il termine per il deposito della memoria di replica e dopo la notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza, trovavano la propria

ragione giustificativa nella posizione difensiva assunta da parte convenuta nella comparsa di costituzione». In tal modo il remittente sostituisce alla esposizione dei fatti di causa ed alla propria necessaria valutazione dei medesimi, quella ininfluenza della parte.

Le suindicate omissioni di corretta motivazione inficiano, anche riguardo ad altri aspetti, il ragionamento del giudice *a quo* sia in punto di rilevanza, che di non manifesta infondatezza.

Infatti, nell'ordinanza di rimessione, anziché ricollegare, com'è nel sistema del decreto legislativo n. 5 del 2003, il potere di notificare e depositare l'istanza di fissazione dell'udienza al contenuto delle difese dalla parte istante e quindi alla determinazione della materia controversa, si afferma che il decreto attribuisce «al convenuto la facoltà di utilizzare lo strumento processuale dell'istanza di fissazione dell'udienza senza alcuna limitazione» e gli «consente anche di ostacolare l'effettivo esercizio del diritto di difesa a danno dell'attore, per tale via riconoscendogli il potere di provocare meccanismi anticipati ed impeditivi del diritto di replica, con conseguente disparità di trattamento fra le parti e concessione di un *favor* non giustificato a vantaggio di uno dei contendenti, e ciò in palese violazione dell'art. 3 Cost.».

Con siffatto argomentare, però, il remittente trascura di motivare riguardo alle condizioni che legittimano l'istanza di fissazione dell'udienza, ai modi per farne valere l'illegittimità e all'individuazione degli organi a ciò deputati. E ciò comporta la carenza di motivazione anche sulla propria legittimazione a sollevare l'attuale questione, riguardo alla quale l'ordinanza di rimessione si limita all'affermazione «che nessun dubbio può correre sulla legittimazione del giudice relatore nel procedimento instaurato a sollevare la questione di legittimità costituzionale, essendo demandata a tale giudice e non al Collegio decidente l'ammissione delle richieste istruttorie ex art. 12, terzo comma, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5».

Sul punto si osserva che questa Corte ha più volte affermato che anche un singolo componente (relatore, presidente) di un organo giurisdizionale collegiale è legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale, ma limitatamente alle ipotesi di questioni vertenti su norme che egli deve applicare (v. sentenze n. 109 del 1962, n. 62 del 1966, n. 90 del 1968, n. 125 del 1980, n. 1104 del 1988, n. 71 del 1994, n. 204 del 1997, n. 111 del 1998, ordinanze n. 157 del 1989, n. 59 del 1990, 436 del 1994, n. 295 del 1996, n. 552 del 2000, n. 23 del 2001, n. 391 del 2002). Nel caso in esame, il giudice *a quo*, relatore nella causa collegiale pendente davanti al Tribunale, ha addotto il proprio potere di ammettere le prove — peraltro trascurando la giurisprudenza di questa Corte — considerandolo in via astratta e non con riferimento alle disposizioni che, per quanto in particolare connota la fattispecie, regolano l'istanza di fissazione dell'udienza e la sua idoneità a provocare le decadenze di cui all'art. 10 del d.lgs n. 5 del 2003.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione, dal giudice relatore del Tribunale di Lamezia Terme con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 416

Sentenza 4 - 14 dicembre 2006

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Brescia nei confronti della Camera dei deputati - Eccezione di inammissibilità per omessa indicazione del *petitum* - Inesistenza di norme che prescrivano l'adozione di forme obbligate per la proposizione di un conflitto - Reiezione dell'eccezione.

– Deliberazione della Camera dei deputati, 4 febbraio 2004 (doc. IV-*quater*, n. 88).

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Brescia - Insussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni del parlamentare e gli atti tipici della funzione parlamentare dal medesimo posti in essere - Incidenza del giudizio della Corte costituzionale sulla offensività delle dichiarazioni - Esclusione - Non spettanza alla Camera dei deputati della potestà contestata - Annullamento della delibera di insindacabilità.

– Deliberazione della Camera dei deputati, 4 febbraio 2004 (doc. IV-*quater*, n. 88).

– Costituzione, art. 68, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti della dott.ssa Ilda Bocassini, promosso con ricorso del Tribunale di Brescia notificato il 18 gennaio 2005, depositato in cancelleria il 7 febbraio 2005 e iscritto al n. 8 del registro conflitti del 2005;

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 2006 il giudice relatore Gaetano Silvestri;

Udito l'avvocato Salvatore Alberto Romano per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi — imputato del reato di diffamazione aggravata in danno della dott.ssa Ilda Bocassini — il Tribunale di Brescia, seconda sezione penale, con ricorso depositato il 20 aprile 2004, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, assunta dall'Assemblea in data 4 febbraio

2004 (documento IV-*quater*, n. 88), con la quale è stato dichiarato che i fatti oggetto del processo concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il Tribunale ricorrente espone che si procede nei confronti del deputato Sgarbi per avere questi, nel corso della trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani» del 1° aprile 1999, offeso la reputazione della dott.ssa Boccassini. Riferendosi ad una vicenda giudiziaria nota come «caso Sharifa», nel corso della quale una donna somala, giunta in Italia con dei minori, era stata indagata sul presupposto che gli stessi fossero destinati allo sfruttamento, l'imputato aveva affermato: «se il mio assistente di studio vede Sharifa con un bambino crede che siano mamma e figlio, la Boccassini invece ha pensato che Sharifa fosse una mercante di minori. Il sospetto prima di tutto. Non so se avete capito: è un problema di alterazione dello sguardo. Sì, i magistrati hanno una percezione diversa della realtà».

In data 4 febbraio 2004 la Camera dei deputati, in accoglimento della proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha deliberato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ne ha, pertanto, dichiarato l'insindacabilità.

L'autorità ricorrente, richiamando la giurisprudenza costituzionale in materia di nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio dell'attività parlamentare (*ex plurimis*, sentenze n. 521, n. 508, n. 448 e n. 435 del 2002, n. 10 del 2000), nega che l'episodio oggetto di giudizio possa essere inquadrato nell'ambito del dibattito politico sul corretto esercizio dell'attività giudiziaria. In particolare, la ricorrente reputa insufficienti a fondare l'affermata insindacabilità sia la «mera inerenza» delle opinioni espresse dall'on. Sgarbi a temi giudiziari, sia le circostanze, affermate dal relatore della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati, secondo le quali «il dibattito sulla giustizia e sugli esiti effettivi dei procedimenti giudiziari era al tempo sempre attuale» e su quei temi il deputato Sgarbi aveva presentato «interrogazioni ed interpellanze», intervenendo per sollecitare la modifica di norme vigenti in materia di ordinamento giudiziario e di processo penale.

In proposito, il Tribunale di Brescia osserva come, pur rispondendo al vero che sulla vicenda riguardante il caso giudiziario «Sharifa», all'epoca delle dichiarazioni in esame, già fossero intervenute interpellanze parlamentari aventi ad oggetto doglianze circa il comportamento assunto dalla dott.ssa Boccassini nell'espletamento delle funzioni di pubblico ministero, per un verso il deputato Sgarbi non risultasse firmatario di nessuna di queste interpellanze, e, per altro verso, non sussistesse alcun rapporto di corrispondenza contenutistica tra i predetti atti parlamentari e «i fenomeni dispercettivi» che, a parere del medesimo deputato, affliggerebbero la dott.ssa Boccassini e, insieme a costei, tutti i magistrati indistintamente.

Le dichiarazioni in esame sarebbero pertanto, ad avviso del Tribunale ricorrente, prive del necessario collegamento specifico con atti e documenti parlamentari, attenendo, invece, a valutazioni del deputato Sgarbi in merito alla persona della dott.ssa Boccassini, in quanto tali asseguibili al sindacato del giudice penale.

2. — Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza di questa Corte n. 394 del 2004, depositata il 17 dicembre 2004.

3. — Il Tribunale di Brescia ha provveduto a notificare tale ordinanza ed il ricorso introduttivo alla Camera dei deputati il 18 gennaio 2005, e li ha depositati il 7 febbraio 2005.

4. — Con atto depositato in data 25 gennaio 2005 si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, in persona del suo Presidente eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e prospettando, quanto al merito, l'infondatezza dello stesso, con conseguente riconoscimento della spettanza alla Camera di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi.

4.1. — La difesa della Camera ritiene che il conflitto debba essere dichiarato inammissibile in quanto carente della indicazione del *petitum*; in particolare, non sarebbe precisato l'oggetto essenziale della domanda, vale a dire la richiesta di una pronuncia della Corte che dichiari «non spettare alla Camera» la valutazione di insindacabilità contenuta nella dichiarazione impugnata (sono richiamate le sentenze n. 206 e n. 31 del 2002, n. 363 del 2001, n. 10 del 2000). Non varrebbe, in senso contrario, il rilievo che l'autorità ricorrente ha richiesto l'annullamento della deliberazione assunta in data 4 febbraio 2004 dalla Camera dei deputati, costituendo tale richiesta soltanto un corollario eventuale della richiesta di declaratoria della «non spettanza».

A riprova di quanto affermato, la resistente rileva come l'annullamento dell'atto nel quale si sostanzia la presunta menomazione di un potere dello Stato non sarebbe neppure ipotizzabile nei casi in cui l'oggetto del conflitto non sia un atto, ma un comportamento omissivo, e come, in caso di conflitto tra poteri promosso in relazione ad un atto viziato da incompetenza, la Corte possa pronunciare l'accoglimento del ricorso senza procedere all'annullamento dell'atto (è richiamata la sentenza n. 284 del 2004).

4.2. — Nel merito, la difesa della Camera dei deputati ritiene che il ricorso debba essere rigettato, in quanto le opinioni espresse dal deputato Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani» del 1° aprile 1999 rappresenterebbero la divulgazione all'esterno di quanto già manifestato nell'esercizio di funzioni parlamentari, come tale insindacabile.

La resistente, facendo riserva di dedurre più ampiamente con successiva memoria, si sofferma sulla sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni incriminate e l'esercizio delle funzioni parlamentari e richiama le pronunce della Corte nelle quali è affermato che elemento indispensabile affinché possa riscontrarsi la sussistenza del collegamento tra le opinioni espresse dal parlamentare e l'esercizio delle relative funzioni è quello della «identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare», a prescindere dal contesto ambientale in cui tali dichiarazioni siano state espresse (sono richiamate le sentenze n. 11 e n. 10 del 2000). La connessione delle opinioni con l'alveo della «politica parlamentare» consentirebbe di identificare nelle prime un'espressione di attività parlamentare e di verificare, ulteriormente, la sussistenza del nesso funzionale, individuato dalla giurisprudenza costituzionale nella «corrispondenza sostanziale di significati», che costituisce il punto di equilibrio tra «la comunanza generica di tematiche» e la «puntuale e letterale coincidenza testuale» delle opinioni espresse in sede parlamentare con quelle rese *extra moenia* (sono richiamate le sentenze n. 420 e n. 79 del 2000).

La difesa della Camera osserva come il quadro giurisprudenziale appena indicato sia stato completato dalla sentenza n. 120 del 2004, la quale ha ulteriormente precisato i termini entro i quali deve essere condotta la valutazione del nesso funzionale, individuando il limite estremo alla prerogativa dell'insindacabilità, costituito dall'impossibilità che questa si trasformi in un «privilegio personale, quale sarebbe una immunità dalla giurisdizione conseguente alla mera qualità di parlamentare» e, nel contempo, ampliando la rilevanza del contesto politico o dell'affinità di tematiche che caratterizzano le opinioni del parlamentare. Ciò varrebbe a rendere inadeguata una nozione di nesso funzionale che attribuisse rilevanza esclusivamente alla vicenda concreta da cui hanno tratto occasione le opinioni espresse dal parlamentare, e non, invece, al più ampio, ma non generico, contesto politico cui esse ineriscono.

Riportate le considerazioni che precedono al caso in esame, la difesa della Camera assume che le opinioni espresse dal deputato Sgarbi e oggetto del procedimento penale pendente davanti all'autorità ricorrente costituiscono manifestazione di attività parlamentare perché «i fatti cui esse facevano riferimento erano già stati in precedenza sottoposti all'esame della Camera per iniziativa del parlamentare medesimo».

Sulla premessa che il tema specifico di tali opinioni era rappresentato dalle particolari modalità di svolgimento del proprio ufficio da parte della dott.ssa Boccassini, la quale aveva, già in passato, dimostrato «una particolare propensione a fare propri metodi di inchiesta di stampo persecutorio, incentrati esclusivamente sul sospetto, come tali poco rispettosi dei diritti delle persone indagate», la difesa della Camera reputa che l'opinione espressa dal deputato Sgarbi in ordine alla «percezione diversa della realtà», propria della dott.ssa Boccassini, si inserirebbe nella polemica politica che aveva visto il medesimo parlamentare impegnato a promuovere atti di sindacato ispettivo aventi ad oggetto sia il dibattito sulla giustizia, in senso ampio, sia, più specificamente, il comportamento della dott.ssa Boccassini nell'espletamento delle sue funzioni.

Al riguardo la difesa della Camera richiama due atti parlamentari tipici: l'interpellanza presentata dall'on. Mancuso nella seduta n. 223 del 3 luglio 1997 (atto n. 2/2000592), sottoscritta, insieme ad altri, anche dall'on. Sgarbi, e l'interrogazione a risposta orale presentata dall'on. Sgarbi nella seduta n. 5623 del 7 luglio 1999 (atto n. 3/04030).

Nel primo dei due atti era stato stigmatizzato il comportamento tenuto dalla dott.ssa Boccassini nell'ambito della vicenda che aveva visto coinvolti un collaboratore di giustizia, Angelo Veronese, e la dott.ssa Tiziana Parenti, destinataria di accuse formulate dal primo. I firmatari dell'interpellanza ritenevano che il collaboratore di giustizia fosse stato «sobillato» dalla dott.ssa Boccassini, e sollecitavano, pertanto, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della giustizia ad intraprendere iniziative di carattere disciplinare nei confronti del predetto magistrato.

Nell'interrogazione a risposta orale, poi, l'on. Sgarbi aveva segnalato il comportamento tenuto dalla dott.ssa Boccassini, in qualità di pubblico ministero, all'udienza svolta il 30 giugno 1999 davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, nell'ambito di un procedimento a carico dell'on. Previti. Nell'occasione la dott.ssa Boccassini aveva ritenuto non attendibili due comunicazioni, provenienti rispettivamente dall'on. Previti e dall'on. Pisanu, relative alla richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'on. Previti, in quanto impegnato a partecipare alle votazioni parlamentari. Nell'interrogazione l'on. Sgarbi aveva sottolineato come alla base della valutazione espressa dalla dott.ssa Boccassini vi fosse un atteggiamento sospettoso e persecutorio della stessa nei confronti del deputato Previti.

5. — In prossimità dell'udienza la difesa della Camera dei deputati ha depositato una memoria con la quale ribadisce gli argomenti già dedotti nell'atto di costituzione in giudizio ed insiste per l'inammissibilità e, in subordine, per l'infondatezza del ricorso.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Brescia, seconda sezione penale, ha promosso — con ricorso depositato il 20 aprile 2004 — conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, assunta dall'Assemblea in data 4 febbraio 2004 (documento IV-*quater*, n. 88), con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali l'on. Vittorio Sgarbi è sottoposto a procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata in danno della dott.ssa Ilda Boccassini concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

2. — Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della Camera dei deputati, basata sulla presunta carenza di indicazione del *petitum* nel ricorso introduttivo del presente conflitto. Questa Corte ha espresso, con uniforme e consolidata giurisprudenza, l'orientamento a ritenere ammissibile un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, se dall'atto introduttivo emerge con chiarezza la pretesa del giudice confliggente, anche in assenza di una esplicita richiesta di dichiarazione di non spettanza del potere (*ex plurimis*, sentenze n. 286 del 2006, n. 164 del 2005, n. 246 del 2004, n. 421 del 2002).

Nel caso di specie, il Tribunale di Brescia lamenta il non corretto uso, da parte della Camera dei deputati, del potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti per l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 68, primo comma, Cost. e chiede, di conseguenza, l'annullamento della deliberazione adottata dalla stessa in data 4 febbraio 2004. Tanto basta per dichiarare ammissibile il ricorso.

3. — Nel merito, il conflitto è fondato.

3.1. — Questa Corte ha precisato che l'insindacabilità di cui al primo comma dell'art. 68 Cost. copre le opinioni espresse *extra moenia* dai membri delle Camere solo quando le stesse costituiscano riproduzione sostanziale, ancorché non letterale, di atti tipici nei quali si estrinsecano le diverse funzioni parlamentari. Deve esistere, pertanto, un nesso funzionale tra queste ultime e le eventuali loro proiezioni esterne (*ex plurimis*, sentenze n. 260 del 2006, n. 347 del 2004, n. 283 del 2002, n. 10 del 2000).

Non è sufficiente una generica comunanza di argomento o di contesto politico, ma è necessario un legame specifico tra l'atto parlamentare e la dichiarazione esterna, volta a divulgarlo e renderlo noto ai cittadini. Non deve mai mancare, in altri termini, una «sostanziale corrispondenza tra le dichiarazioni rese *extra moenia* e quelle rese [...] *intra moenia*» (sentenza n. 193 del 2005).

3.2. — Allo scopo di dimostrare l'esistenza del predetto nesso funzionale, la resistente cita due atti parlamentari del deputato in questione.

Il primo consiste in una interpellanza, da lui sottoscritta, nella quale si segnalava una presunta sobillazione, da parte del magistrato querelante, di un collaboratore di giustizia, perché rendesse dichiarazioni a carico dell'on. Tiziana Parenti, con riferimento alla sua pregressa attività di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona.

Il secondo atto parlamentare richiamato dalla difesa della Camera è un'interrogazione a risposta orale, presentata dal medesimo parlamentare, riguardante un atteggiamento, ritenuto sospettoso e persecutorio, del magistrato querelante nello svolgimento delle sue funzioni di pubblico ministero in un procedimento penale a carico

dell'on. Cesare Previti, nel corso del quale lo stesso magistrato aveva dichiarato di ritenere non attendibili due comunicazioni — provenienti dallo stesso on. Previti e dall'on. Pisanu — poste a base di una richiesta di rinvio dell'udienza per impegni parlamentari dell'imputato.

Le dichiarazioni oggetto del procedimento che ha dato origine al presente conflitto riguardano, invece, il caso di una cittadina somala, arrestata con l'accusa — il cui fondamento è stato in seguito escluso — di aver favorito l'ingresso in Italia di minori da impiegare in attività illecite, al fine di favorirne lo sfruttamento.

Come si vede, si tratta di vicende tra loro diverse. Va aggiunto che l'interpellanza è stata presentata nella seduta della Camera del 3 luglio 1997, mentre l'interrogazione è del 7 luglio 1999. La prima è anteriore alle dichiarazioni *de quibus* di circa due anni, la seconda è posteriore di circa tre mesi. La relativa brevità del lasso di tempo intercorso tra le dichiarazioni di cui al presente giudizio e l'atto parlamentare successivo non è, da sola, sufficiente ad integrare il rapporto di sostanziale contestualità ritenuto da questa Corte necessario per poter ammettere l'applicabilità della garanzia di cui al primo comma dell'art. 68 Cost., giacché l'atto di funzione si riferisce a situazione diversa.

L'unico elemento unificatore che potrebbe rinvenirsi sarebbe la asserita tendenza del magistrato querelante al sospetto ed alla persecuzione giudiziaria. Tale comunanza tematica di natura soggettiva non appare sufficiente a soddisfare le condizioni poste dalla giurisprudenza di questa Corte affinché le opinioni espresse dai parlamentari all'esterno delle Camere possano essere considerate sostanzialmente riproduttive e divulgative di atti parlamentari tipici compiuti *intra moenia*.

In definitiva fa difetto, nella fattispecie in esame, il nesso funzionale tra le dichiarazioni rese dal parlamentare in una trasmissione televisiva e gli atti parlamentari tipici richiamati dalla difesa della Camera dei deputati per sostenere la validità della delibera di insindacabilità impugnata dal giudice confliggente.

È appena il caso di sottolineare che oggetto del presente giudizio sul conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Brescia non è la valutazione dell'offensività delle dichiarazioni del parlamentare imputato, ma solo l'estensione della copertura offerta dal primo comma dell'art. 68 Cost. alle dichiarazioni che hanno dato origine alla querela, non spettando a questa Corte stabilire se, nel caso sottoposto al suo esame, ricorrano o meno gli estremi del reato di diffamazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi, oggetto del procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Brescia, seconda sezione penale, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

Annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 febbraio 2004 (documento IV-quater, n. 88).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: SILVESTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 417

Ordinanza 4 - 14 dicembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per settore sanitario e sociale - Ricorso del Governo - Rinuncia al ricorso seguita dalla accettazione della controparte - Estinzione del processo.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 2005, n. 21, art. 2, comma 1, lettere *b), c), d), e), f), i)* e *k*).
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere *d), g), m)* e *n)*, e terzo comma; statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 5, punto 16, e 6, punto 2; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettere *b), c), d), e), f), i)* e *k)*, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 21 ottobre 2005, depositato in cancelleria il 26 ottobre 2005 ed iscritto al n. 89 del registro ricorsi 2005;

Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 2006 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuto che, con ricorso notificato il 21 ottobre 2005 e depositato il successivo 26 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'art. 2, comma 1, lettere *b), c), d), e), f), i)* e *k)*, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale), «per contrasto con gli articoli 5, punto 16, e 6, punto 2, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con l'art. 117, secondo comma, Cost., nonché con i principi fondamentali della legislazione statale nelle materie in essi trattate»;

che, ad avviso del ricorrente, le disposizioni impugnate «eccedono dalle competenze statutarie regionali previste agli artt. 5, punto 16, e 6, punto 2, della legge cost. n. 1 del 1963, incidendo, per un verso, su materie riservate dalla Costituzione alla legislazione esclusiva dello Stato e, per altro verso, su principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale in materia di salute e tutela e sicurezza del lavoro»;

che, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *b*), nel prevedere l'abolizione dell'obbligo di presentare il certificato di idoneità fisica per lo svolgimento del servizio civile, si porrebbe in contrasto con l'art. 5, comma 4, della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale), nonché con il correlato art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), «laddove si statuisce che l'ammissione al servizio civile è subordinata, tra l'altro, al possesso del requisito della idoneità fisica certificata dagli organi del Servizio sanitario nazionale», dal momento che la norma regionale in questione invaderebbe «una materia, quale quella del servizio civile nazionale, riservata alla legislazione esclusiva statale essendo riconducibile alla materia “difesa e sicurezza dello Stato”, di cui all'art. 117, comma 2, lettera *d*), Cost.»;

che, l'art. 2, comma 1, lettera *d*), nel prevedere l'abolizione dell'obbligo di presentare il certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti, si porrebbe in contrasto con l'art. 2, comma 1, numero 3), del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), laddove si rinverrebbe il principio secondo il quale possono accedere agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono, tra gli altri requisiti, anche quello dell'idoneità fisica all'impiego;

che, ad avviso del ricorrente, da ciò conseguirebbe che la norma regionale «incide illegittimamente nelle materie “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali” e “norme generali sull'istruzione” che la Costituzione riserva, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettere *g*) e *n*)», alla competenza esclusiva dello Stato»;

che l'art. 2, comma 1, lettere *e*) ed *f*), della legge regionale in questione, abolendo l'obbligo della presentazione del certificato di idoneità fisica per l'assunzione dei minori e degli apprendisti, inciderebbe «su normativa relativa ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di salute e di tutela e sicurezza del lavoro e, in particolare, sul principio di cui all'art. 8 della legge n. 977 del 1967», il quale stabilisce «che i minori “possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica” e relativa certificazione», con ciò evidenziando il contrasto delle norme impugnate «da un lato, con l'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost. e, dall'altro, con i principi fondamentali in materia di salute e di tutela e sicurezza del lavoro, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.»;

che, infine, secondo quanto sostiene il ricorrente, l'art. 2, comma 1, lettere *c*), *i*) e *k*), eliminando l'obbligo della presentazione del certificato di idoneità fisica, rispettivamente, per l'operatore all'impiego di gas tossici, per il mestiere di fochino e per l'operatore adibito alla conduzione di generatori a vapore, avrebbe ad oggetto attività esposte a particolari rischi, incidendo pertanto «sulla normativa riguardante i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di salute e di tutela e sicurezza del lavoro», in violazione — per quanto indica il ricorrente — dell'art. 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), secondo il quale gli accertamenti sanitari dei lavoratori «comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente»;

che, in particolare, per la specifica attività inerente il mestiere di fochino, l'accertamento del possesso dei requisiti fisici indispensabili risulterebbe prevista dall'art. 27 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547), mentre, per l'attività di conduzione di generatori a vapore, il certificato di idoneità psicofisica sarebbe richiesto dall'art. 3 del decreto ministeriale 1° marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 16 aprile 1974, (Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore) quale indispensabile requisito per l'abilitazione alla conduzione dei generatori stessi;

che, pertanto, anche le norme regionali in questione risulterebbero in contrasto «per un verso, con l'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost. e, per altro verso, con i principi fondamentali in materia di salute e di tutela e sicurezza del lavoro, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.»;

che, con atto depositato il 14 novembre 2005, si è costituita in giudizio la Regione Friuli-Venezia Giulia, per chiedere che questa Corte respinga il ricorso in quanto inammissibile e infondato, rinviando a separata memoria l'illustrazione delle ragioni a sostegno della propria difesa;

che, in prossimità dell'udienza pubblica, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha depositato una memoria, sostenendo, con articolate argomentazioni, la radicale infondatezza delle doglianze fatte valere nel ricorso introduttivo del giudizio, tanto sotto il profilo della asserita riconduzione delle disposizioni censurate a titoli di competenza legislativa esclusiva dello Stato, quanto sotto il profilo della presunta violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materie di potestà concorrente.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso iscritto al n. 89 del registro ricorsi del 2005, ha impugnato l'art. 2, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *i)* e *k)*, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale);

che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 22 settembre 2006, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, ha deliberato la rinuncia al ricorso;

che, in particolare, nella relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali si osserva che i profili di censura rilevati nei confronti delle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *i)*, e *k)* del comma 1 dell'art. 2 dell'impugnata legge regionale «possono ritenersi superati alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2004», mentre la censura nei confronti della lettera *b)* del comma 1 del medesimo art. 2 «può ritenersi invece superata dal disegno di legge regionale n. 198 approvato con Deliberazione giunta n. 1384 del 15 giugno 2006 che abroga la disposizione censurata ed è di prossima e imminente approvazione da parte del Consiglio regionale»;

che la Giunta regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, nella seduta del 29 settembre 2006, ha deliberato l'accettazione dell'avvenuta rinuncia;

che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione della controparte, produce l'effetto di estinguere il processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 418

Ordinanza 4 - 14 dicembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Beni culturali e ambientali - Norme della Regione Umbria - Attribuzione alla Regione della determinazione e verifica degli standard qualitativi e quantitativi da assicurare nell'esercizio delle funzioni di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale e dei musei - Ricorso del Governo - Rinuncia al ricorso in assenza di parte costituita - Estinzione del processo.

- Legge della Regione Umbria 22 dicembre 2003, n. 24, art. 6, comma 1, lettera g).
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere m) e s), e terzo comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera g), della legge della Regione Umbria 22 dicembre 2003, n. 24 (Sistema museale regionale - Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 20 febbraio 2004, depositato in cancelleria il 1° marzo 2004 e iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2004;

Udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 2006 il giudice relatore Francesco Amirante;

Udito l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, con ricorso notificato il 20 febbraio 2004 e depositato il 1° marzo 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere m) e s), e terzo comma della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera g), della legge della Regione Umbria 22 dicembre 2003, n. 24 (Sistema museale regionale - Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi);

che il ricorrente, dopo una sintetica disamina del contenuto della legge regionale indicata, rileva che la disposizione censurata — che riserva alla Regione «la determinazione e verifica degli standard qualitativi e quantitativi da assicurare nell'esercizio delle funzioni di conservazione, valorizzazione, gestione e promozione del patrimonio culturale e dei musei, delle raccolte e delle altre strutture di proprietà pubblica» — si pone in contrasto con le indicate norme costituzionali, secondo le quali rientrano nella competenza esclusiva statale la tutela dei beni culturali e la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti [...] sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» mentre è di competenza ripartita la valorizzazione dei beni culturali;

che la Regione Umbria non si è costituita nel presente giudizio;

che, in prossimità dell'udienza, l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri, ha depositato una memoria nella quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso in quanto, con la legge della Regione Umbria 21 luglio 2004, n. 13 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 24, Sistema museale regionale, Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi), la disposizione censurata è stata modificata nel rispetto del riparto costituzionale di competenze nella materia trattata.

Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (v., *ex plurimis*, ordinanze n. 234 del 1999, n. 99 e n. 163 del 2006).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C1145

N. 419

Ordinanza 4 - 14 dicembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Sostituto del difensore - Previsione della iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio - Denunciata lesione dei principi di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 97, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 111, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 97, comma 4, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 3 maggio 2005 dal Tribunale di Lecce, nel procedimento penale a carico di M. L., iscritta al n. 470 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, 1^a serie speciale, dell'anno 2005;

Udito nella Camera di consiglio dell'8 novembre 2006 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale, il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 3 maggio 2005, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 97, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che, nel corso del giudizio, possa essere nominato, in sostituzione del difensore dell'imputato che non sia stato reperito, non sia comparso o abbia abbandonato la difesa, soltanto un avvocato iscritto nell'elenco di cui al comma 2 dello stesso articolo;

che, in punto di rilevanza, il rimettente rileva che, dopo aver constatato l'assenza in aula del difensore dell'imputato, nonché di altro avvocato iscritto nell'elenco di cui al citato comma 2 dell'art. 97 cod. proc. pen. presso il tribunale, si era visto costretto a rinviare il processo ad una successiva udienza al fine di non incorrere nella nullità prevista dall'art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* ritiene che la norma impugnata determina una irragionevole e potenzialmente irreversibile stasi del processo, in quanto è possibile — così come è avvenuto nel caso di specie — che in sedi giudiziarie di piccole dimensioni, il giudice si trovi nell'impossibilità di rintracciare immediatamente, quale sostituto del difensore dell'imputato, un avvocato iscritto nell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 97 cod. proc. pen., non essendo per quest'ultimo previsto alcun obbligo di reperibilità;

che, a parere del rimettente, la norma impugnata sarebbe, altresì, irragionevole poiché essa non troverebbe giustificazione in alcuna esigenza processuale e, in particolare, in quella di tutela del diritto di difesa, stante il carattere temporaneo della nomina di un avvocato iscritto nell'elenco citato, concretamente individuato solo in considerazione del suo immediato reperimento, senza alcuna «valenza di presidio del diritto di difesa, se non da un punto di vista esclusivamente apparente»;

che il legislatore non ha previsto analoga procedura di nomina del difensore per le fasi antecedenti (indagini ed udienza preliminare) o susseguenti (esecuzione) al giudizio, fasi che non possono essere considerate di minore importanza per l'imputato.

Considerato che il Tribunale di Lecce dubita della legittimità costituzionale dell'art. 97, comma 4, del codice di procedura penale nella parte in cui prevede che, nel corso del giudizio, possa essere designato come sostituto del difensore dell'imputato soltanto un avvocato iscritto nell'elenco di cui al comma 2 dello stesso articolo;

che la norma — ad avviso del rimettente — si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, in quanto, in modo irragionevole, determinerebbe una stasi del processo, imponendo il rinvio del dibattimento ogni qual volta non sia possibile reperire immediatamente un avvocato iscritto nel suddetto elenco;

che il rimettente, in altro procedimento, ha sollevato — sia pure sotto profili almeno in parte diversi — analoga questione dichiarata dalla Corte (sentenza n. 148 del 2005) in parte infondata e in parte inammissibile;

che, in particolare, la Corte, con l'indicata pronuncia, ha affermato che l'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. non viola il principio della ragionevole durata del processo, in quanto a tale principio «possono arrecare un *vulnus* solamente norme procedurali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorrette da alcuna logica esigenza, non essendo in altro modo definibile la durata ragionevole del processo se non in funzione della ragionevolezza degli adempimenti che ne scandiscono il corso e ne determinano i tempi», mentre il ritardo che può, in ipotesi, derivare dal meccanismo di sostituzione del difensore previsto dalla norma impugnata è tutt'altro che ingiustificato, essendo tale meccanismo posto a presidio di un diritto costituzionalmente garantito;

che, quanto all'asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione, ora prospettata sotto un diverso profilo, l'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nel prevedere la possibilità per il giudice di nominare, quale sostituto del difensore dell'imputato, solo un avvocato iscritto nell'elenco di cui al precedente comma 2, tende ad assicurare all'imputato una difesa dotata di livelli qualitativi ritenuti evidentemente idonei dal legislatore a garantire l'effettività del diritto di difesa;

che, pertanto, la questione in esame è manifestamente infondata in quanto nessuno dei parametri indicati dal rimettente risulta violato dalla norma impugnata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 97, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: SAULLE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 420

Ordinanza 4 - 14 dicembre 2006

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un senatore per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività parlamentari - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione del Senato della Repubblica 15 febbraio 2006.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 15 febbraio 2006 relativa alla insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi nei confronti dei dott.ri Giancarlo Caselli e Gioacchino Natoli, promosso con ricorso del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, depositato in cancelleria il 7 luglio 2006 ed iscritto al n. 15 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2006, fase di ammissibilità;

Udito nella Camera di consiglio del 22 novembre 2006 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Ritenuto che, con atto del 7 luglio 2006, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, nel corso di un procedimento penale a carico del senatore Raffaele Iannuzzi — imputato del reato di diffamazione aggravata per avere offeso, negli articoli di stampa pubblicati a sua firma, rispettivamente sul quotidiano «Il Giornale» del 17 novembre 2004, con il titolo «Ecco come i pentiti dovevano uccidere Canale», e sul settimanale «Panorama» in data 25 novembre 2004, con il titolo «A Palermo giustizia è (quasi) fatta», la reputazione di Giancarlo Caselli e Gioacchino Natoli — ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione adottata nella seduta del 15 febbraio 2006 con la quale l'Assemblea, approvando la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il ricorrente è dell'avviso che la deliberazione del Senato della Repubblica, la quale si basa sulla sussistenza del «nesso funzionale» tra il contenuto degli articoli di stampa ed alcuni atti tipici della funzione parlamentare compiuti dal senatore Iannuzzi, consistenti in particolare nella presentazione di taluni disegni di legge aventi ad oggetto le problematiche connesse alla «gestione di coloro che collaborano con la giustizia», sia in contrasto con i canoni interpretativi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, atteso che essa non conterrebbe alcun elemento concreto da cui poter desumere la sussistenza di una corrispondenza sostanziale tra il contenuto degli articoli in questione e le opinioni già espresse dal senatore Iannuzzi in specifici atti parlamentari, non essendo sufficiente una mera comunanza di tematiche e un generico riferimento alla rilevanza dei fatti pubblici;

che, pertanto, il citato giudice per le indagini preliminari ha promosso il giudizio per conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica in quanto, a suo avviso, la condotta addebitabile al senatore Iannuzzi, astrattamente idonea, nella sua specificità e gravità, ad integrare un illecito, esula dall'esercizio delle funzioni parlamentari, non presentando alcun legame con atti parlamentari, neppure nell'accezione più ampia.

Considerato che, in questa fase, la Corte è chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), esclusivamente a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, in riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi indicati nel primo comma dello stesso art. 37, restando impregiudicata ogni decisione definitiva, anche relativamente all'ammissibilità;

che, sotto l'aspetto soggettivo, il giudice per le indagini preliminari è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare definitivamente — nel procedimento del quale è investito — la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita;

che, parimenti, il Senato della Repubblica, che ha adottato la deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimato a essere parte del conflitto costituzionale, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che esso impersona, in relazione all'applicabilità della prerogativa dell'insindacabilità;

che, sotto l'aspetto oggettivo del conflitto, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio — ritenuto illegittimo perché non corrispondente ai criteri che la Costituzione stabilisce, come sviluppati dalla giurisprudenza di questa Corte — del potere, spettante al Senato, di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto costituzionale di attribuzione, la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, con l'atto indicato in epigrafe;

Dispone:

a) *che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente, Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano;*

b) *che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: NAPOLITANO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 421

Ordinanza 4 - 14 dicembre 2006

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Catania - Sezione distaccata di Giarre - Dichiarazione di ammissibilità del conflitto - Adempimenti successivi - Deposito del ricorso in cancelleria oltre il prescritto termine perentorio - Improcedibilità del giudizio.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 4 dicembre 2003 (doc. 4-*quater*, n. 74-R).
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 4 dicembre 2003, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'on. Alberto Acierno nei confronti dell'on. Antonino Macaluso, promosso con ricorso del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre, notificato il 28 marzo 2006, depositato in cancelleria il successivo 7 luglio ed iscritto al n. 30 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di merito;

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nella Camera di consiglio del 22 novembre 2006 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Ritenuto che il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre, ha promosso, con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 20 giugno 2005, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione da quest'ultima adottata nella seduta del 4 dicembre 2003 (doc. 4-*quater*, n. 74-R);

che il ricorrente premette di essere chiamato a giudicare della responsabilità penale dell'on. Alberto Acierno, in relazione al reato previsto e punito dall'art. 595, primo e secondo comma, del codice penale, «perché, comunicando con più persone, offendeva la reputazione di Macaluso Antonino», dichiarando espressamente che l'onorevole Macaluso Antonino «non gli ha consegnato gli stampati con le firme raccolte per la presentazione dei candidati alla elezione proporzionale della Sicilia occidentale, per non danneggiare l'onorevole Guido Lo Porto, anch'egli candidato per Alleanza Nazionale nella medesima circoscrizione, ricevendo il Macaluso dal Lo Porto un compenso in denaro» (fatto asseritamente commesso «in Giarre, in epoca antecedente e prossima al 13 maggio 2001», aggravato dalla circostanza «di aver proferito un'offesa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato»);

che il ricorrente Tribunale, inoltre, deduce che «la Camera dei deputati, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni, con delibera assembleare del 4 dicembre 2003, ha statuito che i fatti per i quali è in corso il citato procedimento penale concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione»;

che, pertanto, il ricorrente, essendo a suo «parere» insorto «conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato», reputa di dover sottoporre lo stesso «all'esame» della Corte;

che, secondo il predetto Tribunale, la summenzionata deliberazione sarebbe lesiva della «propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite», in quanto «non avrebbero potuto essere dichiarate insindacabili le dichiarazioni, riportate nel capo di imputazione, rese dall'imputato Acierno Alberto»;

che le stesse, difatti, «sono state rese nel corso di un colloquio del tutto sganciato da qualsiasi atto di esercizio di funzioni parlamentari», non ricorrendo quindi l'ipotesi «della riproduzione e divulgazione all'esterno di atti compiuti nell'esercizio di funzioni parlamentari perché manca la corrispondenza del contenuto della conversazione con un atto parlamentare»;

che, inoltre, «per il tenore delle espressioni usate e per le modalità ed il luogo in cui sono state espresse, non sembra che quelle dichiarazioni possano costituire una forma di esercizio di funzioni parlamentari»;

che su tali basi, e quindi escludendo che «le dichiarazioni di Acierno Alberto fossero coperte dall'insindacabilità», il ricorrente, «ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953», ha disposto «la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale perché risolva l'insorto conflitto tra poteri dello Stato»;

che il presente conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 72 del 2006;

che detta ordinanza, unitamente al ricorso, è stata notificata alla Camera dei deputati il 28 marzo del 2006, nonché depositata presso la Cancelleria della Corte il successivo 7 luglio;

che si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, eccedendo preliminarmente l'inammissibilità del conflitto, in base all'assunto che il relativo atto introduttivo sarebbe «carente sotto il profilo della prospettazione del *petitum*», ovvero chiedendone, subordinatamente, il rigetto nel merito;

che in relazione, difatti, alla pregiudiziale eccezione formulata in punto di ammissibilità, si rileva come la ricorrente autorità giudiziaria abbia esclusivamente disposto «la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché risolva l'insorto conflitto tra poteri dello Stato», omettendo, così, di «avanzare la richiesta, indispensabile in vista della corretta elevazione del conflitto, che la medesima Corte costituzionale dichiari di non spettare alla Camera la valutazione contenuta nella delibera impugnata», con conseguente annullamento della stessa;

che soltanto in «via del tutto subordinata» la Camera dei deputati ha chiesto il rigetto del ricorso, essendo lo stesso, nel merito, non fondato;

che — evidenziando come anche la più recente giurisprudenza costituzionale (è richiamata, sul punto, la sentenza n. 120 del 2004) «ha confermato la operatività, ove ne ricorrano i presupposti, della garanzia della insindacabilità anche con riferimento alle opinioni *extra moenia*» espresse da parlamentari — la resistente assume che nella specie sussistono le condizioni per ritenere le dichiarazioni «extraparlamentari» oggetto del presente conflitto divulgative del contenuto di atti di funzione posti in essere dall'interessato;

che, difatti, «il nucleo essenziale delle dichiarazioni di cui si tratta» — che la resistente reputa di individuare nella rivendicazione, da parte della «forza politica di appartenenza» del predetto membro della Camera, della possibilità «di adempiere alle incombenze necessarie ai fini della partecipazione alla competizione elettorale» — sarebbe stato presente «costantemente nella attività politico parlamentare posta in essere dal nominato deputato»;

che, inoltre, con memoria depositata presso la cancelleria della Corte il giorno 8 novembre 2006, la Camera dei deputati ha dichiarato di avere «appreso» che il deposito del ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre, «è stato effettuato oltre il termine di venti giorni dalla notificazione prescritto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi dinnanzi alla Corte costituzionale»;

che, pertanto, richiamata la giurisprudenza costituzionale che riconosce natura perentoria al termine *de quo*, la resistente ha insistito affinché venga adottata «una sentenza dichiarativa della improcedibilità del ricorso in ragione, appunto, della tardività del relativo deposito».

Considerato che il ricorso introduttivo è stato notificato alla Camera dei deputati, unitamente all'ordinanza che lo ha dichiarato ammissibile, in data 28 marzo 2006 e che gli atti sono stati depositati presso la cancelleria di questa Corte il 7 luglio 2006, ossia oltre il termine di venti giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (v., tra le molte, ordinanze n. 325 del 2006, n. 327, n. 326 e n. 308 del 2005), tale deposito deve considerarsi tardivo, essendo il predetto termine perentorio;

che, pertanto, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre, nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 560

Ordinanza del 18 novembre 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 ottobre 2006) emessa dal giudice di pace di Torre Annunziata nel procedimento civile promosso da Gallo Arturo contro Ministero dell'interno ed altri

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 1 [recte: 2] e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per guida senza casco protettivo) - Incidenza sulla proprietà - Sproporzione tra violazione e sanzione e relative conseguenze economiche - Disparità di trattamento fra conducenti di ciclomotori o motoveicoli e conducenti di altri veicoli - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale dinanzi a un giudice terzo.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis* del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 42 e 111.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, nella causa iscritta al n. 983/05 del R.G. SA. tra Gallo Arturo elettivamente domiciliato in Torre Annunziata c/o Io studio dell'avv. Massimo Pellegrino in via Unione n. 1, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura a margine dell'atto di opposizione; opponente;

Contro Ministero dell'interno, in persona del Ministro, legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica in Roma, e/o Ministero dell'interno; opposto; e Ufficio territoriale del Governo — Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto, legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato in Napoli, Palazzo del Governo, opposto; (per conoscenza) Comando Regione Carabinieri Campania Torre Annunziata.

Oggetto: opposizione a verbale di contestazione.

NARRATIVA

Con ricorso depositato nei termini di cui all'art. 204-*bis* del d.lgtv. 30 aprile 1992, n. 285, Gallo Arturo ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione n. 476407813, serie 2004-*bis* n. 2651578, elevato il 10 settembre 2005, alle ore 13, nel comune di Torre Annunziata, in località Giardinetti dalla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Torre Annunziata, per violazione dell'art. 171, commi 1,2. del c.d.s., in suo danno, e relativi al motociclo tipo Aprilia ES 125 tg. BM29064, di cui è proprietario, con il quale veniva effettuato il sequestro del predetto ciclomotore, che circolava senza casco, condotto nell'occasione dallo stesso.

Ha dedotto l'illegittimità dell'opposta contravvenzione,

PRELIMINARMENTE

L'illegittimità costituzionale dell'art. 171, commi 1 e 2 c.d.s.: e 213, comma 2-*sexies*, così come modificati dal d.-l. 30 giugno 2005, conv. in legge 17 agosto 2005 n. 168 recante «disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative» per violazione degli artt. 2, 3, 24 e 111, 42, della Costituzione;

NEL MERITO

Che il conducente era privo di casco protettivo.

Della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione

Ciò premesso il giudicante aderisce all'eccezione formulata dall'opponente per i seguenti motivi:

- 1) Violazione dell'art. 42 della Costituzione;
- 2) Violazione dell'art. 3 della Costituzione per l'evidente sproporzione tra violazione e sanzione e relative conseguenze economiche;
- 3) Violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione in quanto la norma in commento pone un'evidente disparità di trattamento tra il conducente di ciclomotori o motoveicoli e conducente di tutti gli altri veicoli;
- 4) Violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione.

La prima norma prevede che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. In vero la disposizione normativa in parola sottrae a qualsivoglia giudice terzo la comminatoria di una sanzione, ancorché amministrativa di una gravità economica tale, da superare in alcune ipotesi, l'entità di sanzioni pecuniarie previste dalle leggi penali.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 171 comma 1 e 2 e 213 comma sexies, così come introdotto dal d.l. 30 giugno 2005 convertito in legge 17 agosto 2005 n. 168, per violazione degli artt. 2, 3, 24 e 111, 42. Cost., nei termini e per le motivazioni che precedono, nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o del motoveicolo nel caso in cui il mezzo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 1 e 7, 170 e 171 c.d.s.

Letto l'art. 23 legge n. 87/53, ritenuto rilevante e non manifestamente infondata per i motivi esposti;

Visto l'art. 295 c.p.c.

Sospende il presente giudizio, rubricato al n. 983 del ruolo generale sanzioni amministrative dell'anno 2005, nonché, ai sensi dell'art. 22, settimo comma, legge n. 689/1981, sospende l'esecuzione del verbale n. 476407813, serie 2004-bis n. 2651578, elevato il 10 settembre 2005, alle ore 13, nel comune di Torre Annunziata in località Giardinetti dal Comando Carabinieri Campania Compagnia di Torre Annunziata, e le sanzioni accessorie, fino alla decisione della Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria perché:

trasmetta gli atti alla Corte costituzionale;

notifichi la presente ordinanza alle parti (opponente e opposto Ministero degli interni, al Prefetto di Napoli per i provvedimenti di competenza, al Presidente del Consiglio dei ministri;

Comunichi la presente ordinanza al Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Torre Annunziata, il 15 novembre 2005.

Il giudice di pace: DE GIROLAMO DEL MAURO

06C1123

N. 561

Ordinanza del 27 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 ottobre 2006)

emessa dalla Corte d'appello, Sezione minori di Trieste, nel procedimento penale a carico di Dimraj Ernest ed altro

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento nelle sole ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Ingiustificata disparità di trattamento tra le parti - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

Nel procedimento penale in grado di appello n. 22/2005 R.G. App. Min. nei confronti di Dimraj Ernest e di Akani Buli, giudicati con sentenza dd. 4 ottobre 2005 del giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni di Trieste, con la quale sono stati prosciolti dalla contravvenzione di cui all'art. 6, terzo comma,

d.lgs. n. 286/1998 perché il fatto non sussiste, sentenza gravata da appello del Procuratore della Repubblica presso quel medesimo tribunale con richiesta di declaratoria di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale;

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nel corso dell'udienza camerale del 23 marzo 2006 il procuratore generale ha formulato eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 legge 20 febbraio 2006, n. 46, in riferimento all'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della medesima legge, per violazione del principio della parità delle parti nel processo e della ragionevole durata del processo sanciti dall'art. 111 Cost. nonché per violazione del principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost. chiedendo che la Corte, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione dedotta, sollevasse questione di legittimità costituzionale delle norme summenzionate con conseguente sospensione del giudizio in corso e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; all'udienza odierna il difensore, il quale aveva chiesto un termine per esaminare detta eccezione, ne ha chiesto il rigetto.

Ritiene la Corte che la dedotta questione di legittimità costituzionale è rilevante e non manifestamente infondata, nei termini appresso indicati.

Sotto il profilo della rilevanza è, infatti, evidente che la Corte, in applicazione della sopravvenuta normativa di cui all'art. 10 cit. legge n. 46 del 2006 in rif. all'art. 593 c.p.p., dovrebbe definire il grado di giudizio mediante pronuncia di ordinanza non impugnabile di inammissibilità, di talché verrebbe ad essere precluso l'esame delle questioni di merito proposte con l'interposto gravame, siccome non deducibili nell'eventuale ricorso per cassazione che il Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, intendesse proporre, ai sensi del comma 3 del cit. art. 10 legge n. 46 del 2006, contro la sentenza di primo grado.

Sotto il diverso profilo della non manifesta infondatezza, non par dubbio alla Corte che la menzionata normativa si ponga in contrasto con i parametri degli artt. 3 e 111 Cost.

A tale riguardo conviene ricordare che nella giurisprudenza della Corte costituzionale è stato più volte ribadito «che il principio della parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato e del suo difensore» ed è stato, altresì, sottolineato «come una diversità di trattamento rispetto a tali poteri possa risultare giustificata sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia: ma, in ogni caso, il diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a Costituzione, dovrà trovare una ragionevole motivazione proprio in quella peculiare posizione o in quella funzione o in quelle esigenze appena richiamate» (Corte cost. sent. n. 363 del 1991).

In base a tale orientamento, la Corte ha, in particolare, costantemente ritenuto che l'art. 443, comma 3, c.p.p., nella parte in cui non prevede la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato, non contrasta con l'art. 111, comma 2, Cost., come inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che ha conferito veste autonoma ad un principio, quale quello di parità delle parti, pacificamente già insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali, trovando tale preclusione giustificazione «nell'obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito alternativo di cui si tratta: rito che — sia pure, oggi, per scelta esclusiva dell'imputato — implica una decisione fondata, *in primis*, sul materiale raccolto dalla parte che subisce la limitazione censurata, fuori delle garanzie del contraddittorio» (ord. n. 21 del 2001; nello stesso senso, ord. n. 363 del 1991, n. 373 del 1991, n. 305 del 1992 e n. 165 del 2003).

Orbene, l'esame della relazione di accompagnamento alla proposta di legge d'iniziativa del deputato Pecorella (Camera dei deputati n. 4604) rende evidente che la limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero, lungi dal venire giustificata in ragione della sua peculiare posizione istituzionale, o della funzione ad esso affidata ovvero delle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia, è stata ricondotta esclusivamente alla necessità di adeguamento dell'ordinamento interno al principio sancito dal Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, che all'art. 2 statuisce il «diritto al doppio grado di giurisdizione in materia penale per chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale», e ciò sul rilievo che tale principio «allo stato è reso vano dal vigente codice di procedura penale nella parte in cui, prevedendo che possa essere impugnata la sentenza di primo grado di proscioglimento dell'imputato da parte del pubblico ministero, in caso di sentenza di condanna in sede di gravame, non concede la possibilità di ottenere un secondo grado di giudizio nel merito in favore del condannato, che ne avrebbe diritto in forza del principio esposto».

Le ragioni addotte a fondamento della disciplina normativa in esame appaiono alla Corte non solo estranee a quelle che legittimano una limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero, ma anche del tutto prive di fondamento.

Ed, infatti, la Corte costituzionale, mentre ha ripetutamente affermato che «il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale» (sent. n. 117 del 1973; sent. n. 62 del 1981; sent. n. 301 del 1986; n. 543 del 1989, n. 438 del 1994; ord. n. 421 del 2001) ha ritenuto che «il tenore dell'art. 2, comma 1, del Protocollo addizionale n. 7, anche attraverso il confronto con quanto già disposto in tema di impugnazioni

dall'art. 14, comma 1, del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, ratificato dall'Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881, non legittima una interpretazione per cui il riesame ad opera di un tribunale superiore debba coincidere con un giudizio di merito. La formulazione dell'art. 2, nel demandare al legislatore interno ampi spazi per la disciplina dell'esercizio del diritto all'impugnazione, non esclude, infatti, che il principio si sostanzi nella previsione del ricorso in cassazione, già previsto dalla Costituzione italiana».

Né, secondo la Corte, varrebbe sostenere che, essendo la ricorribilità in cassazione già prevista dalla Costituzione, l'art. 2, comma 1, della Convenzione avrebbe introdotto il diritto ad un secondo giudizio di merito, poiché in tal modo si incorrerebbe in un palese vizio logico «in quanto la norma convenzionale verrebbe interpretata alla luce del diritto interno, come se la disposizione pattizia avesse il ruolo di riempire i vuoti dell'ordinamento nazionale. Vuoto che, tra l'altro, non si porrebbe in contraddizione con l'ordinamento costituzionale italiano, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di non rilevanza costituzionale della garanzia del doppio grado di giurisdizione» (sent. n. 288 del 1997).

Ciò posto, appare evidente che la nuova disciplina crea un'irragionevole disparità di trattamento, rilevante ai sensi degli artt. 3 e 111 Cost., a sfavore del pubblico ministero, disparità che non può trovare giustificazione nel fatto che la proposizione dell'appello sia formalmente preclusa ad entrambe le parti, ben diverso essendo il rispettivo interesse sostanziale a proporre impugnazione avverso sentenza di proscioglimento, né appare legittimata da alcun'altra apprezzabile esigenza.

La questione di legittimità costituzionale del cit. art. 10 legge n. 46 del 2006 in riferimento al novellato art. 593 cod. proc. pen. appare, inoltre, non manifestamente infondata anche sotto il diverso profilo della violazione del parametro della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111, comma 2, seconda ipotesi, Cost.

Va, invero, rilevato che, nell'ipotesi di ingiusta sentenza di proscioglimento e di conseguente impugnazione accolta, il percorso processuale ordinario imposto dalla nuova normativa si snoda attraverso non meno di cinque gradi di giudizio (assoluzione in primo grado, annullamento della cassazione, condanna in primo grado, conferma in appello, rigetto del ricorso in cassazione), laddove nel precedente sistema esso si completava in soli tre gradi (assoluzione in primo grado, riforma in appello, rigetto del ricorso in cassazione).

L'allungamento dei tempi processuali che ne deriva — e dunque la compressione del principio, a rilevanza costituzionale, di efficienza del processo — risulta ancora più sensibile e privo di giustificazione se si considera che con la recente legge n. 251/2005 sono stati ridotti i termini di prescrizione per numerosi reati, in ordine ai quali dunque l'*iter* processuale innescato da un'ingiusta sentenza di proscioglimento pare destinato a concludersi con una sentenza dichiarativa della prescrizione, piuttosto che con una sentenza definitiva che accerti nel merito la penale responsabilità.

La violazione del principio di ragionevole durata del processo appare ancora più evidente qualora, come appunto nella fattispecie, debba farsi applicazione della disciplina transitoria contenuta nel cit. art. 10 legge n. 46 del 2006.

Detta disposizione, la quale tratteggia la sorte dei processi pendenti in sede di gravame in forza di un appello legittimamente presentato dal pubblico ministero, destinandoli ad un'indiscriminata declaratoria d'inammissibilità e ad un successivo ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero avverso l'assoluzione di primo grado, aggiunge ulteriori motivi di violazione del principio, già intaccato dal nuovo disegno normativo, di ragionevole durata del processo.

Ed, infatti, il nuovo sistema normativo, derogando al principio *tempus regit actum* che governa la materia processuale, non solo sacrifica ineludibilmente un atto di gravame tempestivamente proposto, costringendo la parte interessata a presentarne un altro, ma comporta l'inevitabile differimento della presentazione di esso all'eseguita notifica del provvedimento di inammissibilità e, pertanto, ad un termine futuro ed incerto, considerati i tempi di fissazione dei processi di appello normalmente scanditi in base ai termini prescrizionali misurati sui tre gradi del giudizio, sinora fisiologici.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10 della medesima legge in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Trieste, addì 27 aprile 2006

Il Presidente: COLARIETI

06C1124

N. 562

Ordinanza del 20 luglio 2006 emessa dal Giudice di pace di Belluno nel procedimento civile promosso da Bar Montegrappa di Combes Sylvie contro G. Buzzatti S.a.s. di G. Buzzati & C.

Procedimento civile - Procedimento di ingiunzione - Provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione - Prevista concessione con ordinanza «non impugnabile» - Conseguente non revocabilità e non modificabilità dell'ordinanza stessa - Diversità di regime rispetto all'ordinanza di cui al novellato art. 624 cod. proc. civ. - Ingiustificata disparità di trattamento delle parti del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo rispetto alle parti del procedimento di opposizione all'esecuzione.

- Codice di procedura civile, art. 648.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. R.G. 116/A/06 promosso da Bar Montegrappa di Combes Sylvie, con l'avv. Paolo Patelmo opponente;

Contro G. Buzzatti S.a.s. di O. Buzzatti & C. con l'avv. Federica Dalle Mule opposta; ha pronunciato la seguente ordinanza.

P R E M E S S A

Con memoria in data 15 maggio 2006, la difesa dell'opponente Bar Montegrappa di Combes Sylvie, a seguito di concessione, da parte del giudice, della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, avendo ritenuto l'opposizione non fondata su idonea prova scritta, ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale in ordine all'art. 648 c.p.c., con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede la non impugnabilità, e quindi la non revocabilità e non modificabilità, dell'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

L'opponente ha richiamato i dubbi sulla legittimità costituzionale della disciplina derivante dal combinato disposto degli artt. 648 e 649 anche in ragione della sopravvenuta disciplina propria delle ordinanze *ex art. 186-bis* e *186-ter* c.p.c. ed ha sottolineato come tali dubbi siano stati acuiti a seguito della legge n. 80 del 14/5/05 che ha modificato l'art. 624 c.p.c. inserendovi un secondo comma, nel quale è prevista espressamente la proposizione del reclamo cautelare, *ex art. 669-terdecies* c.p.c., avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha sospeso o non sospeso la procedura esecutiva intrapresa dal creditore procedente, ritenendo sussistenti o assenti gravi motivi.

In virtù di ciò, l'opponente ha evidenziato come, pena una evidente discriminazione legislativa ed una violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'istituto del reclamo cautelare non può più essere negato anche ai provvedimenti sommari anticipatori, quale è quello previsto dall'art. 648 c.p.c.

Tanto premesso, il giudice adito ritiene la questione sollevata non manifestamente infondata, sotto il profilo dell'illegittimità costituzionale, per i seguenti

M O T I V I

Fino ad oggi la giurisprudenza ha riconosciuto all'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, *ex art. 648* c.p.c., la natura di provvedimento anticipatorio e cautelare, escludendone la portata decisoria e, quindi, l'impugnabilità.

La Corte costituzionale, in proposito, ha dapprima (sent. n. 137/1984) affermato che la concessione della provvisoria esecutività dovrebbe, in sede di opposizione, essere subordinata alla ricorrenza degli stessi presupposti necessari per la concessione delle misure cautelari. Tale orientamento è stato ribadito con la sentenza n. 65/1996, con la quale la corte ha ritenuto giustificata la previsione della non impugnabilità e, conseguentemente, la non revocabilità e non modificabilità dell'ordinanza emessa *ex art. 648* c.p.c., a differenza del disposto dell'art. 186-*ter*.

A giustificazione di ciò, le differenze di funzione e natura delle due ordinanze: mentre nel giudizio di opposizione a d.i. il giudice esamina un decreto già emesso, dovendo solo valutare se sussistano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione nel contraddittorio tra le parti, viceversa, nel caso dell'art. 186 *ter*, il giudice provvede ad una sommaria valutazione della fondatezza delle ragioni creditorie, pur in assenza del debitore.

La Corte costituzionale ha evidenziato come l'ordinanza *ex art.* 648 c.p.c. sia emessa in presenza di un titolo già formatosi nel procedimento monitorio, all'esito di una valutazione prognostica pienamente discrezionale circa la presumibile fondatezza delle ragioni dell'opponente, e l'eventualità della concessione della provvisoria esecuzione è posta proprio a presidio della potenziale definitività del decreto concesso «*ante causam*»; l'istituto introdotto con l'art. 186 *ter* c.p.c., che ha funzione anticipatoria e che, a differenza dell'altro, può essere emesso anche in contumacia del debitore, appaga invece esigenze deflattive del processo, inserendosi nella logica di potenziamento del giudizio di primo grado. Secondo la Corte costituzionale, la possibilità per il giudice, nel protrarsi dell'istruttoria, di revocare la provvisoria esecuzione del titolo, è una mera conseguenza della precarietà dello stesso.

Questa la posizione della corte, anche se è vero tuttavia che, in entrambi i casi confrontati, emerge comunque la possibilità di anticipare gli effetti della pronuncia definitiva quando il giudice possiede elementi tali da far presumere una sentenza favorevole all'istante.

Ma, la decisione sopra riportata, se ha un senso ancora attuale con riferimento al confronto con l'istituto introdotto dall'art. 186 *ter*, non può oggi non essere confrontata (e diversamente valutata) con le innovazioni legislative nel frattempo introdotte e, in particolare, con il novellato art. 624 c.p.c., nel quale si prevede, al secondo comma, che è amesso reclamo, ai sensi dell'art. 669 *terdecies*, contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione del processo (con cauzione o senza), nell'ambito del procedimento di opposizione all'esecuzione a nonna degli artt. 615, secondo comma e 619 c.p.c.

È vero che, in dottrina, vi è chi ritiene come, nel caso di specie, sarebbe stato più logico utilizzare il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, ma, verosimilmente, c'è stato, da parte del legislatore, il lodevole intento, inserendo tale nuovo strumento, di escludere la ricorribilità *ex art.* 111 Cost. L'art. 624 prevede dunque la sospensione qualora sia proposta opposizione all'esecuzione *ex art.* 615, comma 2 e 619, ma deve verosimilmente ritenersi applicabile anche all'ipotesi di opposizione a precetto *ex art.* 615, comma 1 c.p.c. Appare quindi fondato il dubbio, alla luce della normativa sopra richiamata, che si sia venuta a creare una situazione di evidente diverso ingiustificato trattamento, valutabile anche in una specifica ottica di incostituzionalità, tra le parti di un procedimento di opposizione a d.i. e quelle di un procedimento di opposizione all'esecuzione.

In entrambi i casi, infatti, si è, comunque, in presenza di un titolo che, in caso di mancata sospensione, può essere effettivamente azionato in sede esecutiva.

P. Q. M.

Ritenuta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata in ordine all'art. 648 c.p.c. con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede la non impugnabilità, e quindi la non revocabilità e non modificabilità, dell'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina alla cancelleria la notifica della presente ordinanza alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, ex art. 23 comma 4 legge n. 87/1953.

Belluno, addì 20 luglio 2006

Il giudice di pace: SCHIOPPA

06C1125

N. 563

*Ordinanza del 13 luglio 2006 emessa dalla Corte di assise d'appello di Milano
nel procedimento penale a carico di Bissoni Franco*

Reati e pene - Pene accessorie - Differimento, una volta espiata la pena principale, della pena accessoria della sospensione della patente (già differita sino al termine dell'espiazione della pena principale in quanto di ostacolo alla espiazione della pena detentiva nelle misure alternative della semilibertà e dell'affidamento in prova) - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento tra situazioni omogenee - Contrasto con la finalità rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 139.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO

Letti gli atti del procedimento a carico di Franco Bissoni e l'istanza presentata in data 30 giugno 2006 dal suo difensore con cui:

Premesso che il prevenuto ha riportato due condanne entrambe per violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e la sentenza divenuta irrevocabile per ultima è quella emessa da questa Corte d'assise d'appello in data 17 febbraio 2000 irrevocabile dal 4 marzo 2000;

tale seconda sentenza ha inflitto al sig. Bissoni la pena accessoria del ritiro della patente per anni tre ex art. 85 d.P.R. 309/1990;

il Bissoni è detenuto dal 15 febbraio 1993, in data 8 maggio 1998 ha ottenuto la semilibertà; in data 21 febbraio 2005 è stato ammesso all'affidamento in prova; gli sono stati concessi tutti i periodi di liberazione anticipata dall'inizio della detenzione ad oggi, per cui il suo attuale fine pena è il 16 agosto 2006; nel corso della misura alternativa il Bissoni ha dato ottima prova, rispettando scrupolosamente le prescrizioni e dimostrando (come da documentazione allegata) un serissimo percorso di revisione critica;

dal 21 maggio 1998 svolge l'attività di archivista — fattorino presso lo Studio commercialista Tre Data Service S.a.s. e per l'espletamento di tale attività, la cui remunerazione costituisce l'unico cespite al nucleo familiare del Bissoni, il prevenuto necessita della patente di guida: egli, infatti, per lo studio commerciale presso cui lavora dal 1998, compie giornalmente accessi a uffici pubblici, banche, clienti, cui recapita e da cui riceve altresì pacchi e plichi. La necessità della patente è stata avvertita anche dal p.g. competente per l'esecuzione il quale, per non ostacolare lo svolgimento del programma lavorativo nel corso delle misure alternative, dispose il differimento della pena accessoria con provvedimento del 5 giugno 2000;

chiede di modificare l'esecuzione della pena accessoria irrogata, consentendo al Bissoni di poter usufruire della patente di guida dal Comune di Zelo Surrigone, suo luogo di residenza al territorio del Comune di Milano, luogo della sua attività lavorativa, invocando l'applicazione analogica dell'art. 62 legge n. 689/1991 che recita: «quando il condannato svolge un lavoro per il quale la patente di guida costituisce indispensabile requisito, il Magistrato di Sorveglianza può disciplinare la sospensione (art. 56, comma 1, n. 4) in modo tale da non ostacolare il lavoro del condannato».

Preso atto che, all'odierna udienza, la difesa ha precisato che (come peraltro già risulta dai documenti prodotti) la fruizione della patente sia correlata alla attività di fattorino che il Bissoni svolge dal 1998 presso lo studio professionale di cui sopra;

Letta e ritenuta giuridicamente fondata la motivazione del parere contrario formulato in data 4 luglio 2006 dal p.g. in sede ove si legge che:

la esecuzione della pena accessoria, al pari della esecuzione della pena principale, è sottoposta a rigidi parametri normativi, che non consentono, al di fuori delle ipotesi tipicamente previste dalla legge, alcuna sospensione o diversa modalità esecutiva;

contrariamente a quanto afferma il difensore, non è applicabile al caso di specie l'applicazione analogica della norma di cui all'art. 62 comma 2 della legge 24 novembre 1981, n. 62, che consente al Magistrato di Sorveglianza di sospendere temporaneamente la prescrizione che, durante la semi-detenzione o la libertà controllata, impedisce l'uso della patente di guida, ciò in quanto tale prescrizione non ha natura di pena accessoria, ma costi-

tuisce il contenuto della pena sostitutiva della semi-detenzione e della libertà controllata, le cui modalità esecutive possono essere normativamente modificate dal Magistrato di Sorveglianza, in conformità, peraltro, di un principio generale che caratterizza, nel nostro ordinamento, l'esecuzione di una qualunque pena, sia detentiva che pecuniaria;

l'attuale parere negativo non si pone in contrasto con il provvedimento emesso dal p.g. in data 5 giugno 2000, che disponeva il differimento dell'esecuzione della pena accessoria in esame al termine della espiazione della pena principale, posto che la norma di cui all'art. 139 c.p. prevede espressamente che l'eseguibilità della sanzione accessoria, fuori dei casi di assoluta incompatibilità fra pena principale e pena accessoria, diventi concretamente operativa dopo l'espiazione della pena principale;

Rilevato, peraltro, che l'argomentazione — giuridicamente ineccepibile — del recente parere del p.g. induce questa corte a sollevare, di ufficio, ai sensi dell'art. 23, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione non manifestamente infondata di legittimità costituzionale dell'art. 139 c.p. in relazione all'art. 3 ed all'art. 27, comma 3 della Costituzione nella parte in cui non consente, una volta espia la pena principale, il differimento della pena accessoria della sospensione della patente, già differita sino al termine dell'espiazione della pena principale in quanto di ostacolo alla espiazione della pena detentiva nelle misure alternative della semi libertà e dell'affidamento in prova, atteso che:

1) il più volte richiamato provvedimento 5 giugno 2000 del P.g. di Milano ha ritenuto meritevole di accoglimento la precedente istanza di differimento della pena accessoria del ritiro della patente dopo l'espiazione della pena principale osservando che:

si dovesse fare riferimento all'art. 139 c.p. secondo la quale, nel computo delle pene accessorie temporanee, non si deve tenere conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva;

tale norma non possa essere interpretata nel senso di disporre un prolungamento indefinito dell'efficacia delle pene accessorie temporanee (come dire che esse avrebbero effetto inibente sia durante l'espiazione della pena principale che dopo di essa per il tempo ulteriore stabilito dal giudice), poiché da un lato tale interpretazione sarebbe in contrasto con la lettera dell'art. 32 c.p. («il condannato ... è, durante la pena in stato di interdizione legale») e dall'altro un prolungamento indefinito e non previamente determinato della pena accessoria sarebbe in contrasto con i principi costituzionali dettati dagli artt. 25, 27 Cost.;

d'altronde non sarebbe nemmeno possibile affermare un'assoluta incompatibilità tra la pena accessoria temporanea e quella principale detentiva (di modo che quella accessoria in nessun caso possa sovrapporsi a quella principale), poiché si verrebbe — in tal modo — ad affermare una incongruità logica evidente (il condannato all'interdizione dai pubblici uffici o dalla potestà genitoriale potrebbe ricoprire l'ufficio o disporre per il figlio minore durante la detenzione e non potrebbe farlo, invece, successivamente alla espiazione della pena detentiva);

l'art. 139 c.p. deve, pertanto, essere inteso nel senso che la pena accessoria temporanea non possa trovare esecuzione contemporaneamente alla pena principale detentiva, sovrapponendosi ad essa, ogni qual volta si determini un'assoluta incompatibilità tra le due pene. Appare, infatti, evidente che, allorché l'espiazione della pena detentiva escluda in fatto il comportamento che la pena accessoria temporanea tende ad evitare, l'espiazione contemporanea delle due pene toglierebbe qualsiasi efficacia alla pena accessoria (in tal senso sembra deporre anche l'espressione finale dell'art. 139 c.p.);

nel caso di specie tale incompatibilità tra l'esecuzione della pena accessoria e di quella principale si è realizzata, poiché l'esecuzione della pena accessoria del ritiro della patente di guida si pone di ostacolo all'espiazione della pena detentiva nella misura alternativa della semilibertà, impedendo al condannato lo svolgimento dell'attività lavorativa ritenuta idonea dal Tribunale di Sorveglianza per l'esecuzione della misura alternativa e, con ciò stesso, impedendo il corretto svolgimento di essa;

2) analoga interpretazione dell'art. 139 c.p. deve aver evidentemente indotto il p.g. a differire l'esecuzione della predetta pena accessoria del ritiro della patente (o, comunque, a non darne esecuzione ai sensi dell'art. 662 c.p.p.) nel corso del successivo periodo di affidamento in prova al servizio sociale, cui l'imputato è stato ammesso sin dal 21 febbraio 2005;

3) l'attività lavorativa che, per affermazione del più volte richiamato provvedimento 5 giugno 2000 del P.g. di Milano, sarebbe stata impedita al condannato è quella — iniziata sin dal 21 maggio 1998 e tuttora perdurante (cfr. doc. 4 allg. all'istanza) presso la Tre Data Service S.a.s. — in relazione alla quale è stata presentata l'istanza di cui in premessa;

4) nella specie, pertanto, mentre nel corso dell'espiazione della pena principale, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 139 c.p. ha consentito di differire l'espiazione della pena accessoria del ritiro della patente onde non impedire al condannato — ammesso, prima, al regime di semilibertà e, poi, all'affidamento in prova — di partecipare alle attività lavorative, istruttive o comunque utili al suo reinserimento ed, al suo recupero sociale, secondo le finalità proprie dei due predetti istituti (ed in coerente applicazione del principio contenuto nell'art. 27, comma 3, Cost.), analoga interpretazione non sembra consentita allorché risulti espia la pena principale e resti da eseguire la predetta pena accessoria, nonostante non siano nel tempo intervenuti motivi di revoca delle anzidette misure alternative alla detenzione (ai sensi dell'art. 47, comma 11 e dell'art. 51, comma 1 ord. pen. legge 26 luglio 1975, n. 354) e l'esecuzione della medesima pena accessoria si ponga, pertanto, in irragionevole contrasto con le finalità rieducative proprie della pena stessa;

5) la Corte costituzionale (sent. n. 313/1990) ha evidenziato, pur nell'ambito di una concezione «polifunzionale» della pena, il profilo centrale della funzione rieducativa di quest'ultima osservando, in particolare, che il fondamento costituzionale dei valori di reintegrazione, intimidazione, difesa sociale «non [sia] tale da autorizzare il pregiudizio della finalità rieducativa espressamente consacrata dalla Costituzione nel contesto dell'istituto della pena» e sottolineando che «in uno Stato evoluto, la finalità rieducativa non può essere ritenuta estranea alla legittimità ed alla funzione stessa della pena»;

6) non è ricavabile dal sistema alcuna norma né sembra possibile una interpretazione estensiva o applicazione analogica di norme (quale, ad esempio, il richiamato art. 62, comma 2 della legge 24 novembre 1981, n. 62) che consentano di evitare l'accennata irragionevole disparità di trattamento tra situazioni omogenee e che l'esecuzione della pena accessoria temporanea del ritiro della patente risulti in inevitabile contrasto con la funzione rieducativa che dovrebbe svolgere la pena medesima;

7) l'istanza proposta non può essere decisa indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale qui sollevata poiché solo l'eventuale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 139 c.p., nel senso sopra indicato, consentirebbe di valutare la sussistenza delle condizioni per poter accogliere o meno l'istanza medesima;

P. Q. M.

Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 c.p. — in relazione all'art. 3 ed all'art. 27, comma 3 della Costituzione — nella parte in cui non consente, una volta espia la pena principale, il differimento della pena accessoria della sospensione della patente, già differita sino al termine dell'espiazione della pena principale in quanto di ostacolo alla espiazione della pena detentiva nelle misure alternative della semi libertà e dell'affidamento in prova;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende, conseguentemente, il giudizio in corso fino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al p.g. in sede, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, addì 13 luglio 2006

Il Presidente: BELFIORE

Il consigliere estensore: GRISOLIA

N. 564

*Ordinanza del 13 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 ottobre 2006)
emessa dalla Corte d'appello di Palermo nel procedimento penale a carico di Canale Carmelo ed altri*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Ricorso in cassazione contro la sentenza di primo grado - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento, tra pubblico ministero e imputato - Ingiustificata estensione dei poteri valutativi della Corte di cassazione - Violazione del principio dell'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo - Lesione del principio della obligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, e 112.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria - Violazione del principio costituzionale in tema di ricorso in cassazione.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111, comma settimo.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Nel processo a carico di Canale Carmelo, nato a Palermo il 17 novembre 1947, Pandolfo Giuseppe, nato a Salemi il 15 gennaio 1948, e Casciolo Gaspare, nato a Salemi il 12 febbraio 1935, definito con sentenza emessa dal Tribunale di Palermo — in composizione collegiale — del 15 novembre 2004, con la quale i predetti imputati sono stati assolti dalle imputazioni loro ascritte perché il fatto non sussiste;

Preso atto dell'appello ritualmente e tempestivamente interposto avverso la predetta sentenza dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, che ha richiesto, previa affermazione della colpevolezza di entrambi gli imputati in ordine al reato di concorso in associazione mafiosa, la condanna degli stessi alle pene di legge;

Rilevato che all'udienza del 30 marzo 2006 il procuratore generale ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 per violazione degli artt. 3 e 111, comma 2, Cost.; 3 e 112 Cost. in relazione agli artt. 73 e 74 Ord. Giud.; 97 Cost., 3, 111, 101 e 104 Cost.; 111 comma 7 Cost.; sentito il difensore dell'imputato Pandolfo che ha controdedotto con memoria depositata all'udienza odierna, nonché i difensori dell'imputato Canale che hanno controdedotto in forma orale, opponendosi tutti, comunque, alle eccezioni sollevate dal p.g. nel corso della precedente udienza;

O S S E R V A

Questa corte è chiamata a pronunciarsi sulla manifesta non infondatezza della questione di compatibilità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 che ha, tra le altre, modificato la disposizione di cui all'art. 593, comma 1 c.p.p. prevedendo la possibilità dell'appello da parte del pubblico ministero e dell'imputato soltanto avverso le sentenze di condanna.

Più specificamente, le norme che si assumono incostituzionali attengono, quanto alla prima di esse (art. 593 codice di rito), alla limitazione del potere di appello del pubblico ministero, adesso circoscritto alle sole sentenze

di condanna; alla residuale possibilità di esercitare siffatto potere soltanto in presenza di una prova decisiva da articolare ed assumere secondo le modalità indicate nell'art. 603, comma 2 c.p.p.; alla declaratoria in via preliminare di inammissibilità dell'appello con ordinanza da parte del giudice, ove non venga disposta la rinnovazione del dibattimento ed alla correlata possibilità — per le parti — di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado nel termine di giorni quarantacinque decorrente dalla notificazione della ordinanza di inammissibilità dell'appello.

Quanto alla seconda, la norma si riferisce alla disciplina transitoria che prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui sopra ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella modificatrice.

Secondo le prospettazioni contenute nella difesa dell'imputato Pandolfo, questa corte, investita delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal p.g.; non avrebbe alcun potere di esaminarne la manifesta o meno infondatezza, ostandovi il disposto di cui all'art. 593 c.p.p. nuova formulazione che, al comma 2, impone al giudice di appello di pronunciare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal p.m., ove questa non contenga la richiesta di riapertura parziale dell'istruzione dibattimentale a seguito di indicazione di prove nuove o sopravvenute che risultino decisive.

Conseguentemente la corte dovrebbe prima dichiarare l'inammissibilità del gravame proposto, salvo a porre la questione di legittimità costituzionale dinnanzi alla Corte di cassazione nella ipotesi in cui il p.m. dovesse proporre ricorso nel termine di quarantacinque giorni dalla notificazione di detta ordinanza.

Detto rilievo, ad avviso della corte non appare condivisibile in base alla considerazione che le eccezioni sollevate dal p.g. attengono proprio alla questione relativa all'impossibilità per la pubblica accusa di proporre impugnazione avverso le sentenze di proscioglimento e alla correlata questione della inammissibilità del gravame tranne che nella residuale ipotesi enunciata nel comma 2 dell'art. 593 c.p.p. sopra richiamato.

È dunque evidente il dovere prioritario della corte di pronunciarsi sulla manifesta — o meno — infondatezza della questione in quanto afferente proprio al sospetto di incostituzionalità concernente l'inammissibilità dell'appello interposto dall'accusa: diversamente operando, la corte finirebbe con l'applicare la norma della cui incostituzionalità si sospetta.

Ciò precisato, un primo, preliminare esame riguarda la rilevanza delle questioni proposte: rilevanza nel caso in esame pacificamente sussistente, posto che non essendo state dedotte da parte del p.m. appellante prove nuove sopravvenute nei limiti temporali previsti per la proposizione dell'appello e trovando applicazione — per effetto della disciplina transitoria — la previsione normativa di cui all'art. 1 della legge n. 46/2006, ne deriverebbe la necessaria pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10, in relazione alla previsione di carattere generale contenuta nell'art. 593, comma 2, c.p.p.

La rilevanza della questione appare evidente poiché si tratta di una diversa disciplina del presente processo conclusosi con una sentenza di assoluzione per tutti gli imputati in virtù della quale il pubblico ministero appellante, per un verso vedrebbe precluso il proprio potere di appello e, per altro verso, sarebbe costretto in tempi peraltro assai ristretti, a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado.

Tanto premesso, ritiene la corte di dovere fare una ulteriore e preliminare puntualizzazione, propedeutica all'esame delle eccezioni sollevate dal procuratore generale.

Secondo le indicazioni contenute nell'art. 134 Cost., e rimessa alla Corte costituzionale la risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale di leggi (o atti ad essa equiparati) che siano state sollevate di ufficio ovvero eccepite da una delle parti nel corso del giudizio, con l'unico, preclusivo limite, della eventuale manifesta infondatezza delle questioni, ritenuta dal giudice.

È dunque evidente che nel caso della proposizione della questione di legittimità costituzionale compete al giudice che ne sia investito da una delle parti, effettuare una prima valutazione della rilevanza della questione e della sua eventuale manifesta infondatezza in stretta sequenza temporale e logica, nel senso che, una volta positivamente risolto il problema concernente la rilevanza della questione, dovrà essere affrontato il problema relativo alla eventuale manifesta infondatezza di essa.

Tale ultimo esame non implica, tuttavia, ad avviso di questa corte, un'analisi approfondita e particolareggiata dei vari profili di illegittimità prospettati, nel caso di esame, peraltro, non solo numerosi, ma soprattutto

complessi ed estremamente articolati se così operasse la corte finirebbe con il travalicare i propri compiti interferendo sui compiti propri della Corte costituzionale unico giudice deputato — per legge costituzionale (art. 134 cit.) — ad esprimere il richiesto giudizio di legittimità costituzionale di quelle norme che si assumono violate.

Siffatta soluzione attribuisce al giudice chiamato ad operare una valutazione per così dire «preliminare», il doveroso compito di rimettere alla Corte costituzionale unicamente la risoluzione di quelle questioni che, oltre ad essere rilevanti, non siano manifestamente infondate, intendendosi con tale ultima espressione, l'insussistenza o la mera apparenza dei dubbi di costituzionalità prospettati dalle parti.

Nel caso in esame, questa corte, attesi i profili, invero complessi e tra loro intimamente collegati, delle questioni proposte dal procuratore generale, ritiene le stesse non manifestamente infondate alla luce delle seguenti considerazioni.

Una prima questione concerne la presunta illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge in esame rispetto all'art. 111, secondo comma della Costituzione, a tenore del quale, il processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale, con una ragionevole durata assicurata dalla legge.

Ritiene la corte che i rilievi prospettati dal procuratore generale non solo con riferimento all'art. 111 sopra richiamato, ma anche con riguardo all'art. 3 Cost., siano meritevoli di considerazione, profilandosi — per un verso — una ingiustificata compressione della parità delle parti nel processo, che va inteso in una accezione ampia, comprensiva anche delle fasi successive alle indagini preliminari, sino alla sua completa definizione; per altro verso, profilandosi una irragionevole disparità tra la posizione del p.m. e quella dell'imputato, solo apparentemente superata dal nuovo testo normativo.

Infatti, quanto al significato da attribuire alla parola «processo», è evidente che la Costituzione intende riferirsi all'intero percorso che dalla *notitia criminis* perviene alla sentenza definitiva, in armonia con quanto previsto all'art. 24, comma 2, Cost.

Ora, a fronte del legittimo potere riconosciuto all'imputato e costituzionalmente tutelato *ex art. 24 Cost.*, di esercizio del proprio diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, non vi è dubbio che anche il p.m. è chiamato a esercitare la propria pretesa punitiva in ossequio al principio della obbligatorietà dell'azione penale (garantita attraverso l'art. 112 Cost.), al fine di vedere affermata la responsabilità penale di colui che, assoggettato al processo, venga riconosciuto colpevole.

Trattasi di una pretesa punitiva di rango costituzionale, riconoscendosi in capo al p.m. la funzione di organo preposto alla realizzazione degli interessi generali della giustizia come del resto, previsto dagli artt. 73 e 74 ord. giud.

Ora, se è indubitabile che la previsione di limiti al potere di impugnazione del p.m. non è, di per sé, in contrasto con la Carta fondamentale (tanto è vero che, in tema di sentenze di proscioglimento a seguito di giudizio abbreviato, tali limiti sono stati ritenuti compatibili con il dettato costituzionale — da ultimo, ord. Corte cost. n. 421/2001), è tuttavia da rilevare come tra la speciale disciplina prevista in materia di giudizio abbreviato (dettata anche da evidenti ragioni di politica giudiziaria sottese alla premialità del rito) e quella oggi prevista dal nuovo art. 593 c.p.p., vi siano sensibili differenze.

Manca, infatti, in quest'ultimo caso qualsiasi ragione giustificativa per una limitazione del potere di appello, avvertita dallo stesso Presidente della Repubblica nel suo messaggio alle Camere del 20 gennaio 2006 con il quale era stata rinviata alle Camere la prima stesura della legge.

Il Presidente della Repubblica aveva, infatti, segnalato che «la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento, a causa della disorganicità della riforma, fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo».

Né — come rilevato dal p.g. nella propria memoria — l'inconveniente risulta eliminato attraverso la formulazione del comma 2 dell'art. 593 c.p.p. che prevede la possibilità di appello per il p.m. a condizione che venga indicata una prova sopravvenuta rispetto alla fase precedente: trattasi, infatti, di una ipotesi del tutto residuale e marginale che di fatto rende la norma sostanzialmente identica a quella già oggetto dei rilievi formulati dal Presidente della Repubblica.

L'irragionevolezza della norma, peraltro, si coglie appieno là dove si consideri che, partendo dalla premessa che l'appello rappresenta una forma di garanzia contro gli errori contenuti nel giudizio di primo grado, la limitazione di esso ad una sola delle parti impedisce di pervenire al risultato della decisione giusta cui mira qualsiasi processo.

Senza dire che apparirebbero sostanzialmente vanificate le funzioni di rilievo costituzionale del p.m. come risultano delineate dagli artt. 73 e 74 ord. giud.

Ritiene, ancora, la corte di poter condividere le perplessità espresse dal p.g. con riferimento alla violazione del principio di ragionevolezza, dal momento che non è dato comprendere in base a quale criterio al p.m. è dato appellare sentenze di condanna, se ritenute troppo miti rispetto alla gravità del fatto e non è dato appellare avverso sentenze di assoluzione del tutto incoerenti rispetto alle risultanze processuali.

Ritiene la corte che le contrarie deduzioni contenute nella memoria difensiva depositata in data odierna non siano condivisibili, proprio alla luce delle considerazioni che precedono.

Pur dovendosi ribadire che, a differenza di quanto previsto per l'imputato, il diritto del p.m. ad una revisione di merito della decisione non trovi una diretta copertura costituzionale, è innegabile che un sistema che preveda lo svolgimento di un processo giusto — come tale previsto dalla Costituzione all'art. 111 nella sua interezza — contempli la possibilità che anche il p.m., nell'interesse superiore della giustizia, veda riconosciuto il suo potere di interloquire sempre del processo fino alla sua conclusione passando attraverso una revisione critica degli errori contenuti nella sentenza, non necessariamente circoscritti ai vizi di legittimità indicati nell'art. 606 c.p.p.

Questione di non poco momento è poi quella afferente il rapporto — che si assume violato — tra l'art. 1 della legge in argomento e l'art. 111, primo, sesto e settimo comma Cost.

In conseguenza delle modifiche apportate con tale legge, risulta notevolmente ed irragionevolmente estesa l'area del giudizio di merito della Cassazione, trasformata quindi da giudice di legittimità, (anche) a giudice di merito.

A norma dell'art. 111, settimo comma, Cost. è sempre ammesso ricorso avverso le sentenze ed i provvedimenti adottati in tema di libertà personale, davanti la Corte di cassazione per violazione di legge: è dunque evidente che l'intero sistema processuale si è fino a questo momento poggiato sul c.d. «doppio giudizio di merito» da parte di un giudice di primo grado e, di seguito, di un giudice di secondo grado, mentre alla Corte di cassazione è rimesso il delicatissimo compito di riesaminare il processo solo nei casi tassativamente determinati di violazione di legge.

Tale compito, correlato all'obbligo di motivazione di tutti in provvedimenti giurisdizionali contemplato nel sesto comma dell'art. 111 Cost., finisce con l'essere vanificato per effetto di una riforma che introduce tra i vizi ricorribili per cassazione il travisamento del fatto non più ancorato al testo della decisione, ma riferito a tutti i dati processuali.

È da escludere comunque un controllo di merito in via generale per le sentenze di proscioglimento, posto che non tutti gli errori contenuti nella sentenza potranno rientrare in una delle ipotesi enunciate nell'art. 606 c.p.p.

Non è chi non veda in un sistema di tal fatta una palese irragionevolezza rappresentata, oltre che da una ingiustificabile estensione dei poteri valutativi della Cassazione con correlata indeterminatezza dei criteri cui dovrà essere informato il ricorso per cassazione, rimessi esclusivamente al giudice di legittimità, anche da un possibile, quanto ingiustificato, allungamento dei tempi di definizione del processo.

Del resto proprio su tali punti si è, ancora una volta, incentrato il messaggio del Capo dello Stato in sede di rinvio della legge alle Camere che, tuttavia, pare essere stato ignorato dal legislatore.

Profili di incostituzionalità sono, ancora, rinvenibili, per quanto rileva in questa sede, nell'art. 10 della nuova legge che regola la disciplina transitoria.

Premesso che con tale disciplina si è di fatto verificata una sostanziale abrogazione *ex lege* di tutti gli appelli proposti al p.m. avverso le sentenze di proscioglimento, relativamente ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, la norma in esame appare, anzitutto, confliggere con l'art. 97 Cost., in quanto il rispetto del

principio di buon andamento dell'attività giudiziaria avrebbe dovuto imporre la previsione di norme di salvaguardia delle attività processuali compiute dalle parti prima dell'entrata in vigore della legge, per evitare il collasso dell'intero sistema processuale.

Ancora più grave appare l'inconciliabilità della norma rispetto al principio costituzionalmente garantito all'art. 3 della ragionevolezza, essendo indiscutibile un effetto retroattivo della legge processuale.

E, seppure va rimarcata la possibilità *ex art. 25 Cost.* di una retroattività delle norme processuali, esclusa invece per le norme di diritto penale sostanziale, è comunque innegabile una interferenza diretta delle leggi retroattive sull'attività giurisdizionale, che esige la ragionevolezza della retroattività, certamente non assicurata laddove la scelta legislativa che sta alla base non abbia alcuna plausibile ragione giustificatrice.

Come osservato dal p.g., non solo non è dato rinvenire alcuna plausibile ragione alla base di tale scelta, ma — come affermato nella sentenza n. 525/2000 della Corte costituzionale — anche nella materia processuale vale la regola della tutela dell'affidamento che esige che le parti conoscano il momento in cui sorgono oneri con effetti pregiudizievoli e, ancor più, confidino nello svolgimento del giudizio secondo le regole vigenti all'epoca del compimento degli atti processuali.

In ultima analisi, il mutamento improvviso della disciplina per i processi in corso, senza alcuna garanzia di tipo intermedio dell'effetto conservativo, anche per consentire un'entrata a regime della legge, appare del tutto priva di giustificazione logica.

Si tratta, ancora una volta, di uno scardinamento del sistema che una contro diversi principi di rango costituzionale e che il legislatore ha mostrato di voler evitare anche per la materia del diritto penale sostanziale, nonostante la copertura costituzionale dell'art. 25, comma 2, Cost. in materia di mutamento dei termini di prescrizione dei reati, prevedendo opportunamente una «moratoria» per i processi in corso il cui dibattimento sia stato aperto in primo grado.

A conclusioni non dissimili sul piano della compatibilità costituzionale deve giungersi con riferimento al contenuto dell'art. 10, comma 2 della legge in esame che prevede la pronuncia di una ordinanza non impugnabile di inammissibilità dell'appello proposto dal p.m. avverso la sentenza di proscioglimento: avendo tale ordinanza — per il suo contenuto definitorio — natura di sentenza, va riconosciuto il potere di ricorrere per Cassazione, pena la violazione, per un verso, dell'art. 111, comma 7, che prevede la ricorribilità, per violazione di legge, di qualsiasi provvedimento giurisdizionale e, per altro verso, dell'art. 3 sotto l'aspetto della irragionevolezza della norma che sconvolgerebbe l'intero sistema delle impugnazioni.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46/2006 e 10 della medesima legge per violazione degli artt. 3, 111, secondo, sesto e settimo comma, 97 e 112 Cost. nei termini e per le ragioni esposte in motivazione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Dispone che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Palermo, addì 13 aprile 2006

Il Presidente: LUZIO

Il consigliere estensore: GRILLO

N. 565

*Ordinanza del 20 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 ottobre 2006)
emessa dalla Corte d'appello di Palermo nel procedimento penale a carico di Taormina Rosario*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Ricorso in cassazione contro la sentenza di primo grado - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento, tra pubblico ministero e imputato - Ingiustificata estensione dei poteri valutativi della Corte di cassazione - Violazione del principio dell'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, e 112.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria - Violazione del principio costituzionale in tema di ricorso in cassazione.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111, comma settimo.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza, nel processo a carico di Taormina Rosario, nato a Palermo il 14 ottobre 1938, definito con sentenza emessa dal Tribunale di Palermo — in composizione collegiale — in data 7 aprile 2005, con la quale il predetto imputato è stato assolto dai reati di associazione per delinquere di tipo mafioso ed estorsione aggravata per non avere commesso il fatto.

Preso atto dell'appello ritualmente e tempestivamente interposto avverso la predetta sentenza dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, che ha richiesto l'affermazione della colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati a lui contestati e la condanna dello stesso alle pene di legge;

Rilevato che all'udienza del 13 aprile 2006 il procuratore generale ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 per violazione degli artt. 3 e 111, secondo comma Cost.; 3 e 112 Cost. in relazione agli artt. 73 e 74 ord. giud.; 97 Cost.; 3, 111, 101 e 104 Cost.; 111, comma 7 Cost.;

Sentito il difensore dell'imputato che in data odierna ha controdedotto opponendosi all'eccezione sollevata dal p.g., ritenendola infondata;

O S S E R V A

Questa corte è chiamata a pronunciarsi sulla manifesta non infondatezza della questione di compatibilità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 che ha, tra le altre, modificato la disposizione di cui all'art. 593, comma 1 c.p.p. prevedendo la possibilità dell'appello da parte del pubblico ministero e dell'imputato soltanto avverso le sentenze di condanna.

Più specificamente, le norme che si assumono incostituzionali attengono, quanto alla prima di esse (art. 593, codice di rito), alla limitazione del potere di appello del pubblico ministero, adesso circoscritto alle sole sentenze di condanna; alla residuale possibilità di esercitare siffatto potere soltanto in presenza di una prova decisiva da articolare ed assumere secondo le modalità indicate nell'art. 603, comma 2 c.p.p.; alla declaratoria in via preliminare di inammissibilità dell'appello con ordinanza da parte del giudice, ove non venga disposta la rinnovazione del dibattimento ed alla correlata possibilità — per le parti — di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado nel termine di giorni quarantacinque decorrente dalla notificazione della ordinanza di inammissibilità dell'appello.

Quanto alla seconda, la norma si riferisce alla disciplina transitoria che prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui sopra ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella modificatrice.

Un primo, preliminare esame riguarda la rilevanza delle questioni proposte: rilevanza nel caso in esame pacificamente sussistente, posto che non essendo state dedotte da parte del p.m. appellante prove nuove sopravvenute nei limiti temporali previsti per la proposizione dell'appello e trovando applicazione — per effetto della disciplina transitoria — la previsione normativa di cui all'art. 1 della legge n. 46/2006, ne deriverebbe la necessaria pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10, in relazione alla previsione di carattere generale contenuta nell'art. 593, comma 2 c.p.p.

La rilevanza della questione appare evidente poiché si tratta di una diversa disciplina del presente processo conclusosi con una sentenza di assoluzione per l'imputato in virtù della quale il pubblico ministero appellante, per un verso vedrebbe precluso il proprio potere di appello e, per altro verso, sarebbe costretto in tempi peraltro assai ristretti, a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado.

Tanto premesso, ritiene la corte di dovere fare una ulteriore e preliminare puntualizzazione, propedeutica all'esame delle eccezioni sollevate dal procuratore generale.

Secondo le indicazioni contenute nell'art. 134 Cost., è rimessa alla Corte costituzionale la risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale di leggi (o atti ad essa equiparati) che siano state sollevate di ufficio ovvero eccepite da una delle parti nel corso del giudizio, con l'unico, preclusivo limite, della eventuale manifesta infondatezza delle questioni, ritenuta dal giudice.

È dunque evidente che nel caso della proposizione della questione di legittimità costituzionale compete al giudice che ne sia investito da una delle parti, effettuare una prima valutazione della rilevanza della questione e della sua eventuale manifesta infondatezza in stretta sequenza temporale e logica, nel senso che, una volta positivamente risolto il problema concernente la rilevanza della questione, dovrà essere affrontato il problema relativo alla eventuale manifesta infondatezza di essa.

Tale ultimo esame non implica, tuttavia, ad avviso di questa corte, un'analisi approfondita e particolareggiata dei vari profili di illegittimità prospettati, nel caso in esame, peraltro, non solo numerosi, ma soprattutto complessi ed estremamente articolati: se così operasse, la corte finirebbe con il travalicare i propri compiti, interferendo sui compiti propri della Corte costituzionale, unico giudice deputato — per legge costituzionale (art. 134 cit.) — ad esprimere il richiesto giudizio di legittimità costituzionale di quelle norme che si assumono violate.

Siffatta soluzione attribuisce al giudice chiamato ad operare una valutazione per così dire «preliminare», il doveroso compito di rimettere alla Corte costituzionale unicamente la risoluzione di quelle questioni che, oltre ad essere rilevanti, non siano manifestamente infondate, intendendosi con tale ultima espressione, l'insussistenza, o la mera apparenza, dei dubbi di costituzionalità prospettati dalle parti.

Nel caso in esame, questa corte, attesi i profili, invero complessi e tra loro intimamente collegati, delle questioni proposte dal procuratore generale, ritiene le stesse non manifestamente infondate alla luce delle seguenti considerazioni.

Una prima questione concerne la presunta illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge in esame rispetto all'art. 111, secondo comma della Costituzione, a tenore del quale, il processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale, con una ragionevole durata assicurata dalla legge.

Ritiene la corte che i rilievi prospettati dal procuratore generale non solo con riferimento all'art. 111 sopra richiamato, ma anche con riguardo all'art. 3 Cost., siano meritevoli di considerazione, profilandosi — per un verso — una ingiustificata compressione della parità delle parti nel processo, che va inteso in una accezione ampia, comprensiva anche delle fasi successive alle indagini preliminari, sino alla sua completa definizione; per altro verso, profilandosi una irragionevole disparità tra la posizione del p.m. e quella dell'imputato, solo apparentemente superata dal nuovo testo normativo.

Infatti, quanto al significato da attribuire alla parola «processo», è evidente che la Costituzione intende riferirsi all'intero percorso che dalla *notitia criminis* perviene alla sentenza definitiva, in armonia con quanto previsto all'art. 24, comma 2 Cost.

Ora, a fronte del legittimo potere riconosciuto all'imputato e costituzionalmente tutelato ex art. 24 Cost., di esercizio del proprio diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, non vi è dubbio che anche il p.m. è chiamato a esercitare la propria pretesa punitiva in ossequio al principio della obbligatorietà dell'azione penale (garantita attraverso l'art. 112 Cost.), al fine di vedere affermata la responsabilità penale di colui che è stato assunto al processo.

Trattasi di una pretesa punitiva di rango costituzionale, riconoscendosi in capo al p.m. la funzione di organo preposto alla realizzazione degli interessi generali della giustizia, come del resto, previsto dagli artt. 73 e 74 ord. giud.

Ora, se è indubitabile che la previsione di limiti al potere di impugnazione del p.m. non è, di per sé, in contrasto con la Carta fondamentale (tanto è vero che, in tema di sentenze di proscioglimento a seguito di giudizio abbreviato, tali limiti sono stati ritenuti compatibili con il dettato costituzionale - da ultimo, ord. Corte cost. n. 421/2001), è tuttavia da rilevare come tra la speciale disciplina prevista in materia di giudizio abbreviato (det-tata anche da evidenti ragioni di politica giudiziaria sottese alla premialità del rito) e quella oggi prevista dal nuovo art. 593 c.p.p., vi siano sensibili differenze.

Manca, infatti, in quest'ultimo caso qualsiasi ragione giustificativa per una limitazione del potere di appello, avvertita dallo stesso Presidente della Repubblica nel suo messaggio del 20 gennaio 2006 con il quale era stata rinviata alle Camere la prima stesura della legge.

Il Presidente della Repubblica aveva, infatti, segnalato che «la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento, a causa della disorganicità della riforma, fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo».

Né l'inconveniente risulta eliminato attraverso la formulazione del comma 2 dell'art. 593 c.p.p. che prevede la possibilità di appello per il p.m. a condizione che venga indicata una prova sopravvenuta rispetto alla fase precedente: trattasi, infatti, di una ipotesi del tutto residuale e marginale che di fatto rende la norma sostanzialmente identica a quella già oggetto dei rilievi formulati dal Presidente della Repubblica.

L'irragionevolezza della norma, peraltro, si coglie appieno là dove si consideri che, partendo dalla premessa che l'appello rappresenta una forma di garanzia contro gli errori contenuti nel giudizio di primo grado, la limitazione di esso ad una sola delle parti impedisce di pervenire al risultato della decisione giusta cui mira qualsiasi processo.

Senza dire che apparirebbero sostanzialmente vanificate le funzioni di rilievo costituzionale del p.m. come risultano delineate dagli artt. 73 e 74 ord. giud.

Ritiene, ancora, la corte di poter affermare, *rebus sic stantibus*, anche la violazione del principio di ragionevolezza, dal momento che non è dato comprendere in base a quale criterio al p.m. è dato appellare sentenze di condanna, se ritenute troppo miti rispetto alla gravità del fatto e non è dato appellare avverso sentenze di assoluzione del tutto incoerenti rispetto alle risultanze processuali.

Pur dovendosi ribadire che, a differenza di quanto previsto per l'imputato, il diritto del p.m. ad una revisione di merito della decisione non trovi una diretta copertura costituzionale, è innegabile che un sistema che preveda lo svolgimento di un processo giusto — come tale previsto dalla Costituzione all'art. 111 nella sua interezza — contempli la possibilità che anche il p.m., nell'interesse superiore della giustizia, veda riconosciuto il suo potere di interloquire sempre nel processo fino alla sua conclusione, passando attraverso una revisione critica degli errori contenuti nella sentenza, non necessariamente circoscritti ai vizi di legittimità indicati nell'art. 606 c.p.p.

Questione di non poco momento è poi quella afferente il rapporto — che si assume violato — tra l'art. 1 della legge in argomento e l'art. 111, primo, sesto e settimo comma Cost.

In conseguenza delle modifiche apportate con tale legge, risulta notevolmente ed irragionevolmente estesa l'area del giudizio di merito della Cassazione, trasformata quindi da giudice di legittimità, (anche) a giudice di merito.

A norma dell'ait. 111, settimo comma Cost. è sempre ammesso ricorso avverso le sentenze ed i provvedimenti adottati in tema di libertà personale, davanti la Corte di cassazione per violazione di legge: è dunque evidente che l'intero sistema processuale si è fino a questo momento poggiato sul c.d. «doppio giudizio di merito» da parte di un giudice di primo grado e, di seguito, di un giudice di secondo grado, mentre alla Corte di cassazione è rimesso il delicatissimo compito di riesaminare il processo solo nei casi, tassativamente determinati, di violazione di legge.

Tale compito, correlato all'obbligo di motivazione di tutti in provvedimenti giurisdizionali contemplato nel sesto comma dell'art. 111 Cost., finisce con l'essere vanificato per effetto di una riforma che introduce tra i vizi ricorribili per cassazione il travisamento del fatto non più ancorato al testo della decisione, ma riferito a tutti i dati processuali.

È da escludere comunque un controllo di merito in via generale per le sentenze di proscioglimento, posto che non tutti gli errori contenuti nella sentenza potranno rientrare in una delle ipotesi enunciate nell'art. 606 c.p.p.

Non è chi non veda in un sistema di tal fatta una palese irragionevolezza rappresentata, oltre che da una ingiustificabile estensione dei poteri valutativi della Cassazione con correlata indeterminatezza dei criteri cui dovrà essere informato il ricorso per cassazione, rimessi esclusivamente al giudice di legittimità, anche da un possibile, quanto ingiustificato, allungamento dei tempi di definizione del processo.

Del resto proprio su tali punti si è, ancora una volta, incentrato il messaggio del Capo dello Stato in sede di rinvio della legge alle Camere che, tuttavia, sembra essere stato ignorato dal legislatore.

Profili di incostituzionalità sono, ancora, rinvenibili, per quanto rileva in questa sede, nell'art. 10 della nuova legge che regola la disciplina transitoria.

Premesso che con tale disciplina si è di fatto verificata una sostanziale abrogazione *ex lege* di tutti gli appelli proposti al p.m. avverso le sentenze di proscioglimento deliberate nell'ambito di processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, la norma in esame appare, anzitutto, confliggere con l'art. 97 Cost., in quanto il rispetto del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria avrebbe dovuto imporre la previsione di norme di salvaguardia delle attività processuali compiute dalle parti prima dell'entrata in vigore della legge, per evitare il collasso dell'intero sistema processuale.

Ancora più grave appare l'inconciliabilità della norma rispetto al principio costituzionalmente garantito all'art. 3 della ragionevolezza, essendo indiscutibile un effetto retroattivo della legge processuale.

E, seppure va rimarcata la possibilità *ex art. 25 Cost.* di una retroattività delle dette norme, esclusa invece per le norme di diritto penale sostanziale, è comunque innegabile una interferenza diretta delle leggi retroattive sull'attività giurisdizionale, che esige la ragionevolezza della retroattività, certamente non assicurata laddove la scelta legislativa che sta alla base non abbia alcuna plausibile ragione giustificatrice.

Non solo non è dato rinvenire alcuna plausibile ragione alla base di tale scelta, ma — come affermato nella sentenza n. 525/2000 della Corte costituzionale — anche nella materia processuale vale la regola della tutela dell'affidamento, la quale esige che le parti conoscano il momento in cui sorgono oneri con effetti pregiudizievoli e, ancor più, confidino nello svolgimento del giudizio secondo le regole vigenti all'epoca del compimento degli atti processuali.

In ultima analisi, il mutamento improvviso della disciplina per i processi in corso, senza alcuna garanzia, di tipo intermedio, dell'effetto conservativo, anche per consentire un'entrata a regime della legge, appare del tutto priva di giustificazione logica.

Si tratta, ancora una volta, di uno scardinamento del sistema che urta contro diversi principi di rango costituzionale e che il legislatore ha mostrato di voler evitare anche per la materia del diritto penale sostanziale, nonostante la copertura costituzionale dell'art. 25, comma 2, Cost. in materia di mutamento dei termini di prescrizione dei reati, prevedendo opportunamente una «moratoria» per i processi in corso il cui dibattimento sia stato aperto in primo grado.

A conclusioni non dissimili sul piano della compatibilità costituzionale deve giungersi con riferimento al contenuto dell'art. 10, comma 2 della legge in esame che prevede la pronuncia di una ordinanza non impugnabile di inammissibilità dell'appello proposto dal p.m. avverso la sentenza di proscioglimento: avendo tale ordinanza — per il suo contenuto definitorio — natura di sentenza, va riconosciuto il potere di ricorrere per Cassazione, pena la violazione, per un verso, dell'art. 111, comma 7 Cost. e, per altro verso, dell'art. 3 Cost. sotto l'aspetto della irragionevolezza della norma che sconvolgerebbe l'intero sistema delle impugnazioni.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46/2006 e 10 della medesima legge per violazione degli artt. 3, 111, secondo, sesto e settimo comma, 97 e 112 Cost. nei termini e per le ragioni esposte in motivazione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.

Dispone che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Palermo, addì 20 aprile 2006

Il Presidente: LUZIO

N. 566

*Ordinanza del 27 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 ottobre 2006)
emessa dalla Corte d'appello di Palermo nel procedimento penale a carico di Vasile Cozzo Libertino ed altro*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Ricorso in cassazione contro la sentenza di primo grado - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento, tra pubblico ministero e imputato - Ingiustificata estensione dei poteri valutativi della Corte di cassazione - Violazione del principio dell'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, e 112.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria - Violazione del principio costituzionale in tema di ricorso in cassazione.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111, comma settimo.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Nel processo a carico di Racinello Calogero, nato ad Agrigento l'11 marzo 1978; Vasile Cozzo Libertino, nato a Porto Empedocle l'11 giugno 1976 e Di Franco Angelo, nato a Canicattì il 15 giugno 1975, definito con sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento in composizione collegiale in data 4 marzo 2005, con la quale Racinello Calogero è stato condannato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti (capo *b*) dell'imputazione) e contestualmente assolto dai reati di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti (capo *a*) dell'imputazione) e da altro episodio di spaccio di stupefacenti (capo *d*) dell'imputazione); Vasile Cozzo Libertino e Di Franco Angelo, assolti, rispettivamente, dalle imputazioni di spaccio di sostanze stupefacenti (capo *d*) e associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti (capo *n*);

Preso atto dell'appello ritualmente e tempestivamente interposto avverso la predetta sentenza dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, che ha richiesto, previa affermazione della colpevolezza dei suddetti imputati in ordine ai reati o capi della sentenza per i quali sono stati assolti, la condanna degli stessi alle pene di legge;

Preso atto, altresì, dell'appello ritualmente proposto da Racinello Calogero avverso il capo di imputazione per il quale lo stesso ha riportato condanna con la sentenza sopra indicata;

Rilevato che all'udienza odierna il procuratore generale ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, per violazione degli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost.; 3 e 112 Cost. in relazione agli artt. 73 e 74 ord. giud.; 97 Cost.; 3, 111, 101 e 104 Cost.; 111, settimo comma Cost.;

Sentiti i difensori degli imputati suddetti, i quali hanno chiesto che la corte dichiari la manifesta infondatezza della eccezione sollevata e, altresì, l'inammissibilità dell'appello proposto dal p.m. nei confronti degli imputati Vasile Cozzo Libertino e Di Franco Angelo;

O S S E R V A

Questa corte è chiamata a pronunciarsi sulla manifesta non infondatezza della questione di compatibilità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha, tra le altre, modificato la disposizione di cui all'art. 593, comma 1 c.p.p. prevedendo la possibilità dell'appello da parte del pubblico ministero e dell'imputato soltanto avverso le sentenze di condanna.

Più specificamente, le norme che si assumono incostituzionali attengono, quanto alla prima di esse (art. 593 codice di rito), alla limitazione del potere di appello del pubblico ministero, adesso circoscritto alle sole sentenze di condanna; alla residuale possibilità di esercitare siffatto potere soltanto in presenza di una prova decisiva da articolare ed assumere secondo le modalità indicate nell'art. 603, comma 2 c.p.p. alla declaratoria in via preliminare di inammissibilità dell'appello con ordinanza da parte del giudice, ove non venga disposta la rinnovazione del dibattimento ed alla correlata possibilità — per le parti — di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado nel termine di giorni quarantacinque decorrente dalla notificazione della ordinanza di inammissibilità dell'appello.

Quanto alla seconda, la norma si riferisce alla disciplina transitoria che prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui sopra ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella modificatrice.

Altra questione per la quale la corte è chiamata a pronunciarsi concerne la peculiare posizione relativa all'imputato Racinello Calogero nei cui confronti è stata contestualmente pronunciata sentenza di condanna per un capo di imputazione ed assoluzione per i restanti ed avverso la cui decisione sono stati proposti distinti appelli da parte dello stesso imputato e del p.m.

Un primo, preliminare esame riguarda la rilevanza delle questioni proposte: rilevanza nel caso in esame pacificamente sussistente, posto che non essendo state dedotte da parte del p.m. appellante prove nuove sopravvenute nei limiti temporali previsti per la proposizione dell'appello e trovando applicazione — per effetto della disciplina transitoria — la previsione normativa di cui all'art. 1 della legge n. 46/2006, ne deriverebbe la necessaria pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10, in relazione alla previsione di carattere generale contenuta nell'art. 593, comma 2 c.p.p.

La rilevanza della questione appare evidente poiché si tratta di una diversa disciplina del presente processo conclusosi con una sentenza di assoluzione per entrambi gli imputati in virtù della quale il pubblico ministero appellante, per un verso vedrebbe precluso il proprio potere di appello e, per altro verso, sarebbe costretto in tempi peraltro assai ristretti, a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado.

Tanto premesso, ritiene la corte di dovere fare una ulteriore e preliminare puntualizzazione, propedeutica all'esame delle eccezioni sollevate dal procuratore generale.

Secondo le indicazioni contenute nell'art. 134 Cost., è rimessa alla Corte costituzionale la risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale di leggi (o atti ad essa equiparati) che siano state sollevate di ufficio ovvero eccepite da una delle parti nel corso del giudizio, con l'unico, preclusivo limite, della eventuale manifesta infondatezza delle questioni, ritenuta dal giudice.

È dunque evidente che nel caso della proposizione della questione di legittimità costituzionale compete al giudice che ne sia investito da una delle parti, effettuare una prima valutazione della rilevanza della questione e della sua eventuale manifesta infondatezza in stretta sequenza temporale e logica, nel senso che, una volta positivamente risolto il problema concernente la rilevanza della questione, dovrà essere affrontato il problema relativo alla eventuale manifesta infondatezza di essa.

Tale ultimo esame non implica, tuttavia, ad avviso di questa corte, un'analisi approfondita e particolareggiata dei vari profili di illegittimità prospettati, nel caso in esame, peraltro, non solo numerosi, ma soprattutto complessi ed estremamente articolati: se così operasse, la corte finirebbe con il travalicare i propri compiti, interferendo sui compiti propri della Corte costituzionale, unico giudice deputato — per legge costituzionale (art. 134 cit.) — ad esprimere il richiesto giudizio di legittimità costituzionale di quelle norme che si assumono violate.

Siffatta soluzione attribuisce al giudice chiamato ad operare una valutazione per così dire «preliminare», il doveroso compito di rimettere alla Corte costituzionale unicamente la risoluzione di quelle questioni che, oltre ad essere rilevanti, non siano manifestamente infondate, intendendosi con tale ultima espressione, l'insussistenza o la mera apparenza dei dubbi di costituzionalità prospettati dalle parti.

Nel caso in esame, questa corte, attesi i profili, invero complessi e tra loro intimamente collegati, delle questioni proposte dal procuratore generale, ritiene le stesse non manifestamente infondate alla luce delle seguenti considerazioni.

Una prima questione concerne la presunta illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge in esame rispetto all'art. 111, secondo comma della Costituzione, a tenore del quale, il processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale, con una ragionevole durata assicurata dalla legge.

Ritiene la corte che i rilievi prospettati dal procuratore generale non solo con riferimento all'art. 111 sopra richiamato, ma anche con riguardo all'art. 3 Cost., siano meritevoli di considerazione, profilandosi — per un verso — una ingiustificata compressione della parità delle parti nel processo, che va inteso in una accezione ampia, comprensiva anche delle fasi successive alle indagini preliminari, sino alla sua completa definizione; per altro verso, profilandosi una irragionevole disparità tra la posizione del p.m. e quella dell'imputato, solo apparentemente superata dal nuovo testo normativo.

Infatti, quanto al significato da attribuire alla parola «processo», è evidente che la Costituzione intende riferirsi all'intero percorso che dalla *notitia criminis* perviene alla sentenza definitiva, in armonia con quanto previsto all'art. 24, secondo comma Cost.

Ora, a fronte del legittimo potere riconosciuto all'imputato e costituzionalmente tutelato *ex art. 24 Cost.*, di esercizio del proprio diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, non vi è dubbio che anche il p.m. è chiamato a esercitare la propria pretesa punitiva in ossequio al principio della obbligatorietà dell'azione penale (garantita attraverso l'art. 112 Cost.), al fine di vedere affermata la responsabilità penale di colui che, assoggetto al processo, venga riconosciuto colpevole.

Trattasi di una pretesa punitiva di rango costituzionale, riconoscendosi in capo al p.m. la funzione di organo preposto alla realizzazione degli interessi generali della giustizia, come del resto, previsto dagli artt. 73 e 74 ord. giud.

Ora, se è indubitabile la previsione di limiti al potere di impugnazione del p.m. non è di per sé, in contrasto con la Carta fondamentale tanto è vero che, in tema di sentenze di proscioglimento a seguito di giudizio abbreviato, tali limiti sono stati ritenuti compatibili con il dettato costituzionale (da ultimo, ord. Corte cost. n. 421/2001), è tuttavia da rilevare come tra la speciale disciplina prevista in materia di giudizio abbreviato (dettata anche da evidenti ragioni di politica giudiziaria sottese alla premialità del rito) e quella oggi prevista dal nuovo art. 593 c.p., vi siano sensibili differenze.

Manca, infatti, in quest'ultimo caso qualsiasi ragione giustificativa per una limitazione del potere di appello, avvertita dallo stesso Presidente della Repubblica nel suo messaggio alle Camere del 20 gennaio 2006 con il quale era stata rinviata alle Camere la prima stesura della legge.

Il Presidente della Repubblica aveva, infatti, segnalato che «la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento, a causa della disorganicità della riforma, fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo».

Né — come rilevato dal p.g. nella propria memoria — l'inconveniente risulta eliminato attraverso la formulazione del comma 2 dell'art. 593 c.p.p. che prevede la possibilità di appello per il p.m. a condizione che venga indicata una prova sopravvenuta rispetto alla fase precedente: trattasi, infatti, di una ipotesi del tutto residuale e marginale che di fatto rende la norma sostanzialmente identica a quella già oggetto dei rilievi formulati dal Presidente della Repubblica.

L'irragionevolezza della norma, peraltro, si coglie appieno là dove si consideri che, partendo dalla premessa che l'appello rappresenta una forma di garanzia contro gli errori contenuti nel giudizio di primo grado, la limitazione di esso ad una sola delle parti impedisce di pervenire al risultato della decisione giusta cui mira qualsiasi processo.

Senza dire che apparirebbero sostanzialmente vanificate le funzioni di rilievo costituzionale del p.m. come risultano delineate dagli artt. 73 e 74 ord. giud.

Ritiene, ancora, la corte di poter condividere le perplessità espresse dal p.g. con riferimento alla violazione del principio di ragionevolezza, dal momento che non è dato comprendere in base a quale criterio al p.m. è dato appellare sentenze di condanna, se ritenute troppo miti rispetto alla gravità del fatto e non è dato appellare avverso sentenze di assoluzione del tutto incoerenti rispetto alle risultanze processuali.

Questione di non poco momento è poi quella afferente il rapporto — che si assume violato — tra l'art. 1 della legge in argomento e l'art. 11, primo, sesto e settimo comma Cost.

In conseguenza delle modifiche apportate con tale legge, risulta notevolmente ed irragionevolmente estesa l'area del giudizio di merito della Cassazione, trasformata quindi da giudice di legittimità, (anche) a giudice di merito.

A norma dell'art. 111, settimo comma Cost. è sempre ammesso ricorso avverso le sentenze ed i provvedimenti adottati in tema di libertà personale, davanti la Corte di cassazione per violazione di legge: è dunque evidente che l'intero sistema processuale si è fino a questo momento poggiato sul c.d. «doppio giudizio di merito» da parte del giudice di primo grado e, di seguito, di un delicatissimo compito di riesaminare il processo solo nei casi tassativamente determinati di violazione di legge.

Tale compito, correlato all'obbligo di motivazione di tutti in provvedimenti giurisdizionali contemplato nel sesto comma dell'art. 111 Cost., finisce con l'essere vanificato per effetto di una riforma che introduce tra i vizi ricorribili per cassazione il travisamento del fatto non più ancorato al testo della decisione, ma riferito a tutti i dati processuali.

È da escludere comunque un controllo di merito in via generale per le sentenze di proscioglimento, posto che non tutti gli errori contenuti nella sentenza potranno rientrare in una delle ipotesi enunciate nell'art. 606 c.p.p.

Non è chi non veda in un sistema di tal fatta una palese irragionevolezza rappresentata, oltre che da una ingiustificabile estensione dei poteri valutativi della Cassazione con correlata indeterminatezza dei criteri cui dovrà essere informato il ricorso per cassazione, rimessi esclusivamente al giudice di legittimità, anche da un altrettanto ingiustificato allungamento dei tempi di definizione del processo. Del resto proprio su tali punti si è, ancora una volta, incentrato il messaggio del Capo dello Stato in sede di rinvio della legge alle Camere che, tuttavia, pare essere stato ignorato dal legislatore.

Profili di incostituzionalità sono, ancora, rinvenibili, per quanto rileva in questa sede, nell'art. 10 della nuova legge che regola la disciplina transitoria.

Premesso che con tale disciplina si è di fatto verificata una sostanziale abrogazione *ex lege* di tutti gli appelli proposti al p.m. avverso le sentenze di proscioglimento, relativamente ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, la norma in esame appare, anzitutto, confliggere con l'art. 97 Cost., in quanto il rispetto del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria avrebbe dovuto imporre la previsione di norme di salvaguardia delle attività processuali compiute dalle parti prima dell'entrata in vigore della legge, per evitare il collasso dell'intero sistema processuale.

Ancora più grave appare l'inconciliabilità della norma rispetto al principio costituzionalmente garantito all'art. 3 della ragionevolezza, essendo indiscutibile un effetto retroattivo della legge processuale.

E, seppure va rimarcata la possibilità *ex art.* 25 Cost. di una retroattività delle norme processuali, esclusa invece per le norme di diritto penale sostanziale, è comunque innegabile una interferenza diretta delle leggi retroattive sull'attività giurisdizionale, che esige la ragionevolezza della retroattività, certamente non assicurata laddove la scelta legislativa che sta alla base non abbia alcuna plausibile ragione giustificatrice.

Come osservato dal p.g., non solo non è dato rinvenire alcuna plausibile ragione alla base di tale scelta, ma — come affermato nella sentenza n. 525/2000 della Corte costituzionale — anche nella materia processuale vale la regola della tutela dell'affidamento che esige che le parti conoscano il momento in cui sorgono oneri con effetti pregiudizievoli e, ancor più, confidino nello svolgimento del giudizio secondo le regole vigenti all'epoca del compimento degli atti processuali.

In ultima analisi, il mutamento improvviso della disciplina per i processi in corso, senza alcuna garanzia di tipo intermedio dell'effetto conservativo, anche per consentire un'entrata a regime della legge, appare del tutto priva di giustificazione logica.

Si tratta, ancora una volta, di uno scardinamento del sistema che urta contro diversi principi di rango costituzionale e che il legislatore ha mostrato di voler evitare anche per la materia del diritto penale sostanziale, nonostante la copertura costituzionale dell'art. 25, secondo comma Cost. in materia di mutamento dei termini di prescrizione dei reati, prevedendo opportunamente una «moratoria» per i processi in corso il cui dibattito sia stato aperto in primo grado.

A conclusioni non dissimili sul piano della compatibilità costituzionale deve giungersi con riferimento al contenuto dell'art. 10, comma 2 della legge in esame che prevede la pronuncia di una ordinanza non impugnabile di inammissibilità dell'appello proposto dal p.m. avverso la sentenza di proscioglimento: avendo tale ordinanza

avente — per il suo contenuto definitorio — natura di sentenza, va riconosciuto il potere di ricorrere per Cassazione, pena la violazione, per un verso, dell'art. 111, settimo comma che prevede la ricorribilità, per violazione di legge, di qualsiasi provvedimento giurisdizionale e, per altro verso, dell'art. 3 sotto l'aspetto della irragionevolezza della norma che sconvolgerebbe l'intero sistema delle impugnazioni.

Le considerazioni sopra esposte non possono, ad avviso di questa corte, riguardare la posizione processuale dell'imputato Racinello Calogero in ragione della sua peculiarità.

Va, anzitutto, osservato che il nuovo sistema delle impugnazioni introdotto con la legge in esame circoscrive i limiti all'appello da parte del p.m. esclusivamente alla ipotesi di sentenze di proscioglimento.

Ne consegue che, nella ipotesi di sentenza che contemporaneamente contenga nei confronti dello stesso imputato statuizioni di condanna e statuizioni di assoluzione per i diversi capi di accusa formulati, il testo normativo come delineato dall'art. 593 c.p.p. non ipotizza un divieto del pubblico ministero di proporre appello avverso i capi assolutori.

Peraltro il sistema complessivo delineato dalla nuova normativa sembrerebbe orientato, nel caso prospettato, a lasciare inalterati i poteri di appello in capo al p.m. rispetto al previgente regime, posto che con il meccanismo della conversione la posizione dell'imputato «condannato-assolto» per reati tra loro connessi ex art. 12 c.p.p., verrebbe pur sempre ad essere esaminata dal giudice dell'appello nella sua interezza.

Né, in ipotesi, potrebbe profilarsi una eventuale disparità di trattamento tra la posizione di quell'imputato che sia stato integralmente assolto (per il quale — secondo il nuovo sistema — non è previsto alcun nuovo giudizio per effetto dell'appello proposto dal p.m.) e la posizione dell'imputato contemporaneamente assolto per alcuni capi e condannato per altri con la medesima sentenza, attesa la sostanziale diversità di posizione di partenza.

Nel primo caso, infatti, il divieto di appello per il p.m. è direttamente connesso alla natura della sentenza (di proscioglimento); nel secondo caso, attesa la diversa natura della sentenza (di condanna e assoluzione), comunque unica sotto un profilo ontologico, nessun divieto di appello può profilarsi, essendo lo stesso sistema volto a garantire quella duplicità di giudizio di merito per tutte le diverse parti interessate.

Conclusivamente ritiene la corte che la questione inerente la posizione dell'imputato Racinello Calogero, così come proposta, appare oltre che non rilevante, manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46/2006 e 10 della medesima legge per violazione degli artt. 3, secondo, sesto e settimo comma, 97 e 112 Cost. nei termini e per le ragioni esposte in motivazione, limitatamente alle posizioni degli imputati Vasile Cozzo Libertino e Di Franco Angelo.

Dispone la separazione del processo a carico dei suddetti imputati e l'immediata trasmissione degli atti relativi alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso nei loro confronti.

Dispone che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Dichiara non rilevante e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal p.g. limitatamente alla posizione dell'imputato Racinello Calogero ed ordina procedersi oltre nei suoi confronti.

Palermo, addì 27 aprile 2006

Il Presidente: LUZIO

Il consigliere estensore: GRILLO

N. 567

*Ordinanza del 2 maggio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 ottobre 2006)
emessa dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento penale a carico di Gatto Remo*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2 - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 2.
- Costituzione artt. 3, 111 e 112.

LA CORTE D'APPELLO

Pronuncia la seguente ordinanza.

Ritenuta l'opportunità di separare gli atti relativi al capo *a*) d'imputazione;

Vista l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal p.g. d'udienza dell'art. 593 c.p.p. così come novellato dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui limita l'appello del p.m. contro le sentenze di proscioglimento alle ipotesi di cui all'art. 603 secondo comma c.p.p., nonché dell'art. 10, secondo comma stessa legge, per contrasto con gli artt. 3 - 111 - 112 della Costituzione;

La Corte osserva il testo dell'art. 593 c.p.p. così come sopra novellato appare in contrasto innanzitutto con il principio di parità della parti (art. 111 Cost.) per effetto dell'introdotta preclusione all'appello del p.m., il p.m. stesso viene ridotto al ruolo di mero promotore dell'azione penale con potere estremamente limitato di incidere sulla vicenda processuale penale quando essa volga alla negazione dell'accusa, mentre nell'architettura della delega per l'emanazione del nuovo c.p.p. il ruolo del p.m. è identificato non come «accusatore», ma come organo di giustizia (*cf.* Direttiva 37, sentenza n. 88/2001 della Corte costituzionale).

La «finalità di giustizia» risulterebbe irrimediabilmente frustrata se la presenza obbligatoria del p.m. stabilita *ex lege* a pena di nullità, si riducesse a vana perorazione, potendo il giudice disattendere le tesi di accusa senza esporsi a censure se non quelle estremamente limitate, della sopravvenienza di nuove prove, e a quelle del ricorso per cassazione (mentre nessun limite incontra l'appello dell'imputato quando la sentenza sia a lui favorevole).

Appare altresì palesemente irrazionale (art. 3 Cost.) un sistema che riconosce al p.m. il potere di appellare contro le sentenze di condanna se ritenute troppo miti, rispetto alla gravità del fatto contestato, negandogli al contrario il potere di proporre appello contro le pronunce assolutorie, persino se, eventualmente, del tutto ingiustificate alla luce delle prove già acquisite e delle circostanze in fatto ed in diritto già emerse dagli atti del giudizio.

Ulteriore profilo di incostituzionalità del testo novellato dell'art. 593 c.p.p. discende dal principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost., trattandosi di precetto da riferire proprio al p.m. come all'organo a cui gli artt. 73 - 74 ord. giud. conferiscono le attribuzioni di repressione dei reati e di tutela della collettività dalle aggressioni della criminalità).

L'appello contro le sentenze di assoluzione dell'imputato, a torto o a ragione ritenuto penalmente responsabile dal p.m., si pone e si estrinseca come inequivoca espressione del potere-dovere del p.m. di appellare in vista delle attribuzioni ordinamentali di cui sopra (*cf.* sentenza n. 280/1995 Corte cost.).

La rilevanza della questione proposta è altresì incontestabile perché dal suo accoglimento deriverebbe l'ammissibilità dell'appello qui proposto dal p.m., che il nuovo testo legislativo esclude.

P. Q. M.

Ritenuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza dell'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal p.g. d'udienza, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la sospensione del procedimento in corso in relazione al capo a);

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al p.g. al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso, nella Camera di consiglio della IV Sezione penale della Corte d'appello, in Torino, il 26 aprile 2006.

Il Presidente: MARCIANTE

Il consigliere estensore: POPPA

06C1030

N. 568

*Ordinanza del 10 maggio 2006 emessa dalla Corte d'appello di Torino
nel procedimento penale a carico di Chiadò Cutin Luigi*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Disparità di trattamento tra pubblico ministero e parte civile - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza, nel processo a carico di Chiadò Cutin Luigi Dario, nato a Cafasse il 25 aprile 1952, ivi res. via Monasrerolo n. 21, difeso dagli avv. Antonio Rossomando e Wilmer Perga del Foro di Torino;

Rilevato che all'imputato era contestato in primo grado il reato di cui all'art. 589 c.p. e che all'esito del giudizio abbreviato il g.u.p. presso il Tribunale di Torino con sentenza del 23 maggio 2003 lo assolveva perché il fatto non sussiste;

Rilevato che avverso tale sentenza presentavano appello sia i difensori delle parti civile (genitori e fratello del defunto Grassadonia Antonio) che il p.g. chiedendo i primi che venisse ritenuta la responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli e che venisse condannato al risarcimento di tutti i danni derivati alle parti civili ed il secondo la condanna dell'imputato per il reato ascrittogli alle pene di legge previa, ove ritenuto necessario dalla corte, l'espletamento di perizia tecnica;

Rilevato che all'udienza del 10 maggio 2006 il p.g. ha ravvisato non applicabile l'immediata conversione dell'atto di appello del p.g. in ricorso in cassazione e la contestuale conversione dello stesso ricorso in appello ai sensi dell'art. 580 c.p.p., come riformulato dalla legge citata, per connessione con l'appello delle parti civili, ed ha chiesto che la corte d'appello pronunciasse ordinanza con cui dichiarasse rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p. (così come modificato dall'art. 1, legge 20 febbraio 2006, n. 46) e 10 della stessa legge per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione;

Rilevato che la difesa delle parti civili si è associata alle richieste del p.g. e la difesa dell'imputato si è rimessa;

Osserva quanto segue

1. — È necessario valutare la questione di legittimità costituzionale sollevata dal p.g. presso questa corte di appello degli artt. 593 c.p.p., come modificato dalla legge n. 46/2006, e dell'art. 10 commi primo, secondo e terzo della stessa legge.

2.1. — La *voluntas legis* è indubbiamente nel senso indicato dal p.g., cioè quella di precludere in ogni caso all'accusa (p.m. o p.g.) la facoltà di proporre appello avverso sentenza di proscioglimento, salva l'ipotesi che la stessa, nell'atto di appello abbia richiesto l'assunzione di una nuova prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado che il giudice reputi decisiva (ipotesi quest'ultima che non ricorre nel caso di specie).

Non è sostenibile la tesi che l'appello proposto dall'accusa contro la sentenza di assoluzione emessa in primo grado, siccome inammissibile a mente dell'art. 10 secondo comma legge citata, deve automaticamente essere convertito in ricorso per cassazione, salvo poi convertirlo di nuovo in appello *ex art.* 580 c.p.p., avendo constatato a questo punto che contro la stessa sentenza possono dirsi proposti dei mezzi di impugnazione tra loro diversi e che è ravvisabile la connessione di cui all'art. 12 c.p.p. tra i singoli mezzi di impugnazione.

2.2. — La chiarezza della *voluntas legis* non esclude tuttavia che si renda ugualmente necessario interpretare la norma transitoria dell'art. 10 secondo comma della legge citata, laddove prescrive al giudice, avanti il quale pende l'appello in seguito all'impugnazione proposta dal p.g. prima dell'entrata in vigore della stessa legge, di

emettere ordinanza non impugnabile con la quale dichiarare l'inammissibilità dell'appello stesso; non esclude che, inoltre, si renda anche necessario definire la portata e l'ambito di applicazione della norma dell'art. 10 terzo comma della stessa legge, che prevede che entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della nuova normativa può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado; non esclude che si debba, da ultimo, definire anche l'applicabilità alla presente fattispecie della disposizione dell'art. 580 c.p.p.

2.3.— La corte è dell'avviso che l'appello proposto *ex art.* 595 c.p.p. debba essere considerato inammissibile in forza dell'art. 10 secondo comma legge citata. Per altro verso non condivide la tesi che fa leva sopra il poco convincente argomento che non è necessaria un'espressa manifestazione di volontà dell'accusa di proporre ricorso per cassazione nelle forme prescritte perché tale volontà si può presumere dalla lettura dei motivi svolti nell'atto di appello che, secondo l'assunto che si commenta, si deve considerare inammissibile: tesi che avvia, con questo primo passo, la catena di successive inferenze tra loro strettamente collegate e consequenziali l'una all'altra delle quali si discute. Crede sia pertinente obiettare che non si può dedurre senza incorrere in una forzatura ermeneutica che l'appello proposto dal p.g. nei confronti dell'imputato Chiadò Cutin Luigi Dario in virtù della declaranda inammissibilità, si deve intendere convertito automaticamente in ricorso in cassazione e si deve, infine, ritenere di nuovo convertito in appello in forza della disposizione dell'art. 580 c.p.p., stante la sussistenza della connessione *ex art.* 12 della posizione dello stesso imputato con quella delle parti civili i cui difensori hanno proposto appello avverso la sentenza di assoluzione emessa in primo grado.

L'interpretazione ora enunciata, oltre che assai macchinosa e, per la verità, poco lineare, è palesemente fuorviante.

Essa presuppone infatti che, in forza della norma dell'art. 10 secondo comma legge citata, l'appello presentato dal p.g. avverso l'assoluzione dell'imputato debba, almeno in una prima fase, essere considerato inammissibile e che questa constatazione dia, quindi, causa alla non breve serie di conseguenze prima riepilogata. Presuppone, pertanto, che la norma ora richiamata sia esente da profili di illegittimità costituzionale e debba per questo motivo essere applicata riconoscendo virtualmente l'inammissibilità dell'appello, salva la concatenazione delle successive inferenze di cui si è detto che conduce, infine, ad un esito paradossalmente del tutto opposto, cioè all'ammissibilità dell'appello per effetto di una duplice conversione.

Il presupposto da cui prende avvio il ragionamento criticato, in realtà, non è corretto.

Occorre osservare che la sola esposizione della tesi che si commenta è sufficiente a porre in risalto che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal p.g. presso questa corte di appello, riposando sopra l'assunto che le norme impugnate sono in contrasto con le disposizioni degli artt. 3 e 111 della Carta costituzionale, è chiaramente rilevante, perché, se ritenuta non manifestamente infondata, è suscettibile di tradursi nell'affermazione dell'incostituzionalità delle richiamate disposizioni di diritto transitorio; sicché dunque permetterebbe di argomentare, con specifico riferimento al caso che interessa, che, tra le altre conseguenze della pretesa illegittimità costituzionale, non è consentita la successiva conversione dell'appello inammissibile in ricorso per cassazione e, per effetto di un passaggio ulteriore, di nuovo la sua conversione in appello.

È innegabile che la tesi esposta urta contro l'osservazione che la norma dell'art. 580 c.p.p. contempla l'ipotesi che avverso la stessa sentenza siano proposti dei diversi mezzi di impugnazione, mentre invece nella fattispecie che ne occupa sono stati proposti dalle parti solamente dei distinti atti di appello — uno dei quali deve essere dichiarato inammissibile a mente dell'art. 10 secondo comma legge citata — e non dei diversi mezzi di impugnazione; che urta, inoltre, contro il rilievo che il p.g. non ha manifestato espressamente la volontà che l'appello deve ritenersi convertito in ricorso per cassazione per l'eventualità che esso debba essere considerato inammissibile; che urta, da ultimo, contro la considerazione che, se la menzionata disposizione fosse realmente viziata da illegittimità costituzionale, sarebbe per ciò stesso superfluo esplorare la possibilità della duplice conversione sopra prospettata.

È quindi a questo punto necessario affrontare il quesito che impone di stabilire se la questione di legittimità costituzionale che il p.g. ha sottoposto all'attenzione della corte di appello sia, o non sia, manifestamente infondata, poiché è indubbia la rilevanza della predetta questione nel presente giudizio.

3.1. — In verità, la questione di legittimità costituzionale intorno alla quale verte la richiesta formulata dal p.g. non può essere giudicata manifestamente infondata. Lo dimostrano le considerazioni qui di seguito sintetizzate.

La Carta costituzionale, come è notorio, specifica i principi generali ai quali si deve adeguare la normativa processuale. Prescrive dunque, con il menzionato art. 111 secondo comma, che ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo ed imparziale. Saggiunge, inoltre, che la legge ne assicura la ragionevole durata.

3.2. — Costituisce quindi un necessario corollario dell'enunciazione sopra riportata, in quanto la condizione di parità costituisce uno dei principi che ispirano il giusto processo, che tale condizione deve essere assicurata con rigore, poiché si deve ritenere che la tutela dell'accennata condizione di parità realizzi il perseguimento di un valore a cui è riconosciuto rango costituzionale.

Occorre dunque risolvere obbligatoriamente, a questo punto, il quesito che impone di chiarire se, in quanto all'imputato spetta il diritto di appellare la sentenza di condanna, la correlativa possibilità per l'organo del p.m. di proporre appello avverso le sentenze di assoluzione rappresenta un modo non rinunciabile attraverso il quale la predetta condizione di parità deve immancabilmente trovare concreta attuazione.

La corte di appello reputa di dare al quesito una risposta affermativa.

È vero che si è autorevolmente osservato che l'attuazione della condizione di parità deve avvenire nel processo mediante il mezzo costituito dal contraddittorio delle parti, e non attraverso l'attribuzione al p.m. di una facoltà di impugnazione altrettanto estesa quanto quella che spetta all'imputato avverso le sentenze di condanna. Tuttavia l'argomento addotto non è decisivo.

Appare invece conforme alla portata che deve essere riconosciuta alla ricordata condizione di parità ed alla finalità di non vulnerare, appunto, la tutela dell'interesse costituzionale al quale essa è preordinata, osservare che non si può aderire ad un'accezione così angusta del dettato dell'art. 111 secondo comma della Costituzione senza che, in realtà, venga pregiudicato un aspetto essenziale della stessa parità che il legislatore costituzionale vuole che sia invece garantita senza riserve o eccezioni.

3.3. — Aderendo all'opinione contraria, sarebbe gravemente alterata la regolarità del processo penale. In esso, infatti, si devono confrontare le ragioni di parti che, in quanto sono depositarie di interessi contrastanti che la Costituzione tutela attribuendo loro una pari rilevanza, non possono essere poste in posizioni di così accentuata ineguaglianza di trattamento quale quella che deriva dalla previsione di inammissibilità dell'appello del p.m. contro le sentenze di assoluzione.

Occorre invero rilevare che nel processo il p.m. esercita la pretesa dello Stato alla punizione del colpevole che, a sua volta, deve essere messa in relazione con il principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 della Costituzione.

Orbene, mentre l'imputato con la modifica della normativa della cui legittimità costituzionale ora si controverte rimane titolare ad ogni effetto del potere di impugnare la sentenza di condanna a garanzia della pretesa di essere ritenuto innocente, il p.m. viene invece privato di un mezzo di primaria importanza al fine di ottenere che venga affermata nel processo la pretesa dello Stato alla punizione del colpevole, sebbene anche questa pretesa goda di una tutela costituzionale che è di grado non minore di quella che viene riconosciuta all'opposto interesse dell'imputato.

La disparità di trattamento che ne deriva si pone perciò in contrasto con l'art. 111 secondo comma della Costituzione nella parte in cui prevede che il processo si svolga in condizione di parità tra le parti, cioè in una condizione di diritto che assicuri a ciascuna parte processuale eguali mezzi per raggiungere le finalità che ad ognuna di esse spetta di perseguire.

3.4. — Non rileva che la normativa di cui si discute riduca anche i casi in cui le sentenze di proscioglimento possono essere appellate dall'imputato poiché esclude dall'appello le sentenze di proscioglimento pronunciate perché il fatto non costituisce reato, o perché non è punibile o perché non è procedibile. È infatti innegabile che la riduzione della facoltà dell'imputato di appellare in tal modo operata non bilancia l'esclusione *in toto* del potere del p.m. di appellare qualunque sentenza di proscioglimento.

Non rileva nemmeno che altre disposizioni in materia processuale abbiano in passato limitato la facoltà del p.m. di proporre impugnazione e che, in particolare, l'art. 443 terzo comma c.p.p. abbia escluso la facoltà del p.m. di appellare la sentenza di condanna pronunciata a seguito di giudizio abbreviato.

Infatti la Corte costituzionale ha ritenuto con l'ordinanza n. 421/2001 che detta ultima limitazione non fosse in contrasto con i principi stabiliti nell'art. 111 della Costituzione con motivazione che non può essere estesa al caso in esame.

È noto che, con tale pronuncia, ha precisato che la Costituzione, mentre prevede la parità delle parti nel processo, non attribuisce necessariamente a queste identiche facoltà nel processo. Tuttavia è necessario aggiungere che l'ordinanza citata ha confermato, nell'occasione, che una disparità di trattamento può essere ragionevolmente giustificata quando siano contemporaneamente preservate la speciale posizione del p.m. e dell'imputato e le esigenze che sono connesse con la corretta amministrazione della giustizia. Infatti ha chiarito che l'esigenza di assicurare la ragionevole durata del processo trova attuazione nel giudizio abbreviato, poiché questo giudizio consente di utilizzare senza procedere al filtro del dibattimento il materiale di prova acquisito dal p.m. nelle indagini preliminari. Conseguentemente la rinuncia da parte dell'imputato al contraddittorio nell'assunzione delle prove

giustifica, alla stregua di quanto ha ritenuto il Giudice delle leggi, la disposizione dell'art. 443 terzo comma c.p.p. che, in ossequio all'esigenza di bilanciare divergenti interessi, esclude che il p.m. possa appellare la sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato.

Nel caso in esame, per contro, l'esclusione della facoltà del p.m. di presentare appello contro le sentenze di proscioglimento non trova nessun corrispettivo in un correlativo atto compiuto dall'imputato che abbia l'effetto di contribuire alla ragionevole durata del processo.

L'esclusione della facoltà di appellare in questo caso non trova, pertanto, giustificazione ed appare quindi manifestamente irragionevole, così violando il disposto dell'art. 3 della Costituzione.

3.5. — Un distinto profilo sotto il quale la normativa esaminata appare causa di una possibile illegittimità costituzionale deve essere ricercato nella disparità di trattamento che viene introdotta tra il p.m. e la parte civile. Pare infatti che a quest'ultima parte, attraverso la soppressione nell'art. 576 primo comma c.p.p. dell'inciso con il mezzo previsto per il pubblico ministero, sia stato mantenuto il potere di appellare, come si evince dal rilievo che non è stata modificata la disposizione dell'art. 75 c.p.p. che prevede il trasferimento dell'azione civile dal processo civile a quello penale.

Si perviene in tal modo all'assurda conseguenza che alla parte civile, malgrado persegua degli interessi eminentemente privati, è garantito un potere di appello che viene invece sottratto al p.m., sebbene questo sia titolare della pretesa punitiva dello Stato, cioè di una pretesa che certamente non è di minore rilievo ai fini del corretto perseguimento dei principi del giusto processo.

3.6. — All'opposto di quanto si potrebbe pensare sulla base di un esame superficiale, anche il principio della ragionevole durata del processo viene leso dalla norma di cui si eccipisce l'illegittimità costituzionale.

Infatti, solo in apparenza essa si traduce nell'eliminazione di un grado di giudizio nei casi in cui, secondo la disposizione che è stata modificata, il p.m. poteva presentare appello avverso la sentenza di proscioglimento. Nella realtà, invece, è stata prevista una disciplina eccessivamente complessa in forza della quale la Corte di cassazione è chiamata a valutare, a norma dell'art. 606 lett. e) c.p.p., la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.

Non è fuori luogo osservare che l'estensione del sindacato della Corte di cassazione alla conformità al fatto della motivazione della sentenza di proscioglimento, mentre altera la natura del giudizio di legittimità che viene così dilatato incongruamente fino a valutare il fatto con stravolgimento della funzione della corte di legittimità, per altro verso costituisce un'innovazione che può comportare un tale aggravio dei tempi del processo da concretare una lesione del principio della ragionevole durata.

È, in altre parole, ragionevole pensare che dall'estensione del sindacato della corte di legittimità discenderà nell'applicazione concreta, quale prevedibile conseguenza, un dilatazione dei tempi del processo, così causando una distinta lesione ad uno dei principi del giusto processo che sono tutelati dall'art. 111 secondo comma della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale non è, pertanto, manifestamente infondata e deve dunque essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p. (così come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46) e 10 della stessa legge per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione;

Pertanto;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso ed il termine di prescrizione del reato;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e che essa sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Torino, addì 10 maggio 2006

Il Presidente: LUDA DI CORTEMIGLIA

N. 569

*Ordinanza del 20 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 ottobre 2006)
emessa dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Affinito Raffaele*

Reati e pene - Recidiva - Determinazione della pena in caso di recidiva reiterata - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti - Disparità di trattamento - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 99, comma quarto, come modificato dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Sentite le parti, osserva.

1. — Il 13 febbraio 2006 Raffaele Affinito è penetrato in un cantiere e si è impossessato di alcuni mattoni, caricandoli su un carretto; sorpreso da Domenico Lucia, socio dell'impresa edile, gli ha dato una spinta per guadagnarsi la fuga.

Questi i fatti, come risultano dal verbale d'arresto e dalla confessione dell'imputato, tratto a giudizio direttissimo: rapina impropria, dunque, secondo l'imputazione correttamente formulata dal pubblico ministero.

2. — A conclusione del giudizio abbreviato, si tratta solo di determinare la pena.

All'Affinito possono essere concesse le attenuanti generiche per la confessione e l'attenuante *ex art. 62 n. 4 c.p.*, in considerazione del modestissimo valore economico delle cose sottratte (i mattoni), attenuanti che, prima della legge n. 251/2005, sarebbero state senz'altro considerate prevalenti sulla recidiva reiterata, contestata in perfetta conformità col certificato del casellario; oggi, nei termini del novellato art. 99 comma 4 c.p., la comparazione si può assestare al massimo sull'equivalenza.

Ne risulterebbe una pena detentiva di tre anni di reclusione, da ridurre a due per il rito.

3. — Due anni di reclusione — ma sarebbe meglio ragionare su tre: la diminvente ha carattere meramente processuale ed opera a causa di una scelta difensiva opportuna quanto insindacabile, che in questo processo c'è stata, ma in tanti altri non si è vista e non si vedrà — per una spinta e qualche mattone.

4. — È violato, prima di tutto, l'art. 27 comma 3 Cost., perché quando viene meno ogni ragionevole proporzione fra sacrificio della libertà personale da una parte, importanza dei beni offesi e gravità concreta dell'offesa dall'altra, è compromessa ogni funzione rieducativa che si possa sperare di attribuire alla pena (*cf. Corte cost. n. 341/1994*).

5. — Ma nemmeno può dirsi, l'art. 99 comma 4 c.p., immune da censure alla luce dell'art. 3 comma 1 Cost., perché introduce, fra gli stessi recidivi reiterati, disparità di trattamento assolutamente ingiustificabili: per quanto remoti e bagatellari, su un fronte, i precedenti, per quanto numerose e ricche di significato, sull'altro, le attenuanti, il giudizio di bilanciamento è sempre bloccato sullo stesso esito, l'equivalenza.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99 comma 4 c.p. in relazione agli artt. 27 terzo comma e 3 primo comma Cost.;

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Reggio Emilia, addì 20 aprile 2006

Il giudice: GHINI

06C1132

N. 570

*Ordinanza del 22 dicembre 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 ottobre 2006)
emessa dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Pagano Nunzio*

Processo penale - Prove - Operazioni d'intercettazioni - RegISTRAZIONI delle conversazioni poste a base di una misura cautelare personale - Deposito o comunque messa a disposizione dell'indagato o del suo difensore nella fase successiva alla esecuzione della ordinanza cautelare - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra le parti - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di parità tra le parti - Lesione del diritto della persona accusata di preparare adeguatamente la sua difesa.

- Codice di procedura penale, art. 268.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, commi secondo e terzo.

IL TRIBUNALE

Vista l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere avanzata nell'interesse di Pagano Nunzio;

Vista l'eccezione di incostituzionalità dell'art 268 c.p.p. sollevata in subordine dal difensore dello stesso indagato in relazione agli artt 24 e 11 della Costituzione «nella parte in cui non prevede il diritto alla trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni utilizzate in richiesta custodiale e nella conseguente ordinanza applicativa»;

Visto il parere del p.m.;

Esaminati gli atti,

O S S E R V A E R I L E V A

Pagano Nunzio è attualmente sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 416 bis e 644 c.p.p.

Il coacervo indiziario posto a base della ordinanza custodiale, adottata in data 8 luglio 2005, è rappresentato, in prevalenza, dalle risultanze di operazioni di intercettazione telefonica e ambientale, legittimamente disposte ed eseguite, risultanze desunte dalle trascrizioni delle conversazioni redatte dalla polizia giudiziaria e allegate alla richiesta cautelare.

Con la istanza in esame la difesa dell'indagato, nel chiedere la revoca dalla misura in atto, contesta la fedeltà delle trascrizioni predette, deducendone l'incompletezza e la non rispondenza ai contenuti reali dei colloqui registrati.

In particolare deduce che gli operatori di p.g. hanno spesso trascritto le conversazioni intrattenute dall'indagato in forma sommaria e a distanza di tempo dalla registrazione, aggiunge che in ogni caso tutte le trascrizioni integrali risultano costellate di un rilevante numero di «interruzioni» e di «incomprensibili», dietro i quali si celano parole, frasi, espressioni, domande e risposte, che il proprio assistito assume di avere pronunciato e la cui corretta decodificazione e comprensione consentirebbe di comprendere il reale significato delle conversazioni riportate nella ordinanza custodiale, privando le stesse di qualsiasi valenza indiziaria..

Ne deriva la sostanziale inaffidabilità delle trascrizioni suddette, le quali, nonostante la apparente scorrevolezza e fluidità, non documentano in modo fedele e completo il contenuto delle conversazioni registrate ma al contrario forniscono delle stesse una interpretazione distorta, soggettiva e opinabile, incentrata esclusivamente sulle frammentarie frasi che i verbalizzanti hanno ritenuto di comprendere correttamente e di trascrivere in sequenza.

Nella istanza in esame si evidenzia, altresì, che il travisamento del significato dei colloqui riportati nella ordinanza coercitiva potrebbe agevolmente emergere dall'ascolto delle medesime conversazioni e da una corretta e integrale trascrizione del contenuto delle medesime, effettuata, con l'ausilio delle necessarie apparecchiature tecniche, da parte di personale specializzato, dotato di specifiche competenze.

Tuttavia — si aggiunge — che la difesa non ha avuto la possibilità di svolgere tali attività, in quanto si è vista negare il diritto di accedere alle bobine contenenti le conversazioni utilizzate ai fini della emissione del titolo custodiale.

Con provvedimento adottato in data 12 ottobre 2005 (e allegato alla istanza in esame) il p.m. ha infatti rigettato la richiesta di duplicazione delle bobine predette, rilevando che «il procedimento pende ancora nella fase delle indagini preliminari e che l'attività di intercettazione non è stata ancora depositata» e aggiungendo che «in ogni caso, soltanto nella fase del sub procedimento che andrà a instaurarsi dinanzi al giudice competente, l'istanza poteva trovare corretta collocazione».

Orbene — si afferma ancora nella mozione cautelare *de qua* — tale motivazione si basa su una interpretazione illegittima dell'art. 268 c.p.p. che lede il diritto di difesa dell'indagato, privandolo della possibilità di verificare, nella fase cautelare, la affidabilità e la fedeltà delle trascrizioni delle conversazioni, utilizzate a suo carico.

In altri termini le argomentazioni sopra richiamate forniscono con il precludere all'interessato e al suo difensore la effettiva conoscenza di una delle fonti di prova poste a base della misura cautelare, fonte che pertanto, fino al momento del deposito dell'attività intercettiva, rimane di esclusivo dominio della pubblica accusa.

Evidente è, non solo la lesione del diritto di difesa, quanto anche la irragionevole disparità di trattamento fra parte pubblica e privata che deriva da siffatto *modus procedendi*.

Mentre infatti il p.m. ha pieno accesso al contenuto integrale delle conversazioni utilizzate nella ordinanza custodiale (con la conseguente possibilità di ascoltarle e di affidare a un proprio consulente la trascrizione integrale dei medesimi colloqui), la difesa invece, nonostante l'intervenuta discovery delle risultanze investigative poste a base della misura, è costretta a fare affidamento sulla fedeltà delle sommarie trascrizioni redatte dalla pg, senza alcuna possibilità di confutarne il contenuto o di dimostrarne l'inattendibilità.

Ancora si deduce nella istanza in esame che l'interpretazione dell'art. 268 c.p.p. sostenuta dalla pubblica accusa impedisce la corretta attuazione «del principio del contraddittorio nella fase cautelare», non consentendo alla parte privata di esercitare alcun reale potere di controprova in ordine alle risultanze intercettive poste a base della misura, nonostante il venire meno, con la notificazione della ordinanza custodiale, delle originarie esigenze di segretezza e riservatezza.

Sulla base di tali argomentazioni, pertanto, la difesa, nel ribadire che la ordinanza in atto è fondata su elementi indiziari desunti da una fonte di prova inaccessibile e nei cui confronti, allo stato, non è praticabile in concreto alcuna attività difensiva, postula la revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata all'indagato.

In subordine eccepisce la incostituzionalità dell'art. 268 c.p.p. per violazione degli artt. 24 e 11 della Costituzione «nella parte in cui non prevede il diritto alla trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni utilizzate in richiesta custodiale e nella conseguente ordinanza applicativa».

Ritiene questo giudice che la questione di incostituzionalità prospettata non sia manifestamente infondata.

L'istanza in esame, nel sollecitare la revoca della misura cautelare in atto, mira sostanzialmente a ottenere il riconoscimento del diritto della difesa di accedere alle bobine contenenti le conversazioni utilizzate nel titolo custodiale nella fase successiva alla esecuzione del medesimo titolo, al fine di ascoltare le conversazioni e di ricevere copia delle registrazioni (diritto il cui esercizio viene ritenuto strumento necessario per controllare la fedeltà al contenuto reale delle conversazioni registrate delle trascrizioni sommarie e dei «brogliacci» sulla cui base l'indagato è stato cautelato). Orbene tale diritto non è previsto dalle norme vigenti.

Secondo le disposizioni del codice di procedura penale, l'ascolto e la trasposizione delle registrazioni su nastro magnetico sono attività che presuppongono il deposito di tutto il materiale intercettivo ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 268 c.p.p.

In particolare il comma 6 della norma appena citata prevede con chiarezza che soltanto a seguito del deposito presso la segreteria del p.m. dei verbali, delle registrazioni e dei decreti di intercettazione, i difensori vengono avvisati della facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni.

Seguendo la scansione temporale fissata dall'art. 268 c.p.p., inoltre, il diritto di fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico viene riconosciuto a seguito della celebrazione della udienza (c.d. stralcio) finalizzata alla acquisizione delle conversazioni indicate dalle parti e alla trascrizione integrale, in forma peritale, delle registrazioni.

Le regole appena esposte, nell'assetto normativo vigente, non subiscono alcuna deroga nella fase cautelare (nella ipotesi cioè le risultanze intercettive, ancora prima del deposito di tutto il materiale relativo alle operazioni di intercettazione, vengano poste a fondamento di una ordinanza custodiale, divenendo in tal modo pubbliche).

L'art 268 c.p.p. infatti non statuisce che, in tale caso, le registrazioni delle conversazioni utilizzate debbano essere depositate o comunque messe a disposizione delle parti private richiedenti a seguito della esecuzione del titolo custodiale.

Intervenendo in relazione a tale questione, la suprema Corte ha chiarito che, ai fini della adozione di una misura cautelare, non è necessario il deposito della attività di intercettazione, attività questa che rientra esclusivamente nella procedura finalizzata alle successive operazioni di stralcio eventuale e di trascrizione, da effettuarsi in contraddittorio delle parti ai fini dell'inserimento nel fascicolo del dibattimento. Tale procedura è del tutto distinta da quella incidentale *de libertate* ove il deposito non rileva, essendo del tutto incompatibile con la urgenza che caratterizza le misure cautelari e potrebbe essere addirittura impossibile per la persistente attività di intercettazione al momento in cui quelle esigenze insorgono.

Pertanto, hanno concluso i supremi Giudici «le attività di deposito e di allegazione delle intercettazioni sono distinte e hanno finalità diverse con scansioni temporali non corrispondenti e con oggetti non necessariamente coincidenti, giacché l'epoca del deposito prescinde del tutto da quella di celebrazione del procedimento cautelare con la conseguenza che, mentre il deposito riflette tutto il materiale relativo alle operazioni (decreti, verbali nastri registrati), l'allegazione ai fini cautelari può riguardare soltanto le trascrizioni sommarie del contenuto delle comunicazioni o finanche gli appunti raccolti durante le intercettazioni» (Cassazione penale, sez. VI 8 ottobre 1998, n. 2911).

Di recente è stato inoltre precisato che «ove sia stato autorizzato il ritardo, sino alla conclusione delle indagini preliminari, per il deposito delle trascrizioni delle registrazioni e dei relativi decreti autorizzatori il termine di cui all'art 268 comma 5 c.p.p. coincide con quello di cui all'art. 415-*bis* c.p.p. stesso codice, sicché si fa luogo ad un unico deposito e l'indagato e il suo difensore possono esercitare anche le facoltà di cui all'art 268 comma 6 del codice di rito». (Cass. sez V, 11 aprile 2003 n. 22957).

L'orientamento appena espresso, nell'escludere la necessità del deposito della attività di intercettazione prima della emissione del titolo custodiale, appare la logica conseguenza delle statuizioni giurisprudenziali che sanciscono la idoneità delle trascrizioni sommarie delle intercettazioni redatte dalla pg a costituire fonte dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art 273 c.p.p.

Ed infatti è assolutamente pacifico nella giurisprudenza di legittimità e di merito il principio secondo cui, ai fini della emissione della misura cautelare, il g.i.p. ben può utilizzare le intercettazioni telefoniche anche se contenute in «brogliacci» ovvero se riportate in forma riassuntiva, pur se non trascritte, purché siano state rispettate le norme processuali in ordine alle autorizzazioni e alle modalità di esecuzione delle intercettazioni.

Al fine di evidenziare la legittimità di tale orientamento, i Giudici supremi hanno evidenziato che «la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 271 c.p.p. è riservata alle ipotesi tassativamente indicate, riguardanti l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 267, 268, commi 1 e 3: tra esse quindi non rientra quella della mancata trascrizione nella fase delle indagini preliminari, trascrizione che deve invece sussistere nella fase dibattimentale ai sensi dell'art 268 comma 7» (Cass. pen., Sez VI, 3 marzo 2000, n. 1106).

Sviluppando tale concetto, la Corte di cassazione ha, altresì, chiarito che quanto appena detto vale anche quando «si tratta di conversazioni svoltesi in lingua straniera il cui contenuto sia stato esplicitato attraverso una traduzione simultanea affidata a un interprete non nominato dal giudice, il quale abbia agito come semplice ausiliario del personale addetto all'ascolto, fermo restando il potere — dovere del giudice chiamato a valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla suddetta norma di verificare — sulla base di ogni utile elemento messo a disposizione del p.m. o altrimenti legittimamente acquisito — la piena affidabilità della interpretazione». (Cass. penale, sez. I, 23 gennaio 2002 n. 7406).

Tirando le fila di quanto sin qui detto, può, pertanto, affermarsi che, secondo le norme vigenti e gli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati:

1) il deposito delle intercettazioni poste a base di una misura cautelare personale non deve precedere né accompagnare l'emissione del titolo custodiale;

2) ai fini della richiesta e della adozione di una misura cautelare, ciò che rileva non è il deposito ma la allegazione delle intercettazioni utilizzate;

3) tale allegazione non deve necessariamente avere ad oggetto le cassette e le bobine contenenti le registrazioni ma può riguardare soltanto le trascrizioni sommarie o i brogliacci;

4) in tale caso i gravi indizi di colpevolezza vengono desunti da tali trascrizioni, con la conseguenza che le cassette e le bobine relative alle conversazioni utilizzate nella misura cautelare non vengono trasmesse al g.i.p. e, quindi, non rientrano tra gli atti utilizzati ai fini della adozione della ordinanza coercitiva;

5) ne deriva che le stesse bobine e cassette non saranno oggetto del deposito di cui all'art. 293 comma 3 c.p.p. (che ha ad oggetto la ordinanza, la richiesta e gli atti presentati con la stessa) né dovranno essere trasmessi al Tribunale del Riesame ai sensi dell'art. 309 comma 5 c.p.p.

Ciò posto, ritiene questo giudice che la disciplina appena esposta, in quanto finalizzata alla fase di emissione del titolo custodiale, di per sé non sia lesiva del diritto di difesa né contrasti con altro principio costituzionale.

L'urgenza che caratterizza per così dire naturalmente la fase cautelare, l'incidenza di tale procedimento incidentale in una fase — quella delle indagini preliminari — in cui per definizione le investigazioni sono ancora in corso; la necessità di non interrompere tali attività e di consentire anche la prosecuzione delle operazioni di intercettazione, sono tutte considerazioni che dimostrano la legittimità e la ragionevolezza di un assetto normativo che non condiziona l'emissione di un provvedimento cautelare alla complesse operazioni di deposito e trascrizione del materiale intercettivo utilizzato nella richiesta cautelare e che reputa sufficiente a tal fine l'allegazione alla medesima richiesta anche delle sole delle trascrizioni e dei brogliacci redatti dalla polizia giudiziaria.

Ciò posto, deve tuttavia precisarsi che, ad avviso della scrivente, quanto sin qui detto in ordine alla condivisibile facoltà del p.m. di limitare l'allegazione delle intercettazioni alle sole trascrizioni sommarie effettuate dalla pg non può essere esteso fino al punto da negare, a seguito della esecuzione della ordinanza custodiale, il diritto della difesa di accedere alle bobine contenenti le conversazioni utilizzate a carico del proprio assistito, anche e soprattutto nella specifica ipotesi in cui quest'ultimo contesti la completezza e la rispondenza delle trascrizioni redatte dalla pg al contenuto dei colloqui da lui stesso intrattenuti.

In tale caso infatti tale diritto di accesso alle registrazioni (con i connessi diritti di ascolto e di copia) rappresentano gli unici e concreti strumenti di difesa e pertanto, nonostante non siano contemplati dalle norme vigenti e in particolare dall'art. 268 c.p.p., devono essere riconosciuti, trovando la propria fonte diretta nell'art. 24, secondo comma della Costituzione.

Giova al riguardo ricordare che, a seguito della esecuzione della ordinanza coercitiva, l'art. 293 c.p.p. impone una totale discovery degli elementi indiziari su cui la stessa si fonda, elementi il cui accesso deve essere liberamente consentito alla difesa.

Dispone al riguardo il comma 3 della norma precitata, così come novellato dalla legge 8 agosto 1995 n. 332, che «l'ordinanza cautelare deve essere depositata nella cancelleria del giudice, insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa», adempimento questo che, essendo finalizzato al concreto esercizio del diritto di difesa, deve precedere inderogabilmente l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia, a pena di nullità del medesimo atto. La Corte costituzionale, inoltre, con la fondamentale sentenza del 24 giugno 1997 n. 192, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del medesimo articolo, «nella parte in cui non prevede la facoltà per il difensore di estrarre copia insieme alla ordinanza che ha disposto la misura cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa».

In particolare i Giudici delle leggi hanno precisato che la *ratio* della modifica introdotta dalla legge n. 332 del 1995 (che ha introdotto il deposito degli atti allegati alla richiesta cautelare) è di consentire al difensore pieno accesso agli atti depositati dal pubblico ministero, sul presupposto che dopo l'esecuzione della misura cautelare non sussistono ragioni di riservatezza tali da giustificare limitazioni del diritto di difesa; al contrario dopo l'esecuzione della misura cautelare deve essere consentito il pieno esercizio del diritto di difesa (*cf.* in tal senso la sentenza n. 219 del 1994) assicurando al difensore la più ampia e agevole conoscenza degli elementi su cui è fondata la richiesta del pubblico ministero al fine di rendere attuabile una adeguata e informata assistenza all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura cautelare *ex art.* 294 c.p.p., nonché di valutare con piena cognizione di causa quali siano gli strumenti più idonei per tutelare la libertà personale del proprio assistito, dalla richiesta di riesame ovvero di revoca o sostituzione della misura alla proposizione dell'appello».

Orbene da tale pronuncia si ricavano in modo chiaro alcuni fondamentali principi:

A seguito della esecuzione della ordinanza custodiale il difensore deve essere posto nella condizione di conoscere, nella maniera più e ampia e agevole tutti gli elementi posti a base della misura cautelare applicata al proprio assistito;

A tal fine è necessario garantire alla stessa parte la concreta e materiale disponibilità degli atti posti a base del titolo cautelare in quanto soltanto un rapporto diretto e immediato con la fonte di prova consente quelle approfondite attività di studio, controllo e valutazione indispensabili per assicurare un effettivo esercizio del diritto di difesa.

Qualsiasi disciplina limitativa è lesiva del diritto di difesa e al tempo stesso irragionevole, atteso che le originarie esigenze di riservatezza e segretezza sono completamente superate a seguito della esecuzione della misura cautelare. Tali esigenze, in ogni caso, al pari di quella di speditezza del procedimento, sono tutte certamente sub valenti rispetto al diritto dell'indagato, colpito da misura cautelare personale, di esercitare il diritto di difendersi e di essere difeso, con la più ampia consapevolezza degli effettivi risultati delle indagini emersi a suo carico e in concreto utilizzati nella ordinanza coercitiva.

Ebbene i principi appena richiamati possono agevolmente essere applicati al caso di specie.

Ed infatti, è vero che la pronuncia di incostituzionalità sopra richiamata sancisce il diritto alla copia degli atti allegati alla richiesta cautelare e posti dal g.i.p. a fondamento della misura, ma è altresì indiscutibile che la stessa è necessariamente fondata sul naturale presupposto che tali atti rappresentano la reale fonte degli elementi che compongono il quadro indiziario.

Nel caso di trascrizioni sommarie di risultanze intercettive tale presupposto non si realizza.

Infatti, secondo il pacifico e ormai consolidato orientamento della suprema Corte, in tema di intercettazioni, la reale fonte di prova è costituita dalle cassette o bobine contenenti le registrazioni e, quindi, anche se deve ammettersi che, per condivisibili ragioni, la allegazione delle intercettazioni alla richiesta cautelare può essere limitata alle sole trascrizioni sommarie, tale possibilità o facoltà non vale certamente ad attribuire a tali atti un autonomo e svincolato valore probatorio, rappresentando gli stessi una forma di documentazione delle risultanze di operazioni, la cui prova risiede appunto solo ed esclusivamente nelle bobine.

Ne deriva che, se in seguito alla esecuzione della ordinanza, l'indagato, per messo del suo difensore, contesta la fedeltà e la completezza delle trascrizioni effettuate dalla p.g., a suo giudizio infedeli o mancanti di parti suscettibili di modificare sostanzialmente il significato dei colloqui captati, non può essere allo stesso in alcun modo negato il diritto di accedere direttamente alle registrazioni delle conversazioni utilizzate, al fine di provare il proprio assunto.

Soltanto in tal modo è infatti possibile compiere accurate operazioni di ascolto, controllo e verifica ed eventualmente affidare a un esperto l'espletamento di operazioni di trascrizione.

Sulla base di tali argomentazioni emerge allora chiaramente la illegittimità costituzionale dell'art. 268 c.p.p. per violazione dell'art. 24, secondo comma della Costituzione.

Tale norma infatti, dopo avere previsto il diritto di tutti di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, sancisce che la «difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento».

È superfluo sottolineare che la attuazione di tale principio nel procedimento penale non si esaurisce nell'assicurare la c.d. difesa tecnica, ma impone di garantire alla persona accusata di un reato un pieno contraddittorio in ordine a tutti gli elementi raccolti a suo carico. Il che implica una integrale conoscenza di tali elementi nonché piena disponibilità di tutti gli strumenti idonei a confutarli.

Ne deriva che, anche nella fase cautelare, a seguito della discovery delle fonti di prova e degli atti di indagine, l'indagato o l'imputato deve essere posto nelle condizioni di accedere a tutte le fonti di prova poste a fondamento delle accuse contestategli e di svolgere in relazione alle medesime risultanze una efficace e concreta difesa che consenta, senza limitazioni irragionevoli, di manifestare la propria versione dei fatti e di dimostrare le proprie asserzioni.

Né al riguardo può obiettarsi che la giurisprudenza costituzionale ha più volte precisato che il diritto di difesa ammette modulazioni differenti in relazione alle diverse fasi del procedimento o ai riti alternativi attraverso i quali l'imputato sceglie di essere giudicato.

Se ciò è infatti indubitabile, è altrettanto certo che la fase successiva alla applicazione di una misura cautelare presuppone, per espressa previsione di legge, la totale rivelazione degli elementi di prova e delle fonti da cui gli stessi derivano e pertanto, deve essere strutturata in modo tale da garantire al soggetto destinatario della misura (e colpito nella libertà personale) il pieno accesso ai medesimi elementi, al fine di potere svolgere, nella maniera più ampia e efficace, le proprie attività difensive.

Ebbene, ritornando alla questione che qui occupa, è evidente, alla luce di tali parametri, che l'art. 268 c.p.p., nel consentire al p.m. di non depositare o comunque di non mettere a disposizione dell'indagato le bobine contenenti le conversazioni riportate nella ordinanza custodiale, a seguito della esecuzione di tale ordinanza, lede in modo evidente il diritto di difesa dell'indagato in quanto irragionevolmente impedisce a quest'ultimo di accedere a una delle fonti di prova poste a fondamento del titolo e di svolgere in relazione alle stesse una effettiva e concreta difesa.

È innegabile infatti che l'unico strumento che può consentire di verificare la fedeltà e la completezza delle trascrizioni riportate nel titolo custodiale è rappresentato dalla disponibilità dello strumento fonico, che consente di attivare immediatamente quelle operazioni di ascolto e trascrizione finalizzate a fare emergere il reale significato delle conversazioni intercettate.

Si ribadisce che, ad avviso di questo giudice, a volere ragionare diversamente, si finirebbe con il compromettere radicalmente l'esercizio del diritto di difesa nella fase cautelare.

Se infatti l'indagato, per il tramite del suo legale, viene ad essere privato della possibilità di verificare il reale contenuto della bobina fino al momento al deposito di tutto il materiale intercettivo (che in genere coincide con la chiusura delle indagini preliminari, momento che, a sua volta, precede di poco la data di scadenza dei termini di fase) è del tutto evidente che nella fase propriamente cautelare, in cui è in discussione il fondamentale diritto di libertà dell'indagato, il diritto di difendersi si traduce, in relazione alle risultanze intercettive, in una formula priva di alcun concreto significato.

Il diritto di accedere immediatamente alle bobine contenenti le conversazioni utilizzate nella ordinanza cautelare e di verificare il contenuto delle stesse anche attraverso una consulenza tecnica di parte è quindi un logico corollario di quel «diritto di difendersi provando» che ha rappresentato la matrice ispiratoria della recente legge sulle indagini difensive.

È superfluo sottolineare che l'esercizio di tale diritto non soffre limitazioni temporali, essendo riconosciuto, ai sensi dell'art. 327 c.p.p. (come modificato dalla legge n. 379 del 2000), «in ogni stato e grado del procedimento»; anzi proprio nella fase delle indagini preliminari e soprattutto nell'ambito del procedimento incidentale *de libertate* che incide sul bene costituzionale della libertà personale, tale diritto trova la sua massima e significativa estrinsecazione e non può subire limitazioni irragionevoli (come peraltro dimostrato dalla collocazione sistematica del titolo sesto *bis* sulle investigazioni difensive nel libro quinto del codice di procedura penale dedicato alle indagini preliminari).

Va ancora sottolineato come l'attuale assetto normativo, non consentendo alla difesa di ricevere copia dei nastri delle conversazioni utilizzate nella ordinanza custodiale e nella disponibilità dell'accusa, lede quel principio di parità di armi fra accusa e difesa, garantito in ogni stato e grado del procedimento dalla direttiva n. 3 della legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, direttiva che a sua volta trova la sua fonte ispiratrice nel principio di parità fra accusa e difesa di cui all'art. 111 della Costituzione.

Tale norma inoltre, non solo prevede che il processo si svolge nel contraddittorio fra le parti, in condizioni di parità ma sancisce che è compito inderogabile della legge «assicurare che la persona accusata di un reato sia nel più breve tempo possibile informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico e disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa».

Sulla base di tali principi (definiti del «giusto processo») non può allora negarsi che l'indagato, colpito da misura cautelare personale, debba essere messo nelle condizioni di conoscere tutti gli elementi posti a base delle accuse contestategli e di svolgere, su un piano di parità con l'accusa, una efficace e concreta difesa.

Né, come già più volte detto, può obiettarsi che nella fase cautelare e delle indagini preliminari, caratterizzate da segretezza e riservatezza, legittimante la pubblica accusa è titolare di poteri preclusi alla parte privata in quanto ciò vale fino a quando non si proceda alla applicazione di una misura cautelare personale.

In tal caso infatti si innesta nel procedimento una fase incidentale in cui si ristabilisce fra le parti una condizione di sostanziale parità e in cui pertanto deve essere assicurata all'indagato la disponibilità di tutti quegli strumenti difensivi che appaiono idonei al fine di contestare le accuse mossegli e di tutelare la propria libertà.

In altri termini l'intervenuta notificazione della ordinanza cautelare attribuisce all'indagato il diritto di conoscere tutti gli elementi su cui la misura cautelare si fonda, nonché, in relazione ai medesimi elementi, il diritto di difendersi e di essere difeso, ponendo in essere le stesse attività che sono consentite alla accusa.

Ne consegue che, al pari della parte pubblica, anche il difensore deve avere la possibilità di ascoltare le conversazioni e di ricevere copia dei nastri, onde eventualmente affidare a propri consulenti anche i compiti di trascrizione.

Le argomentazioni appena sviluppate, inoltre, dimostrano come l'art. 268 c.p.p. si presenta in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto irragionevolmente disciplina in modo diverso, per l'accusa e la difesa, due situazioni omogenee.

Se infatti è pacifico che, in tema di intercettazioni telefoniche e ambientali, la prova è costituita dalla bobina e non dalla traduzione in termini grafici del colloquio captato (traduzione che può essere del tutto omessa anche nella fase dibattimentale, senza alcun pregiudizio del valore probatorio del mezzo intercettivo), se è indiscutibile che, a seguito della applicazione della misura cautelare personale, le intercettazioni utilizzate sono divenute pubbliche e sono perfettamente conosciute dall'indagato, è allora evidente che la disponibilità delle bobine relative a tali intercettazioni, non può essere assicurata alla accusa e irragionevolmente negata alla difesa, nonostante entrambe tali parti versino, a seguito della esecuzione del titolo custodiale nella medesima situazione e su un piano di sostanziale parità.

In conclusione pertanto l'art. 268 c.p.p., nella parte in cui consente di non depositare o comunque di non mettere a disposizione dell'indagato e del suo difensore che ne fanno richiesta le registrazioni delle conversazioni poste a base di una misura cautelare personale, nella fase successiva alla esecuzione della ordinanza cautelare (in tal modo precludendo fino al momento del deposito del materiale intercettivo di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 268 c.p.p. l'ascolto delle conversazioni e la possibilità di fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su nastro magnetico), appare costituzionalmente illegittimo in quanto viola gli artt. 3, 24, secondo comma e 111, secondo e terzo comma della Costituzione.

Per completezza precisa la scrivente che i diritti sopra indicati, non solo non sono previsti dall'art. 268 c.p.p., ma non trovano alcun fondamento implicito nel sistema normativo vigente, atteso che, come già rilevato, nelle ipotesi in cui la richiesta e la ordinanza cautelare si fondano sulle trascrizioni sommarie, il deposito di cui all'art. 293 comma 3 c.p.p. avrà ad oggetto soltanto tali trascrizioni e non le bobine o cassette contenenti le registrazioni, materiale — questo — il cui accesso sarà, come nel caso di specie, negato alla difesa, sulla base delle argomentazioni che tali bobine non rientrano tra gli atti posti a fondamento della misura e che le intercettazioni non sono state ancora depositate.

La questione sollevata appare sicuramente rilevante nel presente procedimento: il coacervo indiziario posto a base delle imputazioni scritte al Pagano poggia sostanzialmente sulle trascrizioni allegate alla richiesta cautelare e ritenute affidabili. L'indagato ha chiesto la revoca della misura custodiale deducendo l'incompletezza e comunque la non corrispondenza di tali trascrizioni al contenuto reale dei colloqui intrattenuti ed evidenziando al tempo stesso l'attuale impossibilità di provare tale assunto, accedendo ai nastri relativi alle medesime conversazioni.

La delibazione dell'istanza in questione richiede pertanto l'applicazione della norma la cui illegittimità costituzionale è stata denunciata.

P. Q. M.

Vista la legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 268 c.p.p. per violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, 111 secondo e terzo comma della Costituzione, nella parte in cui consente di non depositare o comunque di non mettere a disposizione dell'indagato e del suo difensore, che ne hanno fatto richiesta, le registrazioni delle conversazioni poste a base di una misura cautelare personale, nella fase successiva alla esecuzione della ordinanza cautelare (in tal modo precludendo l'ascolto delle medesime conversazioni e la possibilità di fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su nastro magnetico fino al momento del deposito del materiale intercettivo di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 268 c.p.p.).

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al p.m., per la notificazione all'indagato, al suo difensore, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, oltre a quanto previsto dalla legge.

Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale in Roma.

Sospende il procedimento.

Catanzaro, addì 22 dicembre 2005

Il giudice: MELLACE

N. 571

Ordinanza del 24 novembre 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 ottobre 2006) emessa dal giudice di pace di Torre Annunziata nel procedimento civile promosso da De Carluccio Luigi contro Polizia Stradale di Torre Annunziata.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Incidenza sulla proprietà del bene, pur se appartenente a terzo non trasgressore - Sproporzione tra violazione e sanzione, con diversità di conseguenze economiche a seconda del valore del bene confiscato - Lesione del diritto inviolabile all'uguaglianza - Disparità di trattamento fra conducente di ciclomotori o motoveicoli e conducenti di altri veicoli - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale, della parità delle parti e dei principi in materia di sanzioni amministrative.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis* del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24 e 111.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.

Con ricorso dell'8 novembre 2005, iscritto al R.G./S.A. n. 985/05, il sig. De Carluccio Luigi - nato a Torre Annunziata (Na) il 22 agosto 1957, ed ivi residente, alla via Traversa Maresca n. 11, proponeva ricorso in opposizione *ex art.* 22 legge 24 novembre 1981 n. 869, avverso verbale n. 7211820 e sanzione accessoria sequestro amministrativo, come da separato verbale privo di numero, emesso da Commissariato Polstato di Torre Annunziata in data 10 settembre 2005 - ore 10 - per violazione art. 171 c.d.s., mentre era alla guida del motociclo targato BC 96696, chiedendo di:

- sospendere provvisoriamente gli effetti giuridici del verbale di sequestro amministrativo del bene mobile;
- disporre l'immediata restituzione del bene mobile al legittimo proprietario;
- la fissazione, con decreto, dell'udienza.

Tutto ciò premesso, questo Giudicante rilevala non conformità al dettato costituzionale dell'art. 171, comma 1 e 2 c.d.s. e 213, comma 2-*sexies*, così come modificato dal decreto-legge 30 giugno 2005, convertito in legge 17 agosto 2005 n. 168, e solleva questione di legittimità costituzionale dei detti articoli, nella parte in cui recita «È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171» per i seguenti motivi:

1) Violazione dell'art. 42 della Costituzione, in quanto con la sanzione accessoria del sequestro prodromica alla confisca obbligatoria, si sottrae la proprietà del bene al legittimo proprietario e/o possessore, gravandolo inoltre delle spese di custodia senza limiti di tempo, ancorché ormai privo della legittimazione attiva.

2) Ulteriore violazione dell'art. 42 della Costituzione è la mancata previsione della norma dell'appartenenza del ciclomotore o del motoveicolo a terzo non trasgressore, il che costituisce una sottrazione immotivata, illegittima, ed in ultima analisi, illecita, del bene, a soggetto non responsabile. In ogni caso non può ritenersi superata la detta violazione dalla previsione di cui al n. 6 dell'art. 213, che risulta in contrasto insuperabile con il contenuto del comma 2-*sexies* del medesimo art. 213.

3) Violazione dell'art. 3 della Costituzione, per la evidente sproporzione tra violazione e sanzione e relative conseguenze economiche, in quanto anche la differenza di valore del singolo ciclomotore o motoveicolo confiscato varia, ponendo in modo diverso il trasgressore rispetto alla medesima violazione.

Atteso, inoltre, il collegamento tra l'art. 3 e l'art. 2 della Costituzione, si appalesa quindi anche la violazione di quest'ultimo, che garantisce il diritto inviolabile dell'uomo, tra i quali va compreso il diritto all'uguaglianza.

4) Violazione degli artt. 3 e 2 della Costituzione, in quanto la norma in commento pone una evidente disparità di trattamento tra il conducente di ciclomotori o motoveicoli, e conducenti di tutti gli altri veicoli, rispetto alla medesima *ratio* di salvaguardia della integrità fisica del cittadino. Infatti non è prevista sanzione analoga per chi non utilizza la cintura di sicurezza, ovvero utilizza apparecchi cellulari stando alla guida di veicoli diversi dal ciclomotore o motoveicolo, per chi guida contro il senso di marcia, attraversa il semaforo emettente luce rossa, e neppure nel caso di guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche o psicotrope.

5) Violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione. Va altresì rilevato il contrasto tra i più volte citati articoli, ed il dettato costituzionale previsto dall'art. 24 della Costituzione, che prevede che «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento».

Invero la disposizione normativa in parola, sottrae a qualsivoglia giudice terzo, la comminatoria di una sanzione, ancorché amministrativa, di una gravità economica tale, da superare, in alcune ipotesi, l'entità di sanzioni pecuniarie previste dalle leggi penali, ponendo su di un piano di non parità le parti, secondo il dettato dell'art. 111 della Costituzione. Va sottolineato che nel nostro ordinamento, la tutela giurisdizionale, costituzionalmente garantita, è il solo sistema, nel rispetto della separazione dei poteri.

Va da ultimo rilevato che l'utilizzo del termine (art. 213 - comma 2-*sexies*) «... adoperato per commettere una delle violazioni amministrative ...» presuppone la volontarietà al fine della commissione della violazione stessa, e ciò, se da un lato postula la prova incombente alla p.a. di dimostrare la volontarietà di tale comportamento, la cui mancata prova inficia il provvedimento di confisca, dall'altro contrasta con il principio secondo il quale, in materia di sanzione amministrativa, è ininfluenza l'elemento psicologico.

P. Q. M.

*Il giudice di Pace di Torre Annunziata solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 1, 2 e 213, comma 2-*sexies*, così come introdotto dal decreto-legge 30 giugno 2005, convertito in legge 17 agosto 2005 n. 168, per violazione degli artt. 2 - 3 - 24 e 111 della Costituzione, nei termini e per le motivazioni che precedono.*

Letto l'art. 23 legge n. 87/1953, ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, per i motivi esposti, la opposizione, come motivata;

Sospende il presente procedimento, nonché il verbale n. 7211820, con allegato altro verbale, privo di numero, di sequestro amministrativo, del 10 settembre 2005 - ore 21, elevato da agenti del Commissariato Postato di Torre Annunziata (Na).

Manda alla Cancelleria perché trasmetta gli atti alla Corte costituzionale, notifici la presente ordinanza alle parti ed al sig. prefetto di Napoli, nonché al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri, al sig. Presidente della Camera ed al sig. Presidente del Senato.

Torre Annunziata, addì 20 novembre 2005

Il giudice di pace: SANTANIELLO

06C1134

N. 572

*Ordinanza del 20 marzo 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 ottobre 2006)
emessa dal Tribunale di Perugia nel procedimento penale a carico di Chierchia Anna ed altra*

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione dell'applicazione di tale termine a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace - Irragionevolezza.

- Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del proc. pen. n. 10327/06 a carico di Chierchia Anna, nata a Gragnano (NA) il 10 giugno 1973, e di Sicignano Elena, nata a Gragnano (NA) il 22 aprile 1956;

Atteso che le predette sono chiamate a rispondere con decreto di citazione diretta, emesso in data 20 aprile 2005, dei reati di cui agli artt. 582 c.p., 594 c.p., commessi il 4 luglio 2000;

Rilevato che, essendo stato il dibattimento aperto in data odierna, possono applicarsi, ex art. 10, terzo comma legge n. 251/2005, ove più favorevoli, i termini di prescrizione previsti dall'art. 157 c.p., come novellato dall'art. 6, legge n. 251/2005 cit.;

Considerato in particolare che nel caso di specie deve aversi riguardo al disposto del nuovo art. 157, quinto comma c.p., in forza del quale, allorché per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni, che in caso di interruzione della prescrizione, può essere aumentato di un quarto, fino a tre anni e nove mesi;

Atteso che tale previsione deve essere riferita ai reati oggi di competenza del giudice di pace, per i quali in effetti ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 274/2000 può essere irrogata nei casi di cui al secondo comma, lettere a) seconda parte, b) e c), la sanzione della permanenza domiciliare o del lavoro sostitutivo, in alternativa, alla mera pena pecuniaria;

Rilevato che tutti i reati per cui è processo, stante il tenore dell'imputazione, sono oggi di competenza del giudice di pace e che dunque, ai sensi dell'art. 2 c.p., essi sono soggetti al più favorevole trattamento sanzionatorio dettato dall'art. 52 d.lgs. n. 274 cit.;

Ritenuto a tale stregua che in relazione al tipo di sanzione per essi prevista risulta corrispondentemente applicabile anche il nuovo termine di prescrizione come sopra indicato; atteso peraltro che proprio sulla scorta di tale considerazione si appalesa rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 5 c.p., come novellato dall'art. 6, legge n. 251/2005, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui, senza tener conto dell'effettiva gravità dei reati, ma anzi in contrasto con la pena edittale prevista, contempla irragionevolmente termini di prescrizione diversi, a seconda che per il reato siano o meno irrogabili, in alternativa alla pena pecuniaria, la permanenza domiciliare o il lavoro sostitutivo,

Osserva in particolare quanto segue

Innanzitutto deve ritenersi che il disposto dell'art. 157 comma 5 c.p., risultante dalle modifiche apportate dall'art. 6 legge n. 251/2005, non sia riferibile a reati diversi da quelli oggi di competenza del giudice di pace, puniti con la permanenza domiciliare o il lavoro sostitutivo. Diversamente intesa, la norma risulterebbe inapplicabile, in quanto priva di qualsivoglia concreto riferimento.

D'altro canto nulla rileva che l'art. 52 d.lgs. n. 274/2000 contenga un meccanismo sanzionatorio a griglia, prevedendo al secondo comma lett. a), seconda parte, lett. b) e lett. c), in alternativa alle altre, anche la mera pena pecuniaria.

In particolare deve escludersi che, per il solo fatto della possibilità di irrogare quest'ultima, debba aversi riguardo al termine dettato dall'art. 157, comma 1 c.p., in forza del quale la prescrizione matura in almeno sei anni per i delitti e in almeno quattro anni per le contravvenzioni, anche se puniti con la sola pena pecuniaria.

Il primo comma infatti correla il termine alla natura del reato mentre il quinto comma al fatto in sé che la legge stabilisca una pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria.

Men che mai, stante il tenore della norma, potrebbe aversi riguardo al tipo di trattamento in concreto irrogato, atteso che la prescrizione è correlata alla pena edittalmente prevista.

Ciò posto, deve prendersi atto che vi sono reati attualmente rientranti nella competenza del giudice di pace, in genere quelli meno gravi, per i quali è irrogabile la sola pena pecuniaria: si tratta dei casi contemplati dall'art. 52, primo comma d.lgs. n. 274/2000, cioè dei reati originariamente puniti con la sola pena pecuniaria, come la minaccia semplice di cui all'art. 612 c.p., e dei casi contemplati dall'art. 52, secondo comma lett. a) prima parte, cioè dei reati per i quali era prevista la pena detentiva non superiore a mesi sei alternativa a quella pecuniaria, come nel caso dell'ingiuria di cui all'art. 594 c.p.

Valutando il sistema delineato dal nuovo art. 157 c.p., commi 1 e 5, deve necessariamente concludersi, non essendo possibile pervenire a soluzioni interpretative diverse, che i reati oggi di competenza del giudice di pace sono soggetti a termini di prescrizione diversi, a seconda che siano puniti con la sola pena pecuniaria, nel qual caso il termine è di anni sei per i delitti e di anni quattro per le contravvenzioni, ovvero, in alternativa, con la permanenza domiciliare o il lavoro sostitutivo, nel qual caso il termine è sempre di anni tre.

Ma un siffatto meccanismo risulta platealmente irragionevole, in quanto, a prescindere da qualsivoglia riferimento alla possibilità di un più rapido «oblio sociale dell'illecito», si contempla un termine prescrizione più lungo per reati oggettivamente meno gravi (talvolta di gran lunga meno gravi), in quanto implicanti una minore offesa ad uno stesso bene ovvero lesivi di un bene di rango inferiore.

È sufficiente in proposito considerare che se taluno minaccia di picchiare un altro individuo o lo percuote, i delitti di cui agli artt. 612 e 581 c.p., puniti con pena pecuniaria, sono soggetti al termine prescrizione di anni sei, mentre se lo stesso individuo passa effettivamente a vie di fatto, procurando lesioni lievi, il reato, punito anche con permanenza domiciliare o lavoro sostitutivo, è soggetto al termine di prescrizione di anni tre.

Analogamente nel rapporto tra ingiuria e diffamazione.

Ad una siffatta irrazionalità, ascrivibile a malgoverno della discrezionalità legislativa e non emendabile in *malam partem*, non può ovviarsi che con l'unificazione del termine di prescrizione per tutti i reati di competenza del giudice di pace, nel senso che sia per essi indistintamente applicabile il termine di anni tre, come previsto dall'art. 157, comma 5 c.p..

Ciò risponde del resto all'*eadem ratio* della creazione di un «diritto mite», in cui la mitezza si rifletta non solo, nel trattamento sanzionatorio ma anche nella delimitazione del lasso temporale entro il quale permane l'interesse alla punizione.

La questione è nella specie rilevante, in quanto alle imputate sono contestati il reato di lesioni personali lievi, per il quale è applicabile il termine di prescrizione più breve e che dunque potrebbe considerarsi già prescritto, e il reato di ingiuria, per il quale è teoricamente applicabile il termine di prescrizione ordinaria di anni sei aumentabile di un quarto fino a anni sette e mesi sei, o, che è lo stesso, il termine di anni cinque aumentabile fino ad anni sette e mesi sei, previsto dall'art. 157 c.p. nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 251/2005, ma che potrebbe parimenti considerarsi prescritto in caso di ritenuta fondatezza della questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per contrasto con l'art. 3 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma c.p., come novellato dall'art. 6 legge n. 251/2005, nella parte in cui non prevede che il termine di prescrizione di anni tre si applichi, oltre che ai reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria, a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace;

Sospende il processo e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che l'ordinanza, di cui è data lettura in udienza alle parti presenti, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.

Perugia, addì 20 marzo 2006

Il giudice: RICCIARELLI

N. 573

Ordinanza dell' 11 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 ottobre 2006) emessa dal Tribunale di Perugia - Sez. distaccata Assisi - nel procedimento penale a carico di Caruana Antonino ed altra

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione dell'applicazione di tale termine a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace - Irragionevolezza.

- Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del proc. pen. n. 290/03 R.G. Dib. e n. 1385/1999 R.G. not. Reato a carico di Caruana Antonino, nato l'8 marzo 1947 a Porto Empedocle (Agrigento) e Sebastiani Rita, nata il 6 ottobre 1950 a Foligno (Perugia) rinviato per la discussione all'odierna udienza;

Considerato che entrambi i predetti sono chiamati a rispondere, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna del 17 ottobre 2002, dei reati di cui agli artt. 110 e 594 c.p., mentre la sola Sebastiani anche del reato di cui all'art. 582 c.p., per fatti avvenuti il 13 ottobre 1998 in Assisi (PG);

Rilevato che, essendo stato il dibattimento aperto in data 28 ottobre 2003, non possono applicarsi, *ex axt.* 10, terzo comma, della legge n. 251/2005, i termini di prescrizione previsti dall'art. 157 c.p., come novellato dall'art. 6 della legge n. 251/2005, benché più favorevoli;

Considerato in particolare che nel caso di specie deve aversi riguardo al disposto del nuovo art. 157, quinto comma, c.p., in forza del quale, allorché per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine prescrizione di tre anni, che in caso di interruzione della prescrizione, può essere aumentato di un quarto, e segnatamente fino a tre anni e nove mesi;

Atteso che tale previsione deve essere riferita ai reati oggi di competenza del giudice di pace, per i quali in effetti, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 274/2000, può essere irrogata nei casi di cui al secondo comma, lettere *a)* seconda parte, *b)* e *c)*, la sanzione della permanenza domiciliare o del lavoro sostitutivo, in alternativa, alla mera pena pecuniaria;

Rilevato che tutti i reati per cui è processo, stante il tenore dell'imputazione, sono oggi di competenza del giudice di pace e che dunque, ai sensi dell'art. 2 c.p., essi sono soggetti al più favorevole trattamento sanzionatorio dettato dall'art. 52 del decreto legislativo n. 274 citato;

Rilevato che, laddove si potessero applicare, perché più favorevoli, i termini di prescrizione previsti dall'art. 157 c.p. novellato, il procedimento risulterebbe già prescritto;

Rilevato che, in relazione al tipo di sanzione prevista, risulterebbe corrispondentemente applicabile anche il nuovo termine di prescrizione di anni tre aumentabile di un quarto;

Ritenuto infine che appaiono rilevanti e non manifestamente infondate le due questioni di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 5, c.p., come novellato dall'art. 6 della legge n. 251/2005 per violazione dell'art. 3 Costituzione, proposte dalla difesa degli odierni imputati, per le motivazioni di seguito riportate: i quali non è stato ancora aperto il dibattimento. La conseguenza di tale distinzione, nel caso di specie, si traduce nella effettiva prescrizione di anni 7 e mesi 6 dei reati contestati (vecchi artt. 157 e 161 c.p.) e non invece, nella prescrizione, più favorevole al reo di anni 3 e mesi 9 (nuovi artt. 157 e 161 c.p.). La mancanza totale di qualsiasi ragionevole motivo sul perché di tale «disposizione spartiacque» che opera il riferimento alla apertura del dibattimento, fa sì che la disparità di trattamento risulti particolarmente discriminante.

II ECCEZIONE

Incostituzionalità dell'art. 157, comma 5, codice penale, così come novellato dall'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005 n. 251, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, allorché distingue il termine di prescrizione non già sulla base della gravità della pena edittale, come in precedenza, bensì sul tipo pena prevista in relazione alla possibilità di irrogare o meno, per il reato, in alternativa alla pena pecuniaria, la permanenza domiciliare o il lavoro sostitutivo, con la conseguenza che reati oggettivamente più gravi si prescrivono in un tempo molto più breve di altri. Deve infatti ritenersi che il disposto di cui all'art. 157, comma 5, c.p. come risultante dalle modifiche

apportate dall'art. 6 della legge n. 251/2005, non sia riferibile a reati diversi da quelli oggi di competenza del giudice di pace, puniti con la permanenza domiciliare o il lavoro sostitutivo. Diversamente intesa la norma risulterebbe infatti inapplicabile, in quanto priva di qualsivoglia riferimento.

D'altro canto nulla rileva che l'art. 52 del decreto legislativo n. 274/2000 contenga un meccanismo sanzionatorio a griglia, prevedendo al secondo comma lettera a), seconda parte, lettera b) e lettera c) in alternativa alle altre, anche la mera pena pecuniaria.

In particolare deve escludersi che, per il solo fatto della possibilità di irrogare quest'ultima, debba aversi riguardo al termine dettato dall'art. 157, primo comma, c.p. in forza del quale la prescrizione matura in almeno 6 anni per i delitti e in almeno 4 anni per le contravvenzioni (aumentabili di un quarto), anche se puniti con la sola pena pecuniaria. Il primo comma infatti correla il termine alla natura del reato mentre il quinto comma al fatto in sé che la legge stabilisca una pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria. Meno che mai, stante il tenore della norma, potrebbe aversi riguardo al tipo di trattamento in concreto irrogato, atteso che la prescrizione è correlata alla pena edittalmente prevista.

Valutando il sistema delineato dal nuovo art. 157 c.p., commi 1 e 5, deve necessariamente concludersi che, non essendo possibile pervenire a soluzioni interpretative diverse, i reati oggi di competenza del giudice di pace sono soggetti a termini di prescrizione diversi, a seconda che siano puniti con la sola pena pecuniaria, nel qual caso il termine è di anni sei per i delitti e di anni quattro inferiore.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, entrambe per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell' art. 157, comma 5, c.p., come novellato dall'art. 6 della legge n. 251/2005, sia nella parte ove, in relazione all'art. 10 della legge n. 251/2005, si distingue illogicamente ed immotivatamente fra procedimenti in cui sia stato aperto o meno il dibattimento, sia nella parte in cui non prevede che il termine di prescrizione di anni tre si applichi, oltre che ai reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria, a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace.

Sospende il processo e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza, di cui è data lettura in udienza alle parti, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.

Assisi, addì 11 aprile 2006

Il giudice: GAMBUCCI

06C1136

N. 574

Ordinanza del 24 marzo 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 novembre 2006) emessa dal Tribunale di Taranto nei procedimenti civili riuniti promossi da Ruggieri Assunta ed altro contro Ministero dell'istruzione, dell'università, della ricerca ed altri.

Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (A.T.A.) - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica dell'attribuzione del trattamento economico annuo in godimento al 31 dicembre 1999 - Ingiustificato deterioro trattamento di detto personale rispetto ai lavoratori A.T.A., a parità di qualifica ed anzianità di servizio - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 101, 102 e 104.

IL TRIBUNALE

Nei procedimenti riuniti r.g. n. 13531/03 (+ n. 13535/03 promossi da: Ruggieri Assunta e Notaristefano Vitantonio rappresentati e difesi dall'avv. Misserini, ricorrenti;

Contro «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», in persona del legale rapp. *pro tempore*, rapp. *ex art. 417-bis* c.p.c. dai funzionari sigg.ri G. Caramia e G. Bruno nonché contro «Ufficio scolastico regio-

nale per la Puglia», in persona del dirigente *pro tempore*, contumace nonché contro Direzione didattica II Circolo «Giovanni XXIII» di Martina Franca (convenuto dalla Ruggieri) e Istituto comprensivo «Marconi» di Palagianello (convenuto dal Notaristefano), in persona dei rispettivi dirigenti *pro tempore*, contumaci convenuti;

Sciogliendo la riserva espressa all'udienza del 17 marzo 2006;

Letti gli atti ed i documenti di causa;

Viste le deduzioni e le controdeduzioni delle parti costituite;

O S S E R V A

Con ricorsi depositati in data 15 dicembre 2003 (successivamente riuniti per evidente connessione oggettiva e parzialmente soggettiva) i suddetti ricorrenti esposero che:

erano stati dipendenti di ente locale (rispettivamente dei comuni di Martina Franca e Palagianello), in qualità di collaboratori scolastici (*ex bidelli*), sino al 31 dicembre 1999 allorché — ai sensi dell'art. 8, legge n. 124/1999 — erano stati trasferiti nei ruoli del personale A.T.A. dello Stato, in particolare alle dipendenze del convenuto Ministero;

nonostante la citata norma disponesse che al personale transitato dagli EE.LL. allo Stato venisse riconosciuta a fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, l'amministrazione scolastica li aveva illegittimamente inquadrati con una anzianità non corrispondente al servizio effettivo prestato in precedenza, bensì attribuendo loro una anzianità convenzionale in proporzione alla fascia retributiva ministeriale corrispondente all'importo della retribuzione di cui essi godevano alle dipendenze dell'ente locale (criterio del c.d. «maturato economico»).

Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano (previa eventuale disapplicazione del decreto interministeriale del 5 aprile 2001, recettivo dell'accordo Aran-OO.SS. di settore del 20 luglio 2000, e dei conseguenti decreti di inquadramento professionale adottati dai rispettivi dirigenti scolastici) dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento da parte dei convenuti, a fini economici e giuridici, della effettiva anzianità già maturata alle dipendenze dell'ente locale presso cui avevano lavorato sino al 31 dicembre 1999 e, conseguentemente condannarsi i convenuti stessi a corrispondere le differenze retributive maturate dal 1° gennaio 2000, oltre accessori e rifusione di spese.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si è costituito deducendo l'infondatezza delle domande, essenzialmente ai sensi dell'Accordo stipulato tra Aran ed OO.SS. il 20 luglio 2000 (recepito nel decreto interministeriale del 5 aprile 2001), in riferimento al quale — trattandosi di accordo assertivamente inquadrabile nell'ambito disciplinato dall'art. 40, d.lgs. n. 165/2001 — si rilevava anche la necessità di disporre l'accertamento pregiudiziale previsto dall'art. 64, d.lgs. n. 165/2001.

In particolare affermava che legittimamente era stato riconosciuto (solo) il diritto allo stipendio corrispondente a quello già in godimento presso l'ente locale di provenienza riassumendo quindi l'anzianità cronologica in termini di c.d. «maturato economico» nel senso che il livello dello stipendio goduto al 31 dicembre 1999 era stato considerato espressivo della complessiva anzianità di servizio da riconoscersi al dipendente.

Nel corso del giudizio è sopravvenuta la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 suppl. ord. del 29 dicembre 2005) la quale, all'art. 1, comma 218, ha così disposto:

«Il comma 2 dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta *ad personam* e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formati alla data di entrata in vigore della presente legge».

All'udienza del 3 febbraio 2006 il procuratore dei ricorrenti eccepiva, per l'asserita violazione degli artt. 3, 24, 36, 97 101, 102, 103 e 104 della Costituzione, la illegittimità costituzionale della predetta norma interpretativa ed all'udienza del 17 marzo 2006 la causa è stata discussa, in riferimento a tale questione, previo deposito di note difensive autorizzate, dai procuratori delle parti costituiti. Indi questo giudice, previa riunione dei due giudizi, si riservava.

Ritiene il tribunale che la questione di costituzionalità prospettata dal difensore dei ricorrenti sia rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di seguito specificati.

Quanto alla rilevanza nel presente giudizio, è appena il caso di osservare che la pretesa azionata si fonda esattamente sul disposto del comma 2 dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124:¹⁾ è evidente, quindi, come la norma interpretativa sopravvenuta risulti sostanzialmente decisiva nella controversia in esame, in quanto completamente difforme dalla prospettazione attorea e tale da comportare l'integrale rigetto della domanda formulata in ricorso.

Quanto alla non manifesta infondatezza deve in primo luogo osservarsi, in linea di principio, che certamente quando il legislatore esprime dichiaratamente la volontà di intervenire al fine di «interpretare» norme vigenti, non è consentito negare la portata retroattiva della regola, ancorché siano presenti i tratti caratteristici della nonna innovativa (Cass. 6149/1979, 4526/1986, 3614/1990).

La Corte costituzionale, infatti, nell'esaminare norme recanti la autoqualificazione di «interpretazione autentica» ma con contenuti in realtà innovativi, ne ha verificato la legittimità in relazione ai valori costituzionali eventualmente contraddetti dalla retroattività attribuita al nuovo precetto (Corte cost. 421/1995), rilevando che il divieto di retroattività della legge non è stato elevato a dignità costituzionale, salva la previsione dell'art. 25 Cost. per la legge penale (Corte cost. 432/1997): è quindi legittimo per il legislatore emanare norme con efficacia retroattiva, interpretative o innovative che siano, purché la retroattività sia adeguatamente giustificata sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (si vedano Corte cost. 229/1999, n. 416/1999 e n. 525/2000, con riferimento anche alla tutela dell'affidamento ed al rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario).

La Corte costituzionale ha peraltro ripetutamente affermato (*cf.* sentenze numeri 311/1995, 397/1994, 39/1993, 480/1992, 455/1992, 390/1990 e n. 525/2000), che il legislatore può adottare norme che precisino il significato di altre disposizioni legislative non solo quando sussista una situazione di incertezza nell'applicazione del diritto o vi siano contrasti giurisprudenziali, ma anche in presenza di un indirizzo omogeneo della Corte di Cassazione, purché però la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore.

Orbene, nell'ambito della fattispecie in esame, sembra a questo giudicante che nessun dubbio interpretativo potesse fondatamente aver ragione di essere, in riferimento alla norma di cui al comma 2 dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

In particolare, possono richiamarsi, in considerazione della loro esaustività motivazionale, le sentenze della Suprema Corte - Sezione lavoro n. 3224 del 17 febbraio 2005 e n. 3361 del 18 febbraio 2005 emesse in relazione allo stesso *corpus* normativo ed alla medesima questione relativa al mantenimento dell'anzianità maturata.

In tali pronunzie si è condivisibilmente rilevato che, ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si è realizzata una fattispecie di trasferimento di attività dalla competenza degli enti locali a quella dello Stato, cui si collega il trasferimento dei rapporti di lavoro, fattispecie che deve essere ricondotta alla disciplina generale, in tema di passaggi di personale contenuta nell'art. 34, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (si come sostituito dall'art. 19 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e poi trasfuso nell'art. 31, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Testo unico delle disposizioni concernenti l'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il quale dispone (e disponeva alla data del 1° gennaio 2000, epoca del perfezionamento della vicenda in esame) che «Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l'art. 2112 cod. civ. e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428».

Pertanto, tale essendo la disciplina applicabile, per escluderne o variarne determinati effetti sono appunto necessarie, al fine di stabilire eventuali deroghe, «disposizioni speciali» che però, considerata la natura della fonte da derogare, devono essere di rango primario.

1) Questo il testo dei primi due commi dell'art. 8 della legge n. 124/1999:

«1. — Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province.

2. — Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l'opzione di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto».

Inoltre nemmeno la contrattazione collettiva sembra abilitata ad incidere sulle «garanzie» apprestate dall'art. 31 d.lgs. n. 165/2001, così come su tutte le norme inderogabili contenute in questo *corpus* normativo (ex art. 2, comma 2, stesso decreto).

Orbene, con specifico riferimento al trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato, l'art. 8, legge n. 124/1999 non contiene «disposizioni speciali» derogatorie dell'art. 31, d.lgs. n. 165/2001, né può ritenersi che eventuali deroghe siano state introdotte da atti successivi (almeno fino alla norma interpretativa di cui al comma 218 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266).

Infatti sia al decreto ministeriale 23 luglio 1999, n. 184 sia al decreto interministeriale 5 aprile 2001 (che ha «recepito» l'Accordo ARAN - Rappresentanti delle Organizzazioni e Confederazioni sindacali in data 20 luglio 2000) va riconosciuta natura di «atti generali» con i quali il nuovo datore di lavoro — lo Stato — ha dato attuazione al trasferimento di personale previsto dalla legge, restandone esclusa la natura normativa.

In particolare, con il secondo dei decreti indicati è stato «recepito» un accordo sindacale il quale non può essere inserito — come espressamente si dice nel preambolo — nell'ambito del quadro normativo tracciato dall'art. 47, legge n. 428/1990, commi 1-4, che contempla esclusivamente obblighi di informazione e di consultazione nei confronti delle OO.SS.: sicché non può dubitarsi che l'accordo sindacale 20 luglio 2000 è privo di natura normativa ma rappresenta semplicemente l'esito di consultazioni in ordine alle modalità — con valutazione concorde delle parti — di attuazione del trasferimento dei rapporti di lavoro, non risultando altrimenti spiegabile la «recezione» nel decreto ministeriale.

L'accordo 20 luglio 2000, del resto, non è ascrivibile alla categoria descritta dall'art. 40, d.lgs. n. 165/2001, né risulta stipulato secondo la speciale procedura prevista sicché anche per tale motivo esso è comunque inidoneo — in quanto privo di efficacia normativa — ad incidere sulla disciplina dei rapporti di lavoro anche in deroga a disposizioni speciali di legge (art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001), ferma restando comunque la ritenuta inderogabilità dell'art. 31 d.lgs. n. 165/2001: per il medesimo motivo, inoltre, deve escludersi la necessità di disporre in questa sede l'accertamento pregiudiziale previsto dall'art. 64, d.lgs. n. 165/2001.

Pertanto, sul presupposto della inesistenza di «disposizioni speciali» (di rango primario) eventualmente derogatorie rispetto alla disciplina generale di cui all'art. 2112 cod. civ. (richiamato dall'art. 31 d.lgs. n. 165/2001), che invece era da ritenersi confermata e ribadita dall'art. 8, legge n. 124/1999, nel senso quindi di imporre la continuità giuridica dello stesso rapporto di lavoro (oltre che l'immediata applicazione del C.C.N.L. in vigore nel comparto di destinazione, ancorché la normativa sostitutiva possa comportare condizioni peggiorative), la Suprema Corte aveva condivisibilmente ritenuto che «il riconoscimento dell'anzianità pregressa mediante il sistema del c.d. «maturato economico», ... per il carattere fortemente derogatorio rispetto agli effetti della continuità dei rapporti di lavoro, presuppone una specifica abilitazione legislativa, nella fattispecie assolutamente mancante. Pertanto, fermo restando il potere attribuito all'amministrazione dalla legge in ordine alla determinazione dei tempi ed altre modalità del trasferimento di personale, il trasferimento medesimo, una volta divenuto operativo comporta l'adozione di atti di inquadramento rispettosi dei principi dettati dall'art. 2112 c.c. e dalla conforme legislazione di settore, principi che implicano l'attribuzione della qualifica corrispondente a quella posseduta con l'anzianità già maturata. In altri termini, al dipendente A.T.A. già in servizio presso gli enti locali, vanno applicati i trattamenti economici e normativi stabiliti dal C.C.N.L. del Comparto scuola, considerandolo come appartenente al detto comparto fin dalla costituzione del rapporto di lavoro con l'ente locale e ciò a prescindere dal risultato retributivo finale (favorevole o svantaggioso)».

Esposta quindi, nei termini suddetti, la opzione interpretativa accolta univocamente dalla Suprema Corte (a cui pure questo giudice aveva prestato adesione), deve prendersi atto che, su tale contesto normativo si è innestato il disposto dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2006 che, invero, sembra aver introdotto una deroga, peraltro solo implicita, all'operatività dell'art. 2112 c.c. limitatamente al riconoscimento dell'anzianità pregressa di servizio ai fini economici, esplicitando le modalità di riconoscimento già sostenute dalla amministrazione per il tramite del decreto ministeriale adottato, e ciò che più rileva esclusivamente per il personale ATA e non già per altre categorie di pubblici dipendenti, cui continua ad applicarsi l'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001.

Opina dunque il tribunale che la norma interpretativa di cui al comma 218 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti confliggente con gli artt. 3, comma 1, nonché 101-102-104 Cost., potendosi in particolare evidenziare le seguenti considerazioni:

essa interviene sulla portata interpretativa di una norma sulla quale — almeno in sede di legittimità — non vi era stato contrasto interpretativo e contiene l'interpretazione autentica di una norma di legge chiara, precisa, non passibile di interpretazioni equivoche, offrendone però (e ciò rileva ai fini della costituzionalità della norma censurata secondo la giurisprudenza sopra indicata) una interpretazione contrastante con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza;

infatti, stando al disposto della norma per la cui legittimità costituzionale è causa, soltanto per il personale ATA, ossia per alcuni dipendenti dello Stato, si impone una interpretazione dell'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 differente da quella valevole per gli altri dipendenti pubblici, con parziale deroga all'applicazione dell'art. 2112 c.c. palesemente in contrasto con il principio di uguaglianza, in assenza di alcuna ragione giustificativa che possa palesare la ragionevolezza di tale scelta normativa;

tra l'altro, si trattava di un trasferimento «obbligato», atteso che veniva ammessa la possibilità di esprimere l'opzione per rimanere presso l'ente locale solo per il personale eventualmente appartenente a qualifiche e profili che non avessero trovato corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale, opzione da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 124/1999;

il risultato (retributivo e normativo) finale derivante dal predetto «trasferimento» poteva, all'evidenza, essere favorevole o svantaggioso poiché ai dipendente A.T.A. già in servizio presso gli EE.LL. andavano immediatamente applicati i trattamenti economici e normativi stabiliti dal C.C.N.L. del Comparto (Scuola) di destinazione;

pare inoltre che la norma interpretativa in questione possa essere stata emanata per incidere consapevolmente su alcune fattispecie ancora *sub judice*, in tal guisa violando le funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario avuto riguardo all'univoco orientamento espresso dalla giurisprudenza: in altri termini può evidenziarsi l'intento di vincolare l'attività interpretativa del giudice introducendo di fatto una disposizione nuova che sancisce una «regola» che, in precedenza, non era rinvenibile nell'ordinamento.

Nei termini suddetti si ritiene quindi doveroso proporre alla Corte costituzionale il vaglio della prospettata questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 Cost. e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, così provvede:

1) *dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 218 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, interpretativa del comma 2 dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, in relazione agli artt. 3, primo comma, nonché 101-102-104 della Costituzione;*

2) *sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

3) *manda alla cancelleria perché la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Taranto, addì 24 marzo 2006

Il giudice del lavoro: MAGAZZINO

06C1137

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GUR-050) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 6 1 2 2 0 *

€ 6,00